

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. CXXVIII
n. 11**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE VENETO

(Anno 2012 e primo semestre 2013)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Presentata dal Difensore civico della regione Veneto

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 maggio 2013
—————

INDICE

RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO AI PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO .	<i>Pag.</i>	5
ALLEGATO A.	»	13
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	»	23
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	»	89
TRIBUTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	»	127
URBANISTICA	»	155

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO*****Il Difensore Civico***

 *Ufficio difensore civico Regione Veneto*
U del 20/05/2013 Prot.: 0000476 Titolare 1.10.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Al Sig. Presidente
della Camera dei Deputati
Dr. Laura Boldrini
SEDE

Al Sig. Presidente
del Senato
Dr. Pietro Grasso
SEDE

E P.C.

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale
Cons. Clodovaldo Ruffato
SEDE

Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale
Dr. Luca Zaia
SEDE

Oggetto: relazione per attività del Difensore Civico Regionale al Consiglio Regionale del Veneto per l'annualità 2012 ed il primo trimestre dell'annualità 2013. Art. 16 L. 15 maggio 1997 n° 127.

Si procede con la presente relazione ad illustrare il risultato dell'attività di garanzia del Difensore Civico Regionale in ordine alle amministrazioni periferiche dello Stato per l'annualità 2012 ed il primo trimestre dell'annualità 2013.

Tale attività sembra ragionevolmente fondarsi nella combinatoria sia di un ricorso atipico, corrispondente all'esposto inoltrato dal privato, sia di una

conseguente forma di controllo successivo eventuale sull'attività e sui comportamenti funzionalizzati delle amministrazioni periferiche statali.

Il controllo origina dal ricorso ma non vi si esaurisce.

Può scaturire, infatti, anche d'ufficio ossia per iniziativa autonoma del Difensore Civico in quanto tale iniziativa è contemplata dalla pressoché totalità delle legislazioni regionali istitutive (in ambito regionale veneto, v. art. 7, comma 2°, L.R. 6 giugno 1988 n° 28).

In ambito generale, la conformità di tali prerogative al dettato costituzionale (artt. 97 e 98 Cost.) è stata a più riprese confermata dal Giudice delle Leggi che ha assimilato le funzioni del Difensore Civico a quelle di legalità e regolarità amministrative già proprie dei Comitati Regionali di Controllo (v., in generale, Corte Cost. 25 marzo/6 aprile 2004 n° 112).

In tale prospettiva si inseriscono le disposizioni normative che sanciscono per un verso l'assoluta autonomia e indipendenza e, per altro verso, l'assenza di alcuna subordinazione gerarchica o funzionale di esso in evidente esecuzione dell'art. 98, primo comma, Cost. (art. 1, 2° comma, L.R. 6 giugno 1988 n° 28 e, più in generale, art. 63, 2° comma, Statuto Regionale).

Tali prerogative sono state confermate e rimarcate a più riprese anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio 139/2009).

Va segnalato l'orientamento del Consiglio di Stato che, valorizzando le funzioni di garanzia e legalità del Difensore Civico, stabilisce che la proroga delle stesse "ha la finalità di assicurare nelle more dell'insediamento del nuovo titolare l'espletamento di una *funzione che non può avere soluzioni di continuità*".

In tema di *prorogatio*, il Consiglio di Stato inquadra significativamente la legislazione regionale istitutiva del Difensore Civico come espressione di *ius singulare* e perciò derogatoria rispetto a discipline normative generali in tema di nomine e designazioni pubbliche.

La presente relazione si articola anche nella sommaria allegazione di una minima parte degli interventi dell'Ufficio riguardanti le questioni giuridiche più significative trattate, afferenti a specifici ambiti del diritto con

prevalenza di quello amministrativo e tributario (es. trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi, urbanistica, lavori pubblici, sanità, tributi etc.).

Per ineludibili finalità di completezza e trasparenza, viene anche allegata la scheda riepilogativa di tutti gli interventi del Difensore Civico Regionale a far data dal 1/4/2012 fino al 31/3/2013 ordinati per materia, per amministrazione intimata e per numero di esponenti.

Tale scheda è attinta dall'efficiente sistema informatico relativo agli esposti diretti all'Ufficio, in dotazione a quest'ultimo.

Si ritiene opportuno rimarcare che i validi strumenti legislativi a disposizione (in primo luogo le norme statutarie e poi la legislazione regionale e statale in materia di difesa civica) consentono, sul piano dei privati, la trasversale ed uniforme attivazione di garanzie amministrative e, sul piano dell'agire pubblico, un sicuro strumento di attuazione del principio di legalità.

E' necessario rilevare che la funzione del Difensore Civico regionale opera positivamente e, potrebbe dirsi, in termini pressoché irrinunciabili sia sotto il profilo della deflazione del contenzioso sia sotto il profilo dell'ingente risparmio di spese legali per il cittadino, stante l'assoluta gratuità della relativa attività.

Sono note le problematiche ascritte ai tempi spesso eccessivamente dilatati della giurisdizione nonché i vari progetti di legge statale per rimediarvi (es. in materia di processo breve di cui al novellato art. 111 Cost.).

Ebbene, l'azione del Difensore Civico Regionale, operando nel contesto della funzione del controllo di legittimità, gravitante nella sfera (amministrativa) dell'autotutela, costituisce un efficace e concreto deterrente all'instaurazione di possibili contenziosi giurisdizionali, la cui soluzione può essere lenta se non incerta, nonché un preventivo rimedio alla loro risoluzione ove già insorti.

La validità dell'intervento non si limita a tale aspetto ma è esteso alla non meno rilevante funzione di illuminare il privato circa gli ambiti in cui l'azione amministrativa è stata corretta e la pretesa del primo infondata donde l'impossibilità di azionare rilievi di legittimità verso l'ente pubblico e, di conseguenza, l'inutilità di azioni giurisdizionali.

Tale funzione consente al privato di avere cognizione (anche se solo istituzionale) dei meccanismi e delle dinamiche (spesso sconosciute) dell'apparato pubblico.

Peraltro, giova osservare che quanto più penetrante è l'azione di controllo sul piano amministrativo (con conseguente correzione dei corrispondenti profili di illegittimità sia sotto l'ambito attizio sia sotto quello comportamentale) tanto più agevole risulta la concreta ed utile prevenzione, sotto il profilo penale, dei reati contro la pubblica amministrazione.

L'Ufficio scrivente ritiene che, atteso l'esplicito rapporto giuridico tra Difensore Civico ed amministrazione intimata derivante proprio dalle vigenti previsioni di legge, il rilievo del primo determina l'obbligo di replica l'omissione o il ritardo del quale sostanzia il reato di cui all'art. 328 c.p. (rifiuto d'atti d'ufficio per ragione di *giustizia*).

Infatti, la natura di ricorso amministrativo propria dell'esposto del privato al Difensore Civico ed il rimedio giustiziale che ne deriva consentono di ascrivere l'intervento di questo all'ambito della *giustizia* amministrativa: a tale concetto è riconducibile, infatti, la categoria dei rimedi giustiziali (ricorsi giurisdizionali ma anche amministrativi).

La giurisprudenza ha espressamente sancito che la mancata replica ai rilievi del Difensore Civico costituisce profilo di illegittimità dell'agire pubblico (TAR Veneto 23 marzo 2011 n° 474).

Tale condizione ricorre, secondo la dottrina, anche perché verrebbe svilito indebitamente il preciso e mirato intento del legislatore di prevedere efficaci e concreti strumenti di deflazione del contenzioso quali sono i rimedi giustiziali cui è ascritta la funzione del Difensore Civico (Caringella/Giannini, Codice del Procedimento Amministrativo, Commento alla L. 7 agosto 1990 n° 241, 2010, pg. 399 e ss).

Si è detto che la legislazione regionale, nella sua efficace formulazione, attribuisce al Difensore Civico anche l'intervento d'ufficio a prescindere dall'impulso di parte (art. 7, comma 2°, L.R. 28/88).

Siffatta previsione si coordina perfettamente con quella dell'art. 16 L. 127/97 che rimette alla normativa statutaria (ma, in concreto, a quella ordinaria regionale) i criteri e le modalità d'intervento nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Va rimarcato, allora, che l'intervento non è sovrappositorio rispetto alle funzioni del giudice amministrativo (inteso quest'ultimo come giudice naturale degli interessi legittimi in sede di giurisdizione di legittimità e, in commistione, di interessi legittimi e diritti soggettivi in sede di giurisdizione esclusiva).

La legge processuale, infatti, non ascrive al giudice amministrativo funzioni di giudice del diritto oggettivo (artt. 24, 103 e 113 Cost.) nel significato specifico che esso non è controllore in senso stretto dell'azione amministrativa ma la esamina, con possibile effetto demolitorio, accertativo o di condanna su espressa prospettazione dei corrispondenti vizi di legittimità (o di merito, nei casi previsti dall'ordinamento) solo in esito a ricorso giurisdizionale spiccato dal privato.

Ne discende che, riservando l'ordinamento al giudice amministrativo la sola *iurisdictio*, residua in capo al Difensore Civico Regionale la parallela (e per nulla antitetica) funzione di controllore della legittimità dell'azione pubblica sul (diverso) piano strettamente *amministrativo* anche attraverso l'intervento d'ufficio.

Tale funzione trae fonte di legittimazione, in ambito costituzionale, dai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. e di differenziazione tra funzione politica e funzione gestoria ex art. 98, 1° comma, Cost..

Essa è *in re ipsa* estesa talchè, come osservato in precedenza, le varie legislazioni istitutive ne consentono l'attivazione, oltre che su impulso di parte, anche d'ufficio (art. 7, comma 2°, L.R. Veneto 28/88).

Per effetto dell'articolo 11 della L.R. Veneto 6 giugno 1988 n° 28, (comune alla pressoché totalità delle leggi regionali istitutive del difensore civico) la funzione di controllo di questi coesiste con quella giurisdizionale (essendo perciò entrambe cumulative per il privato) e, per certi versi, si compenetra con essa.

Per un verso, infatti, l'attivazione dell'autotutela amministrativa, all'esito del rilievo del difensore civico, fa cessare l'eventuale materia del contendere in ambito giurisdizionale ove il provvedimento di ritiro sia concretamente ed esaurientemente soddisfattivo della pretesa del ricorrente (cfr. art. 23, comma 7°, L. 6 dicembre 1971 n° 1034 e S.M.I.).

Per altro verso, il pronunciamento giurisdizionale in ordine alla legittimità o al merito di un atto o di comportamento amministrativo, contestualmente sottoposti allo scrutinio del Difensore Civico Regionale, costituisce un ineludibile parametro di valutazione per questo determinante, di regola, l'obbligo di conformità.

E' opportuno rimarcare il puntuale assolvimento dell'Ufficio in ordine ai poteri sostitutivi intestati al Difensore Civico Regionale sia dal legislatore statale (art. 136 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) sia da quello regionale (art. 30, comma 10, L.R. 23 aprile 2004 n° 11).

La prima fattispecie attiene all'intervento commissariale a fronte del generale ritardo o della generale omissione di atti obbligatori per legge da parte dell'ente locale e l'intervento può essere adottato a prescindere dall'assenso di quest'ultimo.

La seconda fattispecie, circoscritta alla strumentazione urbanistica, viene adottata sempre a fronte di una determinazione volitiva dell'ente locale in presenza di situazioni di pressoché totale incompatibilità dei membri dell'organo consiliare: incompatibilità che impedisce l'adozione e l'approvazione di detta strumentazione e crea la paralisi parziale dell'attività amministrativa.

Il riscontro dell'esercizio anche di tali funzioni, ancorché riferite ad attività degli enti locali e perciò esulanti dall'ambito di applicazione dell'art. 16 L. 127/97, sembra fondatamente autorizzato proprio dalla matrice (parimenti) statale della fonte normativa legittimante ossia il Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000 art. 136).

E' importante rimarcare che la legge dello Stato individua nell'organo regionale di garanzia, ossia il Difensore Civico (in tal senso TAR Veneto 17/5/2012 n° 701), il soggetto deputato all'espletamento di una funzione (quella sostitutiva) prevista a garanzia di imprescindibili esigenze di unitarietà del sistema giuridico.

Nella stessa prospettiva va poi riferita la puntuale attuazione delle funzioni giustiziali del Difensore Civico Regionale in materia di riesame per l'accesso ai documenti amministrativi ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n° 241.

Molto si discute sui poteri di cui dispone l'organo tutorio.

Secondo un certo orientamento essi corrisponderebbero solo a funzioni non autoritative (persuasione, convincimento etc.)

La tesi non è convincente.

Ove la legge intesta all'organo le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento (si veda in tal senso l'art. 63, 1° comma, lett. a) dello Statuto Regionale del Veneto così come l'art. 11 D.lgs. 267/2000), è chiaro che tali condizioni debbono essere assicurate in termini di concretezza ed effettività attraverso il riconoscimento degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi.

Incombe, perciò, all'amministrazione intimata (nel caso di specie, quelle periferiche dello Stato) l'obbligo giuridico di uniformarsi ai rilievi del Difensore Civico salvo adeguatamente motivando le ragioni per cui si discosta da essi.

Del resto, in ambito più generale, la giurisprudenza non ha dubitato che, anche in assenza di espresse previsioni di legge, le autorità indipendenti potessero esercitare il potere demolitorio in ordine ad atti oggetto di vigilanza (si pensi all'esempio dell'annullamento delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi Attestazione da parte dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici).

La stessa giurisprudenza riconosce ai soggetti titolari della funzione di vigilanza amministrativa il potere commissariale verso gli enti vigilati anche in assenza di previsione normativa in quanto tale potere deve ritenersi immanente alla funzione (TAR Puglia, sez. I, 9 luglio 2009 n° 1803).

E', allora, profonda convinzione dello scrivente che l'esclusivo attingimento all'aspetto tecnico-giuridico delle vertenze (in quanto anche suffragato dalla giurisprudenza e dalla dottrina) è senz'altro quello maggiormente soddisfattorio e, perciò, di maggiore utilità per il cittadino esponente.

In tal senso, ogni soluzione (favorevole o sfavorevole) per l'esponente che si distaccasse da tali ambiti violerebbe indubitabilmente il principio di legalità secondo cui tutti gli atti amministrativi (compresi quelli di vigilanza e controllo) debbono soggiacere alla legge.

controllo verso le amministrazioni periferiche dello Stato costituisce, per un verso, un chiaro indice e, per altro verso, un efficace antidoto anche della incipiente crisi economica.

Infatti, secondo quanto riferito in precedenza, la risoluzione a titolo gratuito di vertenze anche particolarmente complesse in ambito giuridico consente un palese risparmio di spese al cittadino: tale complessità dipende anche da una legislazione (quella che presiede agli atti oggetto del controllo) non sempre caratterizzata da chiarezza e linearità di coerenza.

In tale prospettiva, si rimanda a quanto riferito nelle precedenti relazioni sia al Consiglio Regionale del Veneto sia ai Presidenti di Camera e Senato in ordine all'utilità dell'art 11 della L.R. 28/88 per il quale la pendenza o l'insorgenza del ricorso giurisdizionale o amministrativo non esclude né limita l'intervento del Difensore Civico Regionale.

Va segnalato che il generalizzato uso degli strumenti informatici (*internet, google*, eventuali siti normativi e giuridici) ha determinato un notevole "salto di qualità" nella formulazione degli esposti e dei ricorsi; per vero, l'istanza al Difensore Civico Regionale è, come si è detto, assimilabile ad un ricorso atipico mentre il riesame in materia di accesso può qualificarsi come ricorso gerarchico improprio.

Il cittadino, tramite tali strumenti, acquisisce una grande facilitazione alla conoscenza delle fonti normative (leggi e regolamenti) ed a eventuali strumenti interpretativi delle stesse (circolari, direttive) ed è perciò agevolato ad esporre in termini chiari e precisi l'esposto o il ricorso al Difensore Civico Regionale.

Tale condizione è utilissima per l'Ufficio perché consente un immediato o (quanto meno) rapido inquadramento della problematica sia in punto di fatto sia in punto di diritto, condizione essenziale ed imprescindibile per la soddisfacente ed esauriente risoluzione della vertenza.

Si procede all'allegazione di alcune tra le più significative questioni trattate ordinate per segmenti di materia.

Con sensi di distinto ossequio.

IL DIFENSORE CIVICO
(Dr. Roberto Pellegrini)



Conteggio per esito ed ente di riferimento

03-mag-13

Selezione dal 01/01/2012 al 03/05/2013

Descrizione	in attesa di soluzione	istanza non soddisfatta	istanza soddisfatta	richiesta non pertinente	ritiro della pratica	trasmessa ad altra istituzione	neutra	parzialmente positiva	parzialmente positiva	TOT.
-------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------	--------	-----------------------	-----------------------	------

Camera di Commercio										
Camera di Commercio			1							1
Camera di Commercio di Vicenza.			2							2
CCIAA di Verona			1							1
Camera di Commercio			5							5
Agenzia del Territorio			1							1

Descrizione	in attesa di soluzione	istanza non soddisfatta	istanza soddisfatta	richiesta non pertinente	ritiro della pratica	trasmessa ad altra istituzione	neutra parzialmente positiva	parzialmente positiva	TOT.
*Enti Nazionali									
Amministrazione giudiziaria									
AVIS			1						1
ENI Carburanti			1						1
Federconsumatori							1		1
Amministrazione giudiziaria			2				1		3
Autostrade									
ANAS			2						2
Autostrade S.P.A.			1						1
Autostrade			3						3
Aziende di Servizi									
ACI			1						1
ENEL			7				1		8
Ferrovie dello Stato			1				1		2
FF.SS.			1						1
Gas Energia			1						1
ITALGAS			1						1
Poste Italiane S.p.A.			2				3		5
Poste Italiane S.p.A.			2				1		3
R.F.I.			1						1
RAI			1						1
RAI			2						2
Telecom			1				2		3
Telecom Italia			1				3		4
Aziende di Servizi			22				11		33
Istituti di Previdenza e Assistenza									
ENPAM - Roma							1		1
I.N.P.S.			2				2		4
INAIL			4						4
INPDAP			1				1		2
inps			3				1		4
INPS			6						6
INPS			1				1		2
INPS di Roma			1						1
INPS di Verona.							1		1
Istituti di Previdenza e Assistenza			18				7		25

Descrizione	In attesa di soluzione	istanza non soddisfatta	istanza soddisfatta	richiesta non pertinente	ritiro della pratica	trasmessa ad altra istituzione	neutra	parzialmente positiva	parzialmente positiva	TOT.
*Enti Nazionali										
Ministeri										
Agenzia del Demanio			1				1			1
Avvocatura dello Stato							1			1
I.N.P.S. di Roma			1							1
Ministero			5				3			8
Ministero degli Interni			4				1			5
Ministero dei Trasporti							1			1
Ministero del Lavoro			1							1
Ministero della Pubblica Istruzione			1							1
Ministero della Sanità							1			1
Ministero dell'Ambiente							1			1
Ministero delle Finanze										1
Ministero dell'Interno			1							1
Ministero di Grazia e Giustizia			2							2
Ministero Istruzione			1							1
Ministero Pubblica Istruzione			1							1
Motorizzazione Civile			4							4
Prefettura di Vicenza			1							1
Questura			3							3
Questura di Venezia			1							1
Sovrintendenza Beni Artistici			1							1
Ministeri			29				9			38
Ordini Professionali										
Consiglio Ordine Avvocati di Venezia							1			1
Ordini Professionali							1			1
*Enti Nazionali			74				29			103

Descrizione	in attesa di soluzione	istanza non soddisfatta	istanza soddisfatta	richiesta non pertinente	ritiro della pratica	trasmessa ad altra istituzione	neutra parzialmente positiva	parzialmente positiva	TOT.
Agenzia delle Entrate									
Agenzia delle Entrate									
agenzia delle entrate			5						5
Agenzia delle Entrate della Regione del Veneto			1						1
Equitalia			4	1					5
Equitalia			1						1
Ufficio delle Entrate di Venezia			1						1
genzia delle Entrate			12	1					13
Agenzia delle Entrate			12	1					13

Descrizione	in attesa di soluzione	istanza non soddisfatta	istanza soddisfatta	richiesta non pertinente	ritiro della pratica	trasmessa ad altra istituzione	neutra	parzialmente positiva	parzialmente positiva	TOT.
Enti diversi										
Altri Enti										
INPDAP centrale			1							1
ABACO			1							1
Accademia di Belle Arti			1							1
			1							3
AFAM			1							1
AGEC			1				2			3
Agenzia delle Entrate di Venezia			1							1
ANAS			1							1
BIM GSP BL			2							2
Comando vigili del fuoco di Verona			1							1
Conservatorio			1							1
Direzione Didattica			1							1
ENI			2				2			4
ENPAM			1							1

Descrizione	in attesa di soluzione	istanza non soddisfatta	istanza soddisfatta	richiesta non pertinente	ritiro della pratica	trasmessa ad altra istituzione	neutra parzialmente positiva	parzialmente positiva	TOT.
Enti diversi									
Gestore di telefonia			4				1		5
Gestore di telefonia									
Ministero delle Finanze									
Agenzia delle Entrate		4					1		5
Ministero delle Finanze		4					1		5
S.p.a.									
Bluenergy SpA		1							1
E-On SpA		1							1
Omnitel		1							1
Trenitalia		2							2
S.p.a.		5							5
Enti diversi		80		1		1	35		117
INPS									
INPS		8			1		1		10
INPS		8			1		1		10
INPS		8			1		1		10
Internazionale									
Internazionale		1							1
Pubblica Amministrazione Internazionale		1							1
Internazionale		1							1

Descrizione	in attesa di soluzione	istanza non soddisfatta	istanza soddisfatta	richiesta non pertinente	ritiro della pratica	trasmessa ad altra istituzione	neutra parzialmente positiva	parzialmente positiva	TOT.
società telefoniche									
telefonia									
Omnitel			1						1
telefonia			1						1
società telefoniche			1						1

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

U del 02/05/2013 Prot.: 0000425 Titolaro 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.2383410

Allegati
VIA FAX

Spett.le Prefettura U.T.G. di Padova
P.zza Antenore 3
35121 Padova
FAX 049.833550

Spett.le Comando Polizia Locale
del Comune di Conselve (PD)
Piazza XX Settembre n. 9
Fax 049.9513007

e. p. c.

Al Signor

OGGETTO: Istanza n. 156/2013– Ricorso al Prefetto presentato il 30.01.2012 avverso contravvenzione del 12.01.2012 – “*Provvedimenti del Prefetto*” ex art. 204 Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Richiesta chiarimenti.

Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 63, comma 1, lettera a), dello Statuto Regione Veneto e ex art. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto, allegato in copia con la relativa documentazione, la scrivente Autorità Garante chiede i cortesi chiarimenti nonché gli utili parametri di valutazione del caso, considerate le doglianze e richieste dell'esponente.

Al fine della corretta soluzione del caso si deve considerare che l'art. 204 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., al comma 1 prevede espressamente che: “*Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore,*

secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti".

Si rappresenta che la Corte di Cassazione Civile, Sez. II, con sentenza n. 10386 del 22.04.2008 (ud. del 09-01-2008), Ufficio Territoriale del Governo di Potenza c. C.A. (rv. 602816), ha dichiarato che "Il provvedimento emesso dal prefetto "ex" art. 204 cod. strada (si tratti di ordinanza sia ingiuntiva del pagamento della sanzione sia di archiviazione degli atti) ha - diversamente dall'ordinanza ingiunzione emessa "ex" art. 18 legge 24 novembre 1981 n. 689 per le violazioni non previste dal codice della strada - natura di provvedimento decisorio su ricorso amministrativo proposto dall'interessato, ai sensi dell'art. 203 cod. strada, avverso il verbale di accertamento dell'illecito. Tale natura, che emerge anche testualmente dalla lettera dell'art. 203 cod. strada che parla espressamente di "ricorso al prefetto", esclude che possano essere adottati provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio in via di autotutela. (Rigetta, Trib. Lagonegro, 25 Settembre 2003)".

Ciò posto, la scrivente resta in attesa di cortese riscontro a breve e di conoscere le determinazioni del caso, di cui deve essere data comunicazione diretta anche all'esponente.

Con osservanza.


IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini




NB: Si fa seguito che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI
156/13 - Sig.
intervento ex art. 65, co. 1, lett. a) Statuto reg.le
e ex art. 7 e ss. della L.R. n. 28/88

24/09/2013
Avv. Simona Vascellari


IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Della Pria





Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo
Area III – Ufficio Ricorsi

151 1541/13
Vercellotti

Prot. 2729/2012/Ricorsi-Area III
U. 16930/2013

Padova, 7 maggio 2013



AL DIFENSORE CIVICO
VIA BRENTA VECCHIA 8
30171 MESTRE VENEZIA

AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI
CONSELVE

E p.c.

AL SIG.

OGGETTO: Ricorso di _____ avverso il verbale n. 03081 del 12/01/2012
elevato dal Comando Polizia Locale di Conselve.


In relazione al ricorso in oggetto, si comunica che, visti gli atti d'ufficio
relativi, il ricorso si intende accolto ai sensi dell'art. 204 comma 1°/bis del Codice
della Strada.

Il Dirigente dell'Area III
Vice Prefetto Vicario
(D.ssa F. Tacchini)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.2383410Allegati
VIA FAX

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 05/11/2012 Prot.: 0001243 Titolarlo 1.10.7.7
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le
Commissariato di
Polizia di Stato
Corso del Popolo n. 973
30015 Chioggia
Fax 041.5533810

e. p. c.

Spett.le ATER di Venezia
Resp. Uff. Autogestioni e
Condomini
c.a. Arch. Scarpa Franca
Dorsoduro 3507
30123 Venezia
FAX 041.5237994

Al Sindaco del
Comune di Cavarzere
e c.a. Servizi Sociali
Via Umberto I°, 2
30014 Cavarzere (VE)
FAX 0426.310757

Spett.le

OGGETTO: Istanza n. 760/2012 – Segnalazione di comportamenti rilevanti in materia di ordine pubblico con nota pervenuta a prot. n. 1189 del 22.10.2012 – Applicazione art. 1 R.D. 18.06.1931, n. 773.

Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e artt. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

In esito all'esposto in oggetto, ricevuto a prot. n. 1189 del 22.10.2012 ed allegato in copia alla presente per comodità d'immediata ricognizione, lo scrivente organo tutorio rimette all'intestata Autorità di Pubblica Sicurezza le asserzioni degli esponenti con integrale assunzione di relativa responsabilità da parte degli stessi in ordine alla rispondenza al vero.

In ambito generale, si rappresenta che l'art. 1 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS) ha previsto espressamente, ai commi n. 1 e 2, che "L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati".

Il titolo I del R.D. 6.05.1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS), avente ad oggetto *"Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione"*, all'art. 5 ha stabilito che *"Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art. 1 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione"*.

Il successivo art. 6 del citato R.D. n. 635/1940 individua le modalità applicative di quanto disposto dall'art. 5.

Si rimarca (sempre nei suddetti termini di assunzione di responsabilità) l'evocazione di asseriti *"Comportamenti incivili"* verso soggetti minori (minacce di lesioni gravissime) per i quali esiste tutela riconosciuta dall'ordinamento vigente.


Ciò posto, la scrivente Autorità resta in attesa di cortese riscontro anche in ordine alle eventuali successive determinazioni del caso, compatibilmente con la richiamata normativa in materia di ordine pubblico.

Con osservanza.


IL DIFENSORE CIVICO
Dott. *Roberto Pellegrini*

30/10/2012

Avv. Simonetta Vascellari



IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria



30/10/12

NB: Si fa presente che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI

760/12 – Segnalazione assegnatari

Intervento ex art. 16 L. 17/97 e
art. 7 e ss della L. n. 28/1988



QUESTURA DI VENEZIA
Commissariato di P.S. di Chioggia
 ☎ 041/5533811 - fax 041/5533810

fu. Valleri
15/11/12
104

Cat. Q.2.4/12/CRIM.

Chioggia, 8 novembre 2012

OGGETTO: Esposto presentato da:

_____, Via _____ n. _____, sita in _____), Località _____

nei confronti di:

Via _____, residente a _____), Località _____

AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI **CAVARZERE (VE)**

AL SINDACO DEL COMUNE DI **CAVARZERE (VE)**

e, p.c.:



ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE VENETO
 Via Brenta Vecchia n. 8 - **VENEZIA-MESTRE**

Per l'opportuna e cortese trattazione, si trasmette l'accluso esposto qui presentato dagli assegnatari dell'_____) di Cavarzere (VE) nei confronti di _____, una delle assegnatarie rispondente al nome di _____, essendo la vicenda in questione ambientata al di fuori della competenza territoriale di questo Commissariato di P.S., con preghiera, a formalità adempiuta, di restituire direttamente l'atto all'Ufficio del Difensore Civico in indirizzo.

In proposito, per tale ultimo Ufficio, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del T.U.L.P.S. richiamato nella comunicazione con la quale è stato qui trasmesso l'esposto in premessa indicato, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza, nei comuni ove non sono istituiti commissariati, sono esercitate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.

Il Dirigente
 Commissario Capo
 Dott.ssa *Barbara* NORI



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*P.L. 2.
S. 10

28 SET. 2012

SPEDITO IL _____

■ Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 27/09/2012 Prot.: 0001082 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

(referente del procedimento: il Dirigente avv. Giovanni Dalla Pria
tel. 0412383404)

Spett.le INPS gestione EX INPDAP
Via Ballarin, 42
00142 ROMA

e. p.c. Gentile Signora

OGGETTO: Istanza n. 598/2012. Esposto per rispetto dei tempi procedurali.

Con riferimento all'esposto, pari oggetto, nel richiedere i cortesi ed opportuni parametri di valutazione del caso (alla luce del principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni), si richiedono i tempi di conclusione del procedimento amministrativo rivenienti dalla L. 7 agosto 1990 n. 241.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
dr. Roberto Pellegrini

ISTANZE DALLA PRIA
Istanza n. 598/2012 Dalla Pria -
Istanza n. 598/2012 Richiesta informazioni
GDP/sg
IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



15.598/12
D.R.

Gestione ex Inpdap

Ufficio: II
D.C. PREVIDENZA

INPS – Gestione ex INPDAP
D.C. Risorse Umane – Off. IV
Contenzioso e Disciplina
S E D E

e p.c. Consiglio Regionale del Veneto
Uff. del Difensore Civico
VIA BRENTA VECCHIA 8
30171 VENEZIA MESTRE



OGGETTO: Istanza n.598/2012. Esposto per rispetto dei tempi procedurali
, nata il

Per i provvedimenti di competenza e diretto riscontro all'Ufficio del Difensore Civico in indirizzo, si trasmette l'unita istanza dallo stesso pervenuta in data 02.10 u.s., relativamente a quanto in oggetto.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria CARAVAGGIO)

Romana PANDOLFINI

11/10/12
Romana Pandolfini

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



31175

P.P.

DC

19/11/12

ke

wje

Gestione ex InpdapDIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE
Ufficio IV - Normativo Contenzioso Disciplina
Area Credito e Benefici Sociali ai Dipendenti

Consiglio Regionale del Veneto

I del 13/11/2012 Prot.: 0021126 Titolario 1.10.7
CRV CRV spc-UPAInpdap - INPDAP
AOO-DC RIS.UMANE - D.C. RISORSE UMANE
Riservato Disciplina
Prot. n. 0000306 - 30/10/2012 - USCITA

Inpdap 002696535100

Consiglio Regionale del Veneto
Ufficio del Difensore Civico
Via Brenta Vecchia, 8
30171 Venezia Mestre

E p.c.

Sig.ra

Via

OGGETTO: Istanza n.598/2012. Esposto per rispetto dei tempi procedurali.

In riscontro alla nota prot. 001082 del 27/9/2012 di pari oggetto, pervenuta a questo Ufficio il 22/10/2012, si rappresenta che la scrivente non è a conoscenza della questione per la quale è stato investito codesto Difensore Civico e pertanto non è nelle condizioni di fornire una risposta puntuale o di inoltrare eventualmente la nota stessa alla Direzione Centrale competente, non essendo rilevabile a quale prestazione Inpdap ci si riferisca.

Si invita pertanto codesto Ufficio a specificare quanto richiesto.


Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
(dott.sa Isabella Pioli)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

 Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
U del 06/12/2012 Prot.: 0001390 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

10 DIC. 2012
SPEDITO IL _____

(referente del procedimento: il Dirigente avv. Giovanni Dalla Pria
tel. 0412383404)

All. vari

Racc. A.R.

Spett.le INPS gestione EX INPDAP
Direzione Centrale Risorse Umane
Ufficio IV, Normativo Contenzioso
Disciplina Area Crediti e Benefici sociali
Ai Dipendenti
Via Ballarin, 42
00142 ROMA

e, p.c. Gentile Signora

OGGETTO: Istanza n. 598/2012. Esposto per rispetto dei tempi procedurali.


Con riferimento alla V.S. nota del 30/10/2012 prot. 306. pari oggetto, si rimette copia dell'intera documentazione in giacenza contenente i tratti identificativi della prestazione INPDAP richiesta dall'esponente.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
dr. Roberto Pellegrini

Gestione ex Inpdap
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

002680862200 depduj
Inpdap 002768089700



Prof. n. 0021110 - 21/12/2012 - USCITA
REGISTRO UFFICIALE
AOO-DC RIS UMANE - D.C. RISORSE UMANE
Inpdap - INPDAP

Ufficio difensore civico Regione Veneto
I del 04/01/2013 Prot.: 0000001 Titolario 1.10.4
CRV UFDICIRV spc-SUDC

All'Ufficio III
della D.C. Risorse Umane

SEDE


e.p.c.

→ Al Difensore Civico
Consiglio Regionale Veneto
VIA BRENDA-VECCHIA 8
30171 - VENEZIA - MESTRE

OGGETTO: Istanza 598/2012

In merito alla istanza della dipendente in oggetto, erroneamente trasmessa presso questo Ufficio, si trasmette la richiesta del Difensore civico allegata in atti per il seguito di competenza.

Am. P. M. M.
2/1/13


Il Dirigente
Dott. Isabella PIOLI



Preg.mo Avv. Giovanni Dalla Pria
Difensore Civico presso
Consiglio Regionale del Veneto
Via Brenta Vecchia, 8
30171 VENEZIA-MESTRE

e, p.c.
ALL'INPS GESTIONE EX INPDAD
Al Dr. De Sabbata Marco
Dir. Gen. Sede Provinciale di
Venezia

C.so del Popolo, 93

30170 MESTRE - VENEZIA

Alla Sig.ra

Via -

Am. P. ON LW
8/3/13 n

OGGETTO: Istanza 598/2012 – Sig.ra

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 24/12/2012, si fa presente che al fine di chiarire, definitivamente, ogni dubbio riguardo la determinazione del quinto pignorabile prelevato mensilmente dalle competenze stipendiali erogate alla
dall'anno 2000 in poi, si ribadisce che il calcolo dello stesso viene effettuato da questo Istituto, seguendo quanto dettato dal D.P.R 180 del 1950 e successivamente al 2005, da quanto stabilito dalla Legge 80 del 2005.

Ne consegue che, la quota cedibile di L. 398.579 (€ 205,85), quantificata all'atto dell'esecuzione del primo pignoramento avvenuto in data 27/06/2000, è stata rideterminata nel corso del decennio 2000 – 2010 ogniqualvolta sia stata eseguita una nuova procedura, giungendo alla trattenuta tutt'ora in corso di € 272,00.

Pur avendo già fornito, per le vie brevi e con mail del 21/11/2011, le informazioni richieste dalla dipendente, si elencano qui di seguito tutte le procedure attivate nei suoi confronti, con l'indicazione di inizio e fine delle relative trattenute:

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso (ATER) :

(Pignoramento notificato in data 11/05/2000)

€ 4.765,63	L. 9.227.544	Importo ordinanza di assegnazione compresa IVA, CPA e Interessi
		Rata trattenuta L. 398.579 (€ 205,85)
		Importi trattenuti da giugno 2000 a maggio 2002

Policlinico San Marco S.p.A. – Casa di Cura Privata:

(Pignoramento notificato in data 26/05/2003)

€ 2.008,08	L. 3.888.185	Importo ordinanza di assegnazione compresa IVA, CPA e Interessi
		Rata trattenuta L. 396.935 (€ 205,00)
		Importi trattenuti da giugno 2003 a marzo 2004

S.p.A. Generali Properties:

(Pignoramento notificato in data 06/10/2003)

€ 10.407,80	Importo ordinanza di assegnazione compresa IVA, CPA e Interessi	
	Rata trattenuta € 221,00	
	Importi trattenuti da aprile 2004 a marzo 2008	

I.N.P.D.A.P. :

(Pignoramento notificato in data 03/08/2006)

€ 18.807,04	Importo ordinanza di assegnazione esclusi accessori da quantificare	
	Rata trattenuta € 272,00	
€ 13.481,00	Importo trattenuto da giugno 2008 a dicembre 2012	
€ 5.326,04	Residuo da prelevare esclusi interessi legali da quantificare	

F.B.S. S.p.A. :

(Pignoramento notificato in data 25/01/2009)

Importo oggetto di pignoramento € 10.192,31. Resa dichiarazione di terzo in data 25/02/2009 – In attesa di relativa ordinanza di assegnazione.


Per quanto riguarda le decurtazioni "selvagge ed infinite" effettuate sulle competenze corrisposte alla Sig.ra dal 1999 al 2003 si evidenzia che in

tale periodo sono state effettuate trattenute a vari titoli, di natura sia volontarie che forzosa; il netto mensile "irrisorio" (da 300 euro a 7/800) definito dalla dipendente, deriva piuttosto che da trattenute non dovute, da decurtazioni stipendiali scaturite da molteplici causali di assenza (ore non lavorate, periodi di aspettativa senza assegni e malattie, nonché riduzioni del compenso incentivante dovute al mancato raggiungimento delle presenze utili al pagamento dell'incentivo sulla produttività in misura intera) che vanno ad incidere notevolmente sulla prestazione lavorativa.

L'imprevedibilità delle causali di assenza, in alcuni casi, potrebbe non aver consentito l'adeguamento immediato delle trattenute sul cedolino stipendiale (calcolate sul tabellare) in relazione al servizio effettivamente prestato nel corso del mese.

A riscontro di quanto dichiarato nella presente nota, la S.V. troverà, in allegato, copia di tutti gli atti notificati allo scrivente.

IL DIRIGENTE
Dr. Alberto STRACUZZI



DC.Segreteria**Da:****Inviato:** lunedì 11 febbraio 2013 13.50**A:** DC.Struttura**Oggetto:** pratica n. 598/2012 w/inps ex inpdap187.598/12
D.P.

Spettabile Difensore Civico ho ricevuto la risposta del Direttore Generale Roma.
Ringrazio per l'aiuto, senza il Suo intervento, credo che la dichiarazione inviata, non mi sarebbe mai pervenuta.

Accetto la risposta così come inviata.

Ringrazio e porgo Distinti Saluti

**** Riservatezza / Confidentiality ****

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di trasferirle al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio, vi preghiamo di voler cortemente avvertire il mittente e distruggere o bruciare il messaggio.


According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the message to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of the same information is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by email.

Aut. P. Alt. Am
11/2/13
h



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 27/09/2012 Prot.: 0001083 Titolario 1.10.7.4
CRV UFDICIRV spc-SUDC

(referente del procedimento: il Dirigente avv. Giovanni Dalla Pria
tel. 0412383404)

All. 1

Spett.le Agenzia delle Entrate di Thiene
c.a. dr. Maniscalco Ignazio
Via Vanzetti, 1
36016 THIENE (VI)

e. p.c. Egregio Signor

OGGETTO: Istanza n. 597/2012. Rispetto tempi conclusione del procedimento art. 16 L. 15 maggio 1997 n. 127.

Con riferimento all'esposto segnato a margine di cui si rimette copia per comodità d'immediata ricognizione, nel richiedere le cortesie assicurazioni del caso, si richiamano, per quanto di competenza, i principi di buona fede e affidamento ex art. 10, commal°, L. 27 luglio 2000 n. 212 cui è improntato il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
dr. Roberto Pellegrini

R.S.

28 SET. 2012
SPEDITO IL _____





Direzione Provinciale di Vicenza

Ufficio Territoriale di Thiene

Thiene, 26 novembre 2012

RACCOMANDATA



 16/11/12 e.p.c.

Al CONSIGLIO REGIONALE DEL
 VENETO
 Ufficio del Difensore Civico
 Via Brenta Vecchia, 8
 30171 VENEZIA – MESTRE
 c.a. Avv. Giovanni Dalla Pria

Prot. n.: 102141

Rif.: vostro prot. n. 1083 del 27/09/2012

OGGETTO: Istanza n. 597/2012. Rispetto tempi conclusione del procedimento art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

In riscontro alla nota a margine, con la quale codesto Ufficio del Difensore Civico ha chiesto assicurazioni del caso in merito all'esposto del sig. _____, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, è necessario premettere che l'istituto del rimborso delle imposte emergenti da dichiarazione è disciplinato dal DPR n. 602/1973, art. 44. Sulla base delle norme contenute nel citato articolo, il rimborso avviene mediante procedura automatizzata che prevede:

- che l'Ufficio si occupi della liquidazione del rimborso, vale a dire dell'esame della posizione finalizzato alla determinazione della spettanza di quanto richiesto;
- che la materiale erogazione del denaro venga affidata ad Uffici Centrali di questa Amministrazione che provvedono in base alla disponibilità dei fondi.

In secondo luogo, si rappresenta che in presenza di contribuenti deceduti, gli eredi sono chiamati ad autocertificare la loro qualità di eredi e ad individuare uno tra essi al quale conferire delega per la riscossione del rimborso (tecnicamente, si parla di "voltura" del credito spettante al soggetto deceduto). A tal proposito, è opportuno evidenziare che l'erogazione del rimborso non potrà essere effettuata *sic et simpliciter* nei confronti del sig. _____ ma ad uno degli eredi specificatamente individuato.

Un terzo elemento da porre in evidenza, sempre nell'ottica dei principi di buona fede e affidamento cui è improntato il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, è che un Ufficio Territoriale come lo scrivente si trova a lavorare ogni anno dalle 600 alle 700 posizioni, che vengono tendenzialmente esaminate in ordine cronologico.

Tanto premesso, si evidenzia quanto segue.

- Con riferimento all'anno di imposta 2008, il contribuente ha presentato nel corso dell'anno 2009 una dichiarazione modello 730 nel quale risultano già evidenziate spese di ristrutturazione edilizia. Data la tipologia di modello dichiarativo (modello 730), il credito IRPEF emergente dalla dichiarazione (€ 953) è stato rimborsato dal sostituto di imposta (INPS) unitamente alla erogazione di una delle rate di pensione dei mesi di luglio o agosto 2009 e nulla è più dovuto.
- Con riferimento all'anno di imposta 2009, è stata presentata nel corso dell'anno 2010 la dichiarazione modello UNICO. Essendo il contribuente deceduto in data 30/03/2010, la dichiarazione è stata presentata dall'erede. Nella citata dichiarazione risultano già evidenziate spese per ristrutturazione edilizia e il credito IRPEF è stato liquidato e confermato. Per quanto detto sopra, per la riscossione di questo rimborso gli eredi dovranno individuare e delegare uno di essi e questo Ufficio ha già provveduto ad inviare al firmatario della dichiarazione, sig.ra comunicazione in tal senso.
- Per l'anno di imposta 2010, non risulta presentata alcuna dichiarazione. A tal proposito, si evidenzia che un credito di imposta collegato a spese detraibili in dichiarazione può essere chiesto a rimborso solo esponendo tali spese in una dichiarazione validamente presentata.

A margine di quanto rappresentato, è appena il caso di evidenziare come tutte le informazioni sopra riportate dovrebbero già essere nella disponibilità del sig.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO


Ignazio Maniscalco

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Eugenio Amilcare



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 25/02/2013 Prot.: 0000212 Titolare 1.10.7.3
CRV UFDICIRV spc-SUDC

VICENZA - VICENZA

(referente del procedimento: il Dirigente avv. Giovanni Dalla Pria
tel. 0412383404)

All. 2

All'Ufficio Cittadinanza
c/o Prefettura di Vicenza
Contrà Gazzole, 6
36100 VICENZA

e p.c. Egregio Signor

OGGETTO: Istanza n. 3/2013. acquisto cittadinanza italiana.

In esito all'esposto, pari oggetto, di cui si rimette copia, si richiedono i cortesi ed opportuni parametri di valutazione del caso in ordine al rispetto dei tempi procedimentari qualificati in termini risarcitori dalla giurisprudenza evocata ed allegata.

Si evidenzia che il diritto soggettivo ex art. 5 L. 5 febbraio 1992 n. 91 matura all'esito dell'utile decorso dei termini (non del procedimento di concessione dello *status civitalis* ma) di permanenza nel territorio nazionale.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
dr. Roberto Bellegrini

26 FEB. 2013
SPEDITO IL _____

R.S.

IST. 3/13
D.P.

Prefettura di Vicenza
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 6573/2010 Area IV- Citt.

Vicenza, 5 marzo 2013

AI CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Ufficio del Difensore Civico
Via Brenta Vecchia n. 8
30175 **VENEZIA - MESTRE**

e, p.c. Alla Sig.a .

OGGETTO: Sig. , nata a () il :
Cittadinanza

In relazione allo scritto pervenuto in data 28.02.2013, si fa presente che la domanda di acquisto della cittadinanza italiana, presentata dalla persona in oggetto indicata, è stata definita con il relativo decreto di concessione.


Si precisa, inoltre, che il provvedimento in questione è stato inviato al comune di Montegalda, in data 07.02.2013, per la notifica ed il giuramento.

IL DIRIGENTE DELL'AREA IV
VICE PREFETTO
(Carletti)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

 Ufficio Difensore Civico Regionale Veneto
U del 18/02/2013 Prot.: 0000183 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Venezia-Mestre,

(Referente del procedimento: il Dirigente avv. Giovanni Dalla Pria
tel. 0412383404)

Rel. Stato

Spett.le Amm.ne Autonoma
dei Monopoli di Stato
Ufficio Regionale del Veneto
e Trentino Alto Adige
SEDE DI VENEZIA

Spett.le Cam. di Commercio
di Vicenza
Via E. Montale 27
36100 VICENZA

Spett.le Equitalia Nord S.P.A
Via medici 13
36100 VICENZA

E P.C.

Sig.

OGGETTO: iscrizione a Camera di Commercio di titolari di rivendita di generi di monopolio. D. Lgs. 31/3/1998 n° 114 art. 4. Esposto ex art. 16 L. 15 maggio 1997 n° 127.

In esito all'esposto segnato a margine di cui si rimette copia per comodità d'immediata ricognizione, nel richiedere i cortesi ed opportuni parametri di valutazione del caso, si osserva quanto in appresso.

In ambito generale, com'è noto, ove il titolare di rivendita di generi di monopolio operi il solo smercio di questi con esclusione di ulteriori tipologie, non trova applicazione la normativa di riforma della disciplina relativa al settore del commercio (art. 4, 2° comma, lett. b) D.lgs. 114/98).

Si veda, in tale prospettiva, anche l'art. 13, 1° comma, D.Lgs. 114/98.

Ne discende, dunque, anche l'insussistenza dell'obbligo di dare comunicazione al sindaco per l'inizio di ogni attività commerciale (in tal senso, Cons. St., sez. I, 25/5/2006 n° 12412).

Sempre in ambito generale, nel segno di quanto asserito dall'esponente, l'attività (e il comportamento) dell'Amministrazione difforni rispetto a precedenti indicazioni si prestano a sostanziare il principio di buona fede cui deve essere improntata l'azione pubblica.

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che "nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, l'amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde ... l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel


cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (Cons. St., sez. IV, 3536/2008).


Tanto si rappresenta per quanto di competenza

Con osservanza

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Roberto Pellegrini



Camera di Commercio
Venezia181.77/13
D.P.

Venezia, 14.03.2013

Prot. n. 0016253 / MM/te

Egr. Sig.
Dr. Roberto Pellegrini
Difensore Civico
della Regione del Veneto
Via Brenta Vecchia, 8
30171 MESTRE VE

e, p.c.

Gent. Sig.

EQUITALE NORD SPA
Via Medici, 13
36100 VICENZA VI

Oggetto: iscrizione a Camera di Commercio di titolari di rivendita di generi di monopolio. D.Lgs 31/03/1998 n. 114 art. 4. Esposto ex art. 16 L. 15 maggio 1997 n. 127.

Gentile dr. Pellegrini,

in risposta alla sua del 18 febbraio 2013, le segnaliamo che la questione sollevata dal sig. riguardo l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione nel Registro delle imprese delle attività di rivendita di soli generi di monopolio è irrilevante ai fini dell'assoggettamento al diritto annuale, che è tributo dovuto dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese e prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività e dai motivi per i quali le imprese si sono iscritte (DM 359/2001). L'iscrizione, infatti, non avviene mai d'ufficio, ma solo su comunicazione (richiesta) dell'impresa.

In ogni caso le segnaliamo – per sola completezza d'informazione – che le attività in capo all'impresa individuale, iscritta nel Registro Imprese e annotata nel REA con numero 147979 sono le seguenti:

- distributore di carburanti dal 20/9/1973 (*attività per la quale il sig. non ha mai comunicato la cessazione: colpa dell'Amministrazione pubblica?*);
 - coltivazioni di seminativi e allevamento di bovini dal 20.01.1983
- come potrà riscontrare nella visura storica allegata.

Riguardo il principio di buona fede cui si deve improntare l'attività dell'Amministrazione pubblica, si segnala che la Camera di commercio ha sempre inviato a tutte le imprese obbligate e quindi anche al sig. _____ – all'indirizzo della sede legale risultante dal Registro delle imprese – una nota informativa che segnalava l'obbligo di pagare il diritto annuale e di pagarlo con versamento F24.


Si ricorda infine che contro le cartelle esattoriali era possibile ricorrere presso la Commissione Tributaria provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica, come specificato in ogni cartella, ma il sig. _____ ha scelto di non avvalersi di questa possibilità. L'esposto al difensore civico della Regione del Veneto non ha effetto sulla validità delle cartelle, validità di cui abbiamo dato conto più volte nelle numerose lettere di risposta inviate al sig. _____ (l'ultima il dicembre scorso).

Per quanto fin qui esposto si ribadisce l'obbligo in capo al sig. _____ di pagare il diritto annuale fino al 2007 compreso e l'obbligo conseguente di pagare sanzioni e interessi per i mancati pagamenti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dr. Michele Marchetto





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041 23834210

Allegati

■ Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 27/03/2012 Prot.: 0000472 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le
Prefettura di Bologna
Via Quattro Novembre 24
40123 BolognaSpett.le
Equitalia Nord Spa
Agente della Riscossione
per la Provincia di Venezia
Via Torino 180
30172 Mestre VE

e. p. c.

Al Signor

OGGETTO: Istanza n. 232/2012 – Estratto di ruolo anno n. Visto .
Spese ordinarie - Cartella Notifica - Richiesta di
chiarimenti.

Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 16 della 15 maggio 1997, n. 127 e ex artt. 7 e
ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto, allegato in copia con relativa documentazione, la scrivente
Autorità Garante chiede i cortesi chiarimenti nonché gli utili parametri di valutazione del caso
considerate le doglianze e richieste dell'esponente.

Ciò posto, la scrivente resta in attesa di cortese riscontro **a breve** alla presente e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso, di cui deve essere data comunicazione diretta anche allo stesso esponente.

Con osservanza.


IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini



NB: Si fa seguito che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali

Atti sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI
232/12 -
intervento ex
art. 7 della L.R. n. 28/88

22/03/2012
Avv. Simonetta Vascellari


IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria


**Equitalia Nord SpA**Via Torino, 180
30172 - Mestre Venezia**Equitalia**Direzione Regionale Veneto
Relazione ContribuentiProt. 77071
del 02/05/12Spett.le **Difensore Civico**
c/o Consiglio Regionale del Veneto
Via Brenta Vecchia, 8
30175 Mestre VEInviata a mezzo mail: dc@consiglioveneto.ite p.c. Spett.le Prefettura di Bologna
Via Quattro Novembre 24
40123 Bologna

Eqr. Sig.

Venezia, 2 maggio 2012

Oggetto: Istanza n. 232/2012 – Estratto di ruolo anno n. isto
Spese ordinarie – cartella
– Richiesta chiarimenti

Nel riscontrare la Vostra nota fax, pari oggetto, Vs. prot. n. 472 del 27/03/2012, con la quale chiedete chiarimenti su quanto argomentato dal sig. si ricorda, che compito dell'Agente della Riscossione è quello di provvedere alla sola esazione, eventualmente anche in via coattiva, con l'obbligo di attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati; infatti la normativa vigente riserva all'Ente creditore la possibilità di rettificare, sulla base di evidenze riscontrate successivamente all'emissione dei ruoli, il contenuto degli stessi attraverso, ad esempio, provvedimenti di sgravio e/o sospensione.

Relativamente alle eccezioni circa la sussistenza ovvero la correttezza dei crediti iscritti a ruolo, Vi invitiamo, dunque, a voler reiterare la domanda all'Ente creditore, in quanto unico titolare del credito.

Nel caso specifico, dopo aver ricevuto il ruolo dalla Prefettura di Bologna, si è provveduto alla regolare notifica della cartella in oggetto, a mezzo raccomandata AR, mediante consegna del plico a familiare convivente con il sig. ' il giorno 15/11/2011.

Per completezza d'informazione si allega copia della relata di notifica.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Vittore Chizzali
Responsabile



151 166/12
Ve scelle

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Prefettura di Bologna

Prot. n. 1000/2012
Area III ter - ruoli

Bologna, 18/04/2012

Al Comando Sezione Polizia Stradale
di BOLOGNA

e. p.c. conoscenza:

Al sig.

C/O Difensore Civico Regione Veneto



Via Brenta Vecchia 8

30175 Venezia Mestre

OGGETTO: Ruolo esattoriale a carico di '.....').

E' qui pervenuta l'unita istanza relativa alla cartella esattoriale emessa nei confronti del nominato in oggetto per il verbale n.

Ciò premesso, tenuto conto che codesto Comando ha provveduto ad iscrivere a ruolo la sanzione di cui trattasi e che i relativi atti non sono conservati presso questo Ufficio, si prega di voler fornire le richieste informazioni direttamente all'autorità garante in indirizzo.

p. IL DIRIGENTE AREA III TER
(Dott.ssa Tavassi)

MODULARIO
L. P. S. - 202



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE

"Emilia Romagna"

di Sezione Polizia Stradale
Bologna

Prot. N.º ID 492407 *Rep. N.º* 221.2

Proposta alla nota del

Dir. Sen. N.º

Bologna, 24 maggio 2012

presso
Difensore Civico Regione Veneto
Via Brenta Vecchia 8
30175 Venezia Mestre

e, per conoscenza,

Prefettura - U.T.G. di Bologna
Area 3^a ter - Uff. Ruoli
Via Quattro Novembre, 24
40123 Bologna (BO)

Oggetto: cartella di pagamento n°
rif. verbale n°
ruolo n°

<<<<<<>>>>

In riscontro alla Vs. istanza di annullamento dell'iscrizione a ruolo indicata in oggetto, si comunica che non può essere accolta, in quanto dalla disamina degli atti si evince che, contrariamente a quanto eccepito, il verbale n° è stato regolarmente notificato in data 16/11/2009, mediante la compiuta giacenza della raccomandata contenente l'atto presso l'Ufficio postale di residenza. Giova comunque precisare che il suddetto verbale, oggetto della cartella esattoriale in argomento, è stato redatto d'Ufficio per la mancata comunicazione dei dati del conducente in riferimento al verbale n° redatto ai sensi dell'articolo 142 comma 8 del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità) ed anch'esso notificato per compiuta giacenza il 23/03/2009.

RF

IL DIRIGENTE

1° Dir. Dott.ssa Simbretta Lo Brutto

Am. Vaulkeri
30/5/12



151/2012
La Corte

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Prefettura di Bologna

Prot. n. 1000/2012
Area III ter - ruoli

Bologna, 18/04/2012

Al Comando Sezione Polizia Stradale
di BOLOGNA

e. p.c. conoscenza:

Al sig.

C/O Difensore Civico Regione Veneto



Via Brenta Vecchia 8

30175 Venezia Mestre

OGGETTO: Ruolo esattoriale a carico di

E' qui pervenuta l'unita istanza relativa alla cartella esattoriale emessa nei confronti del nominato in oggetto per il verbale n.

Ciò premesso, tenuto conto che codesto Comando ha provveduto ad iscrivere a ruolo la sanzione di cui trattasi e che i relativi atti non sono conservati presso questo Ufficio, si prega di voler fornire le richieste informazioni direttamente all'autorità garante in indirizzo.

p. IL DIRIGENTE AREA III TER
(Dott.ssa Tavassi)

R.S.




CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.2383410

Allegati
Via fax

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 25/10/2012 Prot.: 0001215 Titolare 1.10.7.2
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le ENAC
Aeroporto "Marco Polo"
Viale Galileo Galilei
30030 Venezia Tesserà 30/1
Fax 041.2605711

Spett. le Alitalia SPA
Viale Galileo Galilei 1
30030 Venezia (VE)
FAX 041.5416012

e p. c. Signor

e-mail:

OGGETTO: Istanza n. 729/2012 – Carnet Alitalia 99 euro per 12 – Tratta VE/CT – Difficoltà di prenotazione - Richiesta chiarimenti.
Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e artt. 7 e 8 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto, allegato in copia con relativa documentazione, la scrivente Autorità garante chiede i cortesi chiarimenti nonché gli utili parametri di valutazione del caso, considerate le doglianze e richieste dell'esponente.

Si rappresenta che, ad un primo e sommario esame della documentazione acquisita agli atti e trasmessa all'Ufficio dallo stesso esponente, allo stato non

sembrerebbero sussistere nel caso di specie responsabilità per pubblicità ingannevole (ex Dir. CE 2005/29/CE e decreti legislativi n. 145 e 146 del 2 agosto 2007, entrati in vigore il 21 settembre 2007) dell'intestato gestore di pubblico servizio Alitalia, atteso che nell'individuazione de "***I Benefit del Carnet***" è esplicitato chiaramente che l'offerta promozionale in questione "***offre ampia flessibilità nella pianificazione dei tuoi viaggi:.....***"

- ***Sulla Roma-Milano Linate prenotazione fino a 5 giorni prima della partenza previa disponibilità di posto nella classe dedicata***
- ***Su tutte le altre rotte nazionali prenotazione sempre possibile previa disponibilità di posto nella classe dedicata***
- ***Cambio e cancellazione della prenotazione gratuiti fino a 7 giorni prima della partenza del vol, con penale di E. 50 da 6 giorni a 3 ore prima della partenza del volo , previa disponibilità nella classe di prenotazione dedicata.....***”

Il concetto della "***previa disponibilità nella classe di prenotazione dedicata***" fornisce agli utenti destinatari un'informazione chiara e precisa sulla condizione presupponente (l'*an*) la possibilità di utilizzo dell'offerta speciale di cui trattasi, pur non definendo a priori nel testo promozionale la quantità (il *quantum*) dei diversi posti disponibili nella classe di prenotazione dedicata nei giorni e orari prefissati all'uopo.

Dall'esposto emerge la difficoltà "***di prenotare per Natale***" ma, considerato il particolare periodo di festività in questione a ridosso del quale le prenotazioni aeree normalmente aumentano considerevolmente anche quando non sono presenti particolari promozioni sui diversi voli aerei né sulle diverse tratte, potrebbe essere che tale difficoltà di prenotazione risultasse per l'effettivo già avvenuto esaurimento dei posti nella classe di prenotazione dedicata alla promozione in oggetto nella tratta di interesse dell'esponente (Venezia – Catania).

Si fa presente che le possibili valutazioni di cui sopra sono espresse in generale e anche a prescindere dal caso di specie, atteso che lo stesso esponente non ha ritenuto di precisare né giorni né orari di prenotazione a cui si riferisce in concreto la contestata difficoltà di prenotazione.

Ad ogni modo, onde evitare eventuali ulteriori contestazioni o eventuali possibili contenziosi con gli utenti a cui vengono proposte offerte promozionali sulle diverse tratte di competenza, si rappresenta la necessità, qualora l'intestato gestore di

pubblico servizio non l'abbia già fatto nelle forme e nei modi che allo stato non risultano, di esplicitare in generale le offerte speciali in modo più dettagliato, con riferimento preciso a giorni e orari in cui è possibile fruire di un predeterminato numero di posti disponibili nella relativa "classe di prenotazione dedicata".

Ciò posto, la scrivente resta in attesa di cortese riscontro a breve alla presente e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso.


Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini



16/10/2012
Avv. Simona Vascellari
Simona Vascellari

IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria



NB: Si fa seguito che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore Civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI
729/12 - Pellegrini
intervento ex art. 16 della L. n. 127/1997
e art. 7 e ss. della L.R. n. 28/88



ENAC-CVE-31/10/2012-0139822-P

**Direzione Aeroportuale
Venezia - Ronchi dei Legionari**

Venezia,

Prot. n.

CL. 12.4.6.1

Consiglio Regionale del Veneto
Difensore Civico
Dott. Roberto Pellegrini
Fax 0415042372

e p.c. Signor

Oggetto: Intervento del Difensore Civico regionale ex art.16 della legge 15 maggio 1997, n.127 e artt.7 e 8 della legge regionale 6 giugno 1988, n.28. Istanza 729/2012 - Carnet Alitalia 99 euro per 12 - tratta VE/CT- difficoltà di prenotazione.

Con riferimento all' Intervento di cui all'oggetto, Le segnaliamo che i coupon dei carnet non sono considerati biglietti chiusi per viaggiare in una data precisa. Poiché l'offerta di acquisto di carnet rientra nelle politiche commerciali dei vettori aerei, alle quali il passeggero è libero di aderire o meno, Le precisiamo che l'Enac non ha alcuna competenza in merito né tantomeno alcun potere d'intervento in tale ambito.

Al passeggero resta tuttavia la possibilità di rivolgersi alla Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it - Piazza G. Verdi 6/a, 00198 Roma) nel caso si ritenga che alcune situazioni siano difformi dalle vigenti disposizioni normative, quale il D. Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), e, in particolare, nel caso di pratiche commerciali scorrette come definite dall'art. 20 del D. Lgs. 146/2007 e del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

Cordiali saluti.

Valerio Bonato Direttore



DRB

Aeroporto "Marco Polo"
Viale Galileo Galilei 16/1
30173 Tesserà Venezia
c.f. 97158180584

tel. +39 041 2605701/13
fax +39 041 2605711
aero.venezia@enac.gov.it
www.enac-italia.it

X rubezzone Nota.

DC.Segreteria

Da: NOREPLY@ALITALIA.IT
Inviato: mercoledì 14 novembre 2012 13.02
A: DC.Segreteria
* Oggetto: Alitalia rif. Dossier 5126771



Cortese attenzione

Difensore Civico - in nome e per conto del signor

Le confermiamo di aver ricevuto la Sua comunicazione del **06 novembre 2012** relativa Carnet Italia e desideriamo esprimere il nostro rincrescimento per quanto segnalato.

Per eventuali comunicazioni, La preghiamo di far riferimento al seguente numero di dossier:

Al fine di poter verificare la segnalazione inviata, La preghiamo di inviare al nostro numero di fax 199.125.623 la seguente documentazione:

numeri di biglietto aereo

date ed itinerario di viaggio necessario

Nel ringraziarLa per aver scelto Alitalia, ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti


Relazioni Clientela Alitalia



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

Allegati
referente dell'istruttoria:
avv. Carlotta Forestan
tel. 0412383405

 Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
U del 15/01/2013 Prot.: 000041 Titolario 1.10.7.2
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le
Trenitalia S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

Spett.le
Trenitalia S.p.A.
Direzione Regionale del veneto
Via Decorati al valor civile, 90
30171 VENEZIA Mestre

e. p.c. Alla Sig.ra

OGGETTO: Istanza n. 857/2012.
Art. 7, comma 2°, L.R. 18 giugno 1988 n. 28.
Esposto in ordine a disservizi e disagi.

Quist'Ufficio ha preso in esame l'istanza in oggetto relativa ad un disservizio dovuto al rigido rispetto delle procedure prestabilite che appaiono essere prive della necessaria flessibilità che consenta di raggiungere l'obiettivo primario della regolarità del servizio e la soddisfazione del cliente.

Atteso quanto premesso si chiedono chiarimenti e parametri giudici di valutazione utili alla valutazione del caso in esame ed alla soluzione di problemi analoghi a quello prospettato.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

dr. Roberto Pellegrini

Divisione Passeggeri Regionale
DIREZIONE REGIONALE VENETO
Il Direttore

AL DIFENSORE CIVICO
CONSIGLIO REGIONALE VENETO
VENEZIA MESTRE

ATT.NE AVV. CARLOTTA FORESTAN
dc@consiglioveneto.it

Oggetto: Istanza n. 857/2012. Esposto in ordine a servizi e disagi.

La discrasia allegata alla Sua preg.ma del 15 Gennaio u.s. è suffragata da elementi oggettivi veritieri.

La perturbazione al traffico ferroviario, avuta origine dal ritardo del treno RV 2095, non consentiva, in quelle circostanze temporali, di attuare decisioni operative diverse da quelle assunte: esse infatti, seppur non condivisibili dalla signora e sicuramente da altra numerosa clientela, ove non assunte in quel frangente – ovvero assunte sulla base del pur comprensibile ragionamento della istante – avrebbero comportato, a ricaduta, una maggior criticità, non escluse soppressioni, verso un più cospicuo numero di viaggiatori. Si fa notare, all'uopo, che, temporalmente, si era in una prospettiva di maggior affluenza derivante dall'approssimarsi della seconda tornata dell'orario di punta (16⁰⁰-19⁰⁰) con notevole afflusso di clientela ed aumento della circolazione dei treni. Le decisioni operative, in tali momenti, debbono tener conto delle prospettive ricadenti a brevissimo periodo approssimandosi, come nel caso di specie, un maggior incidenza di traffico ferroviario con immediato interscambio di convogli: in sostanza la decisione assunta ha, comunque, garantito la circolazione, seppur in ritardo, dei treni R 5500 e R 5616.


I parametri giuridici di valutazione rientrano nel perimetro del Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione del Veneto ed al quale si rimanda, essendo l'episodio segnalato inserito in una specifica banca dati che, da pattuizione contrattuale, è oggetto di inoltro sistematico a quella Sede pena l'applicazioni di sanzioni a nostro carico.

Quanto alla invocata, auspicabilissima, soluzione dei problemi – atteso che le decisioni operative assunte in fase di criticità, come nel caso di specie, possono non accontentare tutti – Le possiamo garantire che sono in corso, attualmente, negoziazioni con la Regione Veneto tese a condividere elementi finalizzati ad un maggior efficientamento del servizio ferroviario regionale.

Distinti saluti.



Maria A. Giacomia






CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

18 NOV. 2012

SPEDITO IL _____

Allegati

 Ufficio Difensore Civico Regionale Veneto
U del 12/11/2012 Prot. 0001282 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le
Tiscali Italia S.p.A.
Loc. Sa Illeta S.S. 195 km 2.300
09123 CAGLIARI

Comitato Regionale
per le Comunicazioni
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio 23
30121 VENEZIA

e. p.c. Al Sig.

Oggetto: istanza al Difensore Civico Regionale n. 771/2012.
Fornitura priva di contratto di servizio.

Quest'Ufficio ha preso in esame l'istanza in oggetto, che si allega in fotocopia, con cui il sig. _____ riferisce un problema di addebito di fornitura privo della conclusione del relativo contratto di servizio adsl.

Si invita, pertanto, codesta azienda a provvedere all'annullamento della fattura n. 122493001 di € 827.54.

Si trasmette a codesta Autorità di Garanzia copia dell'istanza in oggetto per quanto di competenza.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini

Referente dell'istruttoria:
Avv. Forestan Carlotta
0412383405
CF

tiscali:

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico
Località Sa Illetta, S.S. 195 km 2.300
09123 Cagliari, Italia
Tel. +39 070 4601 1
Fax +39 070 4601 400

www.tiscali.it

Cagliari, 26 novembre 2012

Gent.Le

E.p.c.

Gent.Le **Dott. Roberto Pellegrini**
Via Brenta Vecchia, 8
30171 Venezia-Mestre (VE)

Oggetto: Contratto Tiscali ADSL - Numero Cliente 433019082 - Codice Segnalazione 1-2382088129

Gentile

con la presente si da seguito al fax datato 16 novembre 2012.

Desideriamo comunicarle che, si è verificato un inconveniente tecnico di fatturazione e che la fattura è stata annullata mediante l'emissione della nota di credito nr. 05/11/2012.

Restiamo a sua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento.

Cordiali saluti


Servizio Clienti Tiscali

Handwritten signature and date: 28/11/2012



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*Venezia-Mestre,
Raccomandata R.R.

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 22/03/2012 Prot.: 0000459 Titolare 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

23 MAR. 2012

SPEDITO IL _____

Spett.le
Bluenergy Group Spa
Via Roma, 39
33030 Campofornido (UD)e. p.c. Al Segretario Generale
dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Al Sig.

Oggetto: istanza al Difensore Civico regionale n. 213/2012.

Quest'Ufficio ha preso in esame l'istanza in oggetto, che si allega in fotocopia, relativa ad un problema di addebito di fornitura privo della conclusione del relativo contratto con l'utente che riferisce di aver semplicemente risposto di sì alla domanda posta per telefono sul suo nome e cognome.

Ciò premesso si chiedono precisi chiarimenti ed informazioni sulla situazione in esame e si invita codesta società a provvedere per l'annullamento della fattura n. 152669 emessa il 24/01/2012.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Referente dell'istruttoria:
Avv. Forestan Carlotta
04123834205
CF

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini





21/7/2012

Spett.le Sportello per il Consumatore
c/o Acquirente Unico SpA
Via Guidubaldo Del Monte, 72
00197 **Roma**

P.c. Sig.

P.c. Spett.le Consiglio Regionale del Veneto
Difensore Civico - Avv. Carlotta Forestan
Via Brenta Vecchia, 8
30175 **Venezia**

Prot. 174 /2012

Rif.to SPCEN/979473278 - Ns. cliente Sig. _____, Via _____; Ns. codice
cliente energia elettrica _____

Spett.le Sportello per il Consumatore,

con riferimento all'oggetto vi comunichiamo quanto segue:

- la prima comunicazione inviata dal cliente in merito alla problematica segnalata è stata ricevuta in data 28/3/2012; tale comunicazione è stata classificata come *reclamo scritto* ex TIVG;
- per la risoluzione del caso non si è resa necessaria la richiesta di alcuna dato tecnico in esclusivo possesso del distributore;
- in data 5/4/2012 è stata fornita una risposta scritta al cliente, allegata in copia.

Con l'occasione vi informiamo che la richiesta di informazioni da voi citata, prot. P-12-0032895 di data 8/5/2012, non risulta pervenuta alla scrivente.

Restiamo a disposizione e porgiamo i migliori saluti.

Campoformido, 21 giugno 2012

BLUENERGY GROUP SpA
Resp. Relazioni Istituzionali
Marco Lacurre

Rileviamo altresì che l'esercente ha provveduto, relativamente al comportamento non corretto da Voi segnalato, a diffidare formalmente la società di cui si è avvalsa per la promozione dell'offerta commerciale.

A tal riguardo desideriamo segnalare che, nel perseguire l'obiettivo generale di prevenire quelle condotte pregiudizievoli per i clienti finali, con particolare riferimento alle pratiche commerciali messe in atto da esercenti la vendita, denotanti in particolare la carenza di informazioni adeguate per una scelta consapevole e il ricorso ad informazioni inesatte e/o false, al fine di indurre il cliente finale alla conclusione di un nuovo contratto di fornitura, l'Autorità ha pubblicato il nuovo Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con Deliberazione 8 luglio 2010 – ARG/com 104/10² - ed entrato in vigore il 1° gennaio 2011. Gli obblighi di trasparenza riguardano sia il personale dipendente dell'impresa che il personale esterno incaricato a qualunque titolo di rapportarsi con i clienti per promuovere le offerte e stipulare contratti.

Per una maggiore informazione precisiamo inoltre che, in ragione delle numerose segnalazioni pervenute all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e al suo Sportello per il Consumatore di energia, l'Autorità medesima ha avviato, con Deliberazione 21 luglio 2011 VIS 76/11³, un'attività di ricognizione volta ad acquisire informazioni e argomentazioni sulla problematica dei contratti non richiesti di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, nonché finalizzata ad individuare le soluzioni più efficaci per arginare tale fenomeno.

A seguito dell'espletamento di tale attività di verifica e al fine di incrementare e rendere più efficaci gli strumenti di tutela del cliente finale (domestico e pmi) in materia di attivazioni di forniture non richieste, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato, il 19 aprile scorso, la deliberazione 153/2012/R/com. Tale provvedimento, entrato in vigore il 1° giugno 2012, introduce ulteriori misure finalizzate alla prevenzione delle attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale non richieste, nonché a consentire il ripristino della situazione antecedente.


La deliberazione in oggetto si pone all'interno di un ampio processo di consultazione condiviso con i rappresentanti dei consumatori e degli esercenti e prevede, tra l'altro, l'introduzione di precisi obblighi di verifica per tutti i contratti stipulati mediante tecniche di comunicazione a distanza; di conseguenza, tutti gli esercenti dovranno contattare telefonicamente il cliente ovvero inviargli un'apposita comunicazione scritta, al fine di verificare l'effettiva volontà dello stesso di aderire all'offerta commerciale proposta.

Il provvedimento prevede, altresì, un rafforzamento delle attività di monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti, nonché l'avvio di procedure sanzionatorie nei casi di accertata violazione della normativa vigente in tema di attivazioni di forniture non richieste.

Alla luce di quanto sopra, e in mancanza di ulteriori segnalazioni che descrivano una condotta di Bluenergy Group S.p.A. non conforme a quanto dichiarato nella nota su citata, il reclamo verrà archiviato da questi uffici.

² Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 luglio 2010.

³ Avvio di un'attività di ricognizione in materia di contratti non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale, pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 27 luglio 2011.



Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattare il numero verde dello Sportello per il consumatore di energia, 800 166 654, oppure consultare il sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) nella sezione specificatamente dedicata ai consumatori, ove troverete domande e le risposte relative al mercato di energia elettrica e gas naturale.

Con i migliori saluti,

Roma, 29/08/2012

Sportello per il Consumatore di Energia
Il Responsabile

Roberta Colombo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93*



Prot. n. SPCCN/A20120097949 del 09/07/2012

 Sig.
VIA

 Rif. suo reclamo di data 29/2/2012, pervenuto via email
~~XXXXXXXXXXXX~~ 2012

Informazioni contrattuali

 Cliente finale: A
 V*
 Servizio: Energia elettrica Codice cliente
 Tipologia di fornitura: Cliente finale in regime di mercato libero

Gentile Sig.,

la informiamo che il suo reclamo è stato registrato con il codice di rintracciabilità sopra riportato; la preghiamo di indicarlo nell'eventuale ulteriore corrispondenza o nei successivi contatti.

Stiamo spiacenti di quanto accaduto, e la ringraziamo per la segnalazione che ci consentirà di migliorare la qualità del servizio; dall'esame dei singoli casi possono infatti emergere indicazioni utili per interventi e azioni correttive a beneficio di tutti i nostri clienti.

Con riferimento al suo reclamo sopra citato, e alle circostanze che hanno portato alla formalizzazione del suo contratto di fornitura, le comuniciamo che Bluenergy Group SpA disconosce e non autorizza alcuna pratica commerciale aggressiva e/o scorretta nei confronti dei Consumatori, e che sanzionerà chiunque spenda il suo nome e la sua immagine in violazione dei diritti dei Consumatori.

Le precisiamo che Bluenergy Group SpA, per lo svolgimento delle attività di vendita e per la stipula dei contratti di fornitura, nell'ambito della liberalizzazione dei mercati elettrico e del gas, si avvale anche di Società esterne che operano in autonomia, tramite propri collaboratori, i quali agiscono sotto le esclusive direttive di tali società, nel rispetto delle indicazioni fornite e secondo quanto previsto dal *Codice di Condotta Commerciale*¹. Pertanto Bluenergy Group SpA si ritiene estranea rispetto a chi ha adottato il comportamento non corretto da lei segnalato, e nell'ottica del perseguimento dell'esclusivo interesse dei propri clienti la informiamo che abbiamo provveduto a diffidare formalmente la società interessata, con la necessaria precisazione che ogni eventuale ed accertata responsabilità in merito non potrà che essere addebitata alla stessa.

Pur tuttavia, Bluenergy Group SpA ha acquisito la titolarità del contratto per il servizio di dispacciamento afferente al suo punto di prelievo, consegnandole pertanto l'energia elettrica, pur in mancanza di un contratto di fornitura regolarmente stipulato.


Le attuali procedure per il cambio di fornitore non prevedono la possibilità di annullare lo *switching* e ripristinare la situazione pre-esistente, anche nel caso in cui la fornitura sia stata attivata in modo erroneo. Per ovviare a ciò, l'*Autorità per l'energia elettrica e il gas* ha recentemente stabilito una *procedura di ripristino*², cui Bluenergy Group SpA ha aderito, per la risoluzione di tali casi; tale procedura prevede:

- a) la riattivazione della fornitura con il precedente venditore in modo automatico e senza alcun costo;

Bluenergy Group S.p.A.
Sede legale
e amministrativa
via Roma, 38
33030 Camporotondo (UD)
Tel +39 0432 832911
Fax +39 0432 832998
C.F. e P.I. 07259800308
Cap. Soc. € 5.000.000
R.E.A. 247191
Reg. Imp. UD 02259800308
Società soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di Bluwin S.r.l.
clients@bluenergygroup.it
www.bluenergygroup.it

¹ Approvato dall'Autorità con del. ARG/COM 104/10 di data 8/7/2010 e ss.mm.ii.

² Approvata dall'Autorità con del. 153/2012/R/COM di data :9/4/2012.



BLUENERGY
L'energia degli Italiani Group

Prot. : SPCBN/A20120097949 del 09/07/2012

b) l'applicazione del prezzo di tutela¹, scontato della quota di remunerazione dell'attività di commercializzazione della vendita al dettaglio², nel corso del periodo di fornitura relativo al contratto non voluto.

In ogni caso, qualora lei avesse nel frattempo provveduto a contattare il suo precedente - o nuovo da lei prescelto - fornitore, al fine di stipulare un nuovo contratto di fornitura, quanto esplicito al punto a) non ha ragioni d'essere, e la preghiamo di non tenerne conto.

Le confermiamo quindi che a partire dal 1/8/2012 la sua fornitura verrà riattivata con il suo precedente venditore AGSM ENERGIA S.P.A.; nei prossimi giorni provvederemo pertanto a trasmetterle le fatture per il periodo transitorio decorrente dal 1/11/2011, e la nota di credito per il conteggio del conguaglio per quanto previsto al punto b) suddetto.

Inoltre, ad ulteriore risarcimento del disagio da lei subito, le comuniciamo la ns. disponibilità alla rateizzazione dell'importo di cui al punto b), senza l'applicazione di alcun interesse; per tale eventualità la preghiamo di rivolgersi al ns. Ufficio Insoliti, presso il ns. call center sotto indicato.

Confidando di avere soddisfatto le sue richieste, restiamo a sua disposizione e le porgiamo i migliori saluti.

Campofornido, 5 aprile 2012

BLUENERGY GROUP SpA
Resp. Relazioni Istituzionali
Marco Lacure

Bluenergy Group S.p.A.
Sede legale
e amministrativa
via Roma, 39
33030 Campofornido (UD)
Tel +39 0432 632911
Fax +39 0432 632998
C.F. e P.I. 02259060305
Cap. Soc. € 5.000.000
R.E.A. 247181
Reg. Imp. UD 02259060308
Società soggetta a direzione
e coordinamento da parte
di Bluener S.r.l.
clients@bluenergygroup.it
www.bluenergygroup.it

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento: clients@bluenergygroup.it
Responsabile Gestione Clienti Energia Elettrica, Sig.ra Alessia Vidal, tel. 0432/632918

Per informazioni: Call center SERVIZIO CLIENTI 800 087 587 numero verde
Un-veri 9-13 e 14-20, sab 9-13 0432/632993 da cellulare numero non gratuito

¹ Condizioni economiche applicate ai clienti in maggior tutela ex art. 7.1 del T.L.M. - Testo Integrato delle disposizioni per l'organizzazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato dall'Autorità con del. n.157/07 di data 27/6/2007 e succm.f., aventi le medesime caratteristiche del cliente oggetto di contratto non richiesto.

² Complessivo PCV relativo alla commercializzazione della vendita al dettaglio, pari a 30,00 €/Punto di prelievo/anno.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

24 MAG. 2012

SPEDITO IL _____

Allegati
referente dell'istruttoria:
avv. Carlotta Forestan
tel. 0412383405

Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 22/05/2012 Prot.: 0000680 Titolare 1.10.7.2
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le
Trenitalia S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 ROMA

Spett.le
Trenitalia S.p.A.
Direzione Regionale del veneto
Via Decorati al valor civile, 90
30171 VENEZIA Mestre

OGGETTO: Istanza n. 277/2012.
Art. 7, comma 2°, L.R. 18 giugno 1988 n. 28.
Esposto in ordine a disservizi e disagi.

Qust'Ufficio ha preso in esame una problematica relativa al sistema di convalida del biglietto ferroviario che non consente di utilizzare titoli di viaggio diversi per due destinazioni dello stesso percorso ferroviario nel caso in cui un utente sia già in possesso dell'abbonamento per una prima destinazione e volesse proseguire per quella successiva poichè per validare il biglietto, una volta giunto alla destinazione dell'abbonamento, deve necessariamente scendere dal treno cercare una validatrice e quindi risalire nello stesso treno

Tutto ciò comporta naturalmente una serie di rischi e disagi di vario genere tra cui quello di perdere il treno.

Con il passeggero rimasto in treno il personale di trenitalia ha assunto in proposito due diversi comportamenti interpretativi e sanzionatori: alcuni ritengono corretto validare il biglietto alla stazione di partenza dell'intero percorso che corrisponde alla stazione di

partenza dell'abbonamento, mentre altri ritengono questa soluzione in contrasto con le condizioni generali di trasporto ed invitano il passeggero a regolazzizzare la propria posizione con l'auto-convalida del biglietto prevista dall' art. 37 bis della legge regionale del Veneto n. 25 del 1998 (introdotto dalla legge regionale del Veneto n. 26 del 2010) che disciplina le sanzioni amministrative.

Il punto 4 della parte III delle Condizioni Generali di trasporto passeggeri, pubblicato nel sito internet, in effetti, non sembra contemplare l'ipotesi in esame salvo applicare per analogia quanto previsto al n. 1 convalida secondo capoverso: "per viaggi di percorrenza non superiore ai 200 Km, si possono cumulare le percorrenze di due biglietti a fasce convalidandoli contemporaneamente".

Lasciare alle scelte discrezionali delle amministrazioni regionali il compito di rimediare alla carenza normativa di che trattasi non si palesa, in ogni caso, conforme agli artt. 3, 16 e 117, comma 2, lett. m) cost., né appare accettabile trasformare in una esimente l'impossibilità di provvedere alla regolare conclusione dell'accordo poiché si viene di fatto ad addossare al passeggero con abbonamento una responsabilità del vettore che non esercita correttamente il potere di predisposizione delle condizioni unilaterali del contratto.

Il vuoto normativo delle Condizioni Generali di trasporto induce alla difforme applicazione delle stesse e pone l'utente in una condizione di illiceità in violazione dei principi sui servizi pubblici, della correttezza contrattuale, del contratto di abbonamento.

Atteso quanto premesso si chiedono chiarimenti e parametri giudici di valutazione utili alla soluzione del caso, alla luce delle disposizioni di legge legittimanti l'intervento d'ufficio del Difensore Civico regionale.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
dr. Roberto Pellegrini





Divisione Passeggeri Regionale
DIREZIONE REGIONALE VENETO
Il Direttore

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UFFICIO DIFENSORE CIVICO
REGIONE VENETO
VIA BRENTA VECCHIA, 8
30171 VE MESTRE

difensorecivico.veneto@legalmail.it

**Oggetto: Istanza n. 277/2012. Art. 7, comma 2°, L.R. 18 giugno 1988 n. 28.
Esposto in ordine a disservizi e disagi.**

Si evince dalla Sua preghiera che il caso preso in esame è inerente alla prosecuzione di un unico viaggio, a bordo del medesimo treno, per il quale la prima fase è giustificata dalla detenzione di un abbonamento, mentre per la seconda si rimanda al possesso di un biglietto di corsa semplice; non si appalesano nella nota – se non evocate – avvenute sanzioni a bordo.

E' bene precisare a monte che non vi è alcunché di demandato, arbitrariamente, a scelte discrezionali regionali ma, al contrario, codesta Sede non può non avere cognizione che la programmazione e derivante regolamentazione del trasporto pubblico locale (TPL) discende, in modo consequenziale, dalla Legge 59/97 che per il TPL ha trovato attuazione nel D.Lgs 422/97; in un numero sempre più crescente di Regioni la materia tariffaria è stata assunta a volte totalmente in proprio, a volte in combinato disposto, come nel caso del Veneto, con le Condizioni Generali di trasporto di Ferrovie dello Stato Italiane (CGT).

Il quadro normativo di cui alle nostre CGT ha l'intento – mediante continui aggiornamenti - di prefigurare la più verosimile corrispondenza, in maniera articolata, tra le più disparate fattispecie cui possono andare incontro le esigenze della nostra clientela.

Non vi è dubbio alcuno che possano sorgere – magari giornalmente in quanto qualora fossero sistematici non si capirebbe il motivo del mancato utilizzo, per la medesima tratta sul medesimo treno, di un unico titolo di viaggio – fattispecie all'apparenza non riconducibili all'astratta previsione normativa e che, pro futuro, si cercherà di colmare.

Nel caso di specie, nondimeno, possiamo tranquillamente affermare che il contesto normativo consente al viaggiatore – munito per una relazione ferroviaria di biglietto di corsa semplice a completamento del percorso già coperto da abbonamento – di:

1. convalidare il biglietto prima della partenza del treno utilizzato nella località d'inizio del viaggio mediante le validatrici come da CGT in PARTE III° Trasporto Regionale paragrafo 4;
2. richiedere al personale di bordo la convalida del biglietto all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva come da CGT in PARTE III° Trasporto regionale Tariffa 39 Veneto recepente l'articolo 37bis della LR 25/98. Ovviamente è da considerarsi stazione di salita quella dove ha termine la validità dell'abbonamento.
3. procedere, subito dopo la salita, all'auto-convalida scrivendo sul titolo di viaggio a penna, in modo chiaro e leggibile, la stazione di partenza, la data e l'ora e strappando lo stesso in modo che non sia più possibile riutilizzarlo.

Distintamente


Maria A. Giaconia





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*SPEDITO 06/04/2012Venezia-Mestre.
Raccomandata R.R.

 Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
U del 06/04/2012 Prot. 0000520 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICRV spc-SUDC

Spett.le
Hera Comm
Via Molino Rosso, 8
40026 Imola (BO)

e. p.c. Alla Sig.ra

Oggetto: istanza al Difensore Civico regionale n. 214/2012.

Quest'Ufficio ha preso in esame l'istanza in oggetto, che si allega in fotocopia, relativa ad un problema di difficoltà economica e relativa richiesta di effettuare un conguaglio finale.

Si evidenzia, inoltre, che è stato disposto da codesta Società, ma non ancora erogato, un rimborso di € 628,59 per fornitura di energia elettrica ma persistono conteggi di consumi ancora molto alti.

Ciò premesso si chiede l'inoltro di precisi chiarimenti e parametri di valutazione utili a risolvere la situazione da qua e di provvedere per la conclusione della pratica di rimborso.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini



HERA COMM s.r.l.
socio unico Hera S.p.A.
Sede: Via Molino Rosso 8 - 40026 Imola BO
tel. 0542.343.111 fax 0542.343.129

Spettabile
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IL DIFENSORE CIVICO DOTT. ROBERTO PELLEGRINI
VIA BRENTA VECCHIA N.8
30175 VENEZIA- MESTRE

e p.c.

Imola, 18/04/2012
prot.n. 67673/12 del 20/04/2012
Codice cliente: Servizio: Energia Elettrica Tipologia di Fornitura: mercato libero
Tariffa cliente: Casa Dolce Casa Dual Indirizzo di fornitura Codice
POD/PDR:

Oggetto: Risposta alla Richiesta di Informazioni ricevuta in data 13/04/2012 ns Prot COMH-2012-62420/1-AS697X

Spettabile Dott. Roberto Pellegrini,

in riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, per conto della Signora siamo a comunicare quanto segue.

Dall'analisi della situazione risultante agli atti abbiamo accertato che il punto di fornitura identificato dal codice Pod numero I, il Servizio Energia Elettrica di Via, è stato correttamente attribuito ad Hera Comm dal Distributore locale a decorrere dal 1° Novembre 2010, con lettura di switch (passaggio) pari a Kw in F1 130, F2 101 e F3 2.477.

D'altra parte precisiamo che, per il medesimo punto, a far data dal 1° Agosto 2011, la fatturazione non compete più ad Hera Comm in quanto il Servizio è passato ad altro Venditore.

Pertanto il contratto numero attivatosi in data 01/11/2010, si è concluso in data 01/08/2011.

Ora, con pratica numero al 03/11/2011 è stata registrata a sistema la richiesta da parte del Cliente, di compensare l'importo a debito del documento n. 411003185506 di € 652,27 emesso in data 25/05/2011, con l'importo a credito di € 628,59. Infatti per la restante parte di € 23,68 è stato inviato al Cliente un nuovo bollettino.

Nella speranza di aver fatto chiarezza, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Ricordiamo che per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Clienti Hera Comm dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle 13 ai seguenti numeri:

famiglie	800.999.500	(numero verde gratuito da telefono fisso),
	199.199.500	(da cellulare a pagamento),
aziende	800.999.700	(numero verde gratuito).

Infine le segnaliamo la possibilità di consultare il nostro sito web www.gruppohera.it ed accedere al nostro sportello HER@ ON-LINE per svolgere autonomamente molte delle operazioni relative ai servizi offerti o per comunicare con noi. Distinti Saluti.

Servizio Clienti



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

All.: n. 1

15 GEN 2012
15 GEN 2012

Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
U del 15/01/2013 Prot.: 0000043 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Al Sig.

Oggetto: istanza al Difensore Civico Regionale n. 502/2012.

Con riferimento all'istanza in oggetto ed all'intercorsa corrispondenza si comunica che l'INPS ha proceduto secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 e dall'art. 13 della legge n. 412/1991 che dispone l'interpretazione autentica dell'art. 52 predetto.


L'INPS ha, infatti, provveduto al recupero con raccomandata notificata il 17/12/2004 di cui si allega copia di ricevuta di ritorno all'Istituto previdenziale.

Successivamente, con nota del 20/11/2011, ha provveduto nel termine ordinario decennale ad una nuova richiesta di versamento delle somme già contestate nel 2004.

L'art. 129, comma 1 del R.D.L. n. 1827/1935 ha stabilito una prescrizione di 5 anni a faro dell'INPS nel caso in cui il pensionato non ritiri le rate di pensione e quindi non trova applicazione nella fattispecie in esame.

Nel rimanere a disposizione per eventuali necessità si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini




Referente dell'istruttoria:
Avv. Forestan Carlotta
0412383405



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.2383410Allegati
VIA FAXSPEDITO IL 30/10/12

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 29/10/2012 Prot.: 0001235 Titolare 1.10.7.7
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
c.a. Direttore Generale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
FAX 06.57223470

e. p. c.

Spett.le
Prefettura della Provincia di Venezia
UTG di Venezia
c.a. Dirigente Area III BIS
San Marco 2661
30124 Venezia
FAX 041.2703666

Spett.le Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma, 68
30010 Campolongo Maggiore (VE)
FAX 049.5849151

Spett.le Studio Legale
c.a. Preg.mo
Avv. Giovanni Brusatin
Via Emanuele Filiberto, 14
35122 Padova
FAX 049.8360938

Ai Signori

OGGETTO: Istanza n. 356/2012 – Associazione Wild Side of Magic con sede in Campolongo Maggiore - Mostra Faunistica itinerante e permanente – Licenze autorizzatorie – Richiesta ulteriori chiarimenti.

Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ex artt. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto segnato a margine, già allegato in copia con relativa documentazione, all'esito della nota di risposta dell'intestato Ministero, a prot. n. 001952 del 10-09.2012, nonché all'esito della nota di risposta del Comune di Campolongo Maggiore, a prot. n. 7834 del 20.09.2012 allegata in copia, la scrivente Autorità Garante espone le seguenti argomentazioni di competenza.

Si premette innanzitutto, al fine di addivenire alla corretta soluzione del caso, che la questione in esame investe due tipi di valutazioni, una di merito e l'altra di carattere procedurale.

Per quanto attiene al merito, si comunica che la scrivente intende restare necessariamente estranea da qualsiasi valutazione tecnico-discrezionale del caso, essendo in tal caso le dette valutazioni rimesse solo in capo all'Autorità competente.

Stante la suddetta impostazione della questione in esame, si rappresenta che resta pertanto impregiudicata la qualificazione sotto il profilo ontologico dell'attività sottesa al titolo abilitativo quale "*giardino zoologico*" o quale "*mostra faunistica*", rimessa come precisato in capo all'Autorità competente.

Diversamente, per quanto attiene alla questione procedurale, si rappresenta quanto segue, all'esito di un primo e sommario esame della documentazione acquisita agli atti.

Si consideri che la prospettata interpretazione normativa sviluppata dall'intestato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella precedente nota prot. n. 3377 del 16.02.2012 era stata oggetto di valutazione del Prefetto di Venezia, il quale, nella nota prot. n. 4971/2012 emessa in pari data, disponeva sulla base di detta nota ministeriale il rigetto all'opposizione al sequestro avanzata dall'esponente e dalla Sig.ra Luana Agnoletto (cfr. controdeduzioni del Comando Carabinieri per la Salute -N.A.S. di Treviso con prot. n. 14817/1-12 del 27.03.2012).

L'intestato Ministero in detta nota specificava che, ai sensi del comma 1, dell'art. 2, del D.Lgs. n. 73/2005, che recepisce la Direttiva Comunitaria 99/22, dopo l'entrata in vigore del decreto "*ogni struttura permanente che espone al pubblico per almeno 7 giorni all'anno animali vivi di specie selvatiche rientra nella definizione di giardino zoologico*", pertanto anche la struttura in esame per le valutazioni contenute nella stessa nota prot. n. 3377/2012.

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che nel 2005 (cfr. allegati già inviati precedentemente) la titolare della struttura in questione aveva chiesto all'Autorità Ministeriale competente la licenza di "*giardino zoologico*", ad oggi non rilasciata per problematiche connesse all'incompletezza della documentazione integrativa richiesta e ricevuta dallo stesso Ministero.

Sul punto si rileva che, ai sensi della lettera B) dell'Allegato 4 (art. 4, co. 1) del citato Dlgs. 21 marzo 2005, n. 73, avente ad oggetto "*Istruttoria della licenza*" al punto n. 3 il legislatore statale ha espressamente previsto che "La richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal richiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento amministrativo", sospensione di cui non risulta allo stato menzione per quanto versato in atti.

Infatti, se da un lato, anche a prescindere dal caso di specie, vige in generale per la pubblica amministrazione l'obbligo di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., è pur vero che laddove per legge speciale, come nel caso in esame (ex Dlgs. n. 73/2005), lo stesso legislatore statale stabilisce espressamente la previsione della "*sospensione del procedimento*" (cfr. citato All. 4, lett. B, punto 3) prima di addivenire alla conclusione del procedimento *in itinere* è necessario, per ragioni di correttezza e rispetto della buona fede del richiedente (art. 97 Cost., artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i.), definire un termine entro il quale le integrazioni documentali richieste devono essere prodotte, con correlata prospettazione delle eventuali conseguenze negative in caso di omissione nella trasmissione entro il prefissato termine.

Nel caso di specie risultano essere stati disposti dall'Autorità Prefettizia il sequestro amministrativo ex art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, dell'area dedicata alla Mostra Faunistica permanente "*Tiger experience*" nonché l'ingiunzione di pagamento in solido della somma di euro 15.000 corrispondente al minimo edittale, ai sensi degli articoli 4 e 8 del citato Dlgs. n. 73/2005 e della legge n. 689/1981 (Prov. del Prefetto prot. n. 4971/2012), nei confronti della signora Agnoletto Luana e dell'Associazione "*Wild Side of Magic*" in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Si consideri che la richiesta di chiarimenti sull'interpretazione della normativa in oggetto rileva anche ai fini della (preventiva) valutazione della buona fede dell'esponente, il quale riteneva di poter legittimamente operare, quale legale rappresentante dell'Associazione in oggetto, in ragione del denunciato possesso dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di "*Mostra faunistica Permanente*" rilasciata dall'intestato Comune di Campolongo Maggiore il 07.06.2005, la quale risulta essere stata rinnovata successivamente di anno in anno con presentazione allo stesso Comune di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività, come espressamente disposto nel detto provvedimento autorizzatorio del 2005 (cfr. sul punto la nota del Comune a prot. n. 7834 del 20.09.2012).

Semberebbe che l'esponente abbia ritenuto in buona fede di poter legittimamente svolgere la detta attività di Mostra Faunistica Permanente anche per il fatto che in data 08.02.2008, con provvedimento della Polizia Giudiziaria – Corpo Forestale dello Stato di Arzignano (VI), veniva nominato custode giudiziario (art. 259 c.p.p.) di un esemplare di pantera leo di sesso maschile (cfr. docc. precedentemente allegati) quale responsabile del "*Parco Tiger Experience Mostra Faunistica Permanente..*" (Sul concetto di buona fede dell'esponente a fronte della condotta omissiva dell'Amministrazione rispetto all'obbligo di legge di concludere il procedimento, si ritiene di

notevole interesse la lettura della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Seconda Sezione n. 56 del 16 dicembre 2004, allegata in copia per comodità d'immediata ricognizione; cfr. anche Consiglio di Stato, Ad. Plen. Dec. n. 4 del 2003, cui aderisce la quasi totalità della giurisprudenza amministrativa).

Successivamente, in data 10 luglio 2008 con provvedimento dei Carabinieri del Veneto – Stazione di Lozzo Atestino lo stesso veniva nominato custode giudiziale di un cucciolo di leone (nato in Spagna il 22.04.2008) in qualità di titolare della struttura “*Tiger Experience – Mostra Faunistica Permanente*” (cfr. Allegati).

Ciò premesso, se da un lato è vero che nei due casi appena citati la qualifica di Mostra Faunistica ha valenza solo pregiudiziale e non costitutiva, essendo intervenuta tale qualificazione solo in via incidentale nell'ambito di procedimenti di nomina in qualità di “custode giudiziale”, risultando pertanto la definizione costitutiva rimessa in via principale alle determinazioni (anche sopravvenute) dell'Autorità competente, è pur vero che nel caso di specie risulta che il Comune non ha provveduto a negare il rinnovo dell'autorizzazione per Mostra Faunistica nel caso di specie per i motivi addotti nella citata nota prot. n. 7834 del 20.09.2012, ingenerando in tal senso un legittimo affidamento dell'esponente il quale pertanto riteneva di operare nel rispetto della legge.

Peraltro, se dall'interpretazione normativa del Ministero competente sembrerebbe da un lato, ad un primo e sommario esame della documentazione acquisita agli atti, non avere più alcuna valenza la licenza di Mostra Faunistica rilasciata dall'intestato Comune, d'altro lato non si comprende a che titolo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avrebbe inserito le “*Mostre Faunistiche zoo*” nell'Elenco delle Attività Spettacolari, Attrazioni e Intrattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337, approvato con decreto interministeriale del 23.04.1969 e aggiornato con vari decreti ministeriali ultimi dei quali sono quelli dell'11.05.2009 e 21.06.2010, pertanto successivi al Dlgs. n. 73/2005 in esame.

Nella stessa logica non è chiaro a che titolo il Ministero della Salute con nota Prot. n. 0017642 del 10.10.2011, pertanto anch'essa di molto successiva all'entrata in vigore del citato Dlgs. n. 73/2005, abbia inviato a diversi soggetti (cfr. all. già trasmessi) un “*questionario sull'organizzazione sanitaria di giardini zoologici*” nel quale alla voce “*Tipologia struttura*” è precisato di “*specificare se giardino zoologico, acquario, centro recupero, delfinario, safari, mostra faunistica o altro*”.

Nel precisare, come già in premessa, che la questione di merito attinente alla qualificazione giuridica del titolo spetta sempre e solo all'Autorità competente in materia *ex lege*, si rappresenta che dalla mancata coordinazione tra amministrazioni nella logica del rispetto del principio della

leale collaborazione nella Pubblica Amministrazione potrebbero prospettarsi situazioni di eventuale disparità di trattamento (artt. 3 e 7 della Costituzione, in combinato disposto).

Ciò posto, la scrivente Autorità resta in attesa di un cortese riscontro e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso, di cui si prega di dare comunicazione diretta anche a chi legge la presente per conoscenza.


Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini



29/10/2012
Avv. Simonetta Vascellari

IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria



29/10/12

NB: Si fa seguito che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI

356/12 -

intervento ex art. 16 L.127/97 e
art. 7 e ss della L.R. n. 28/1988

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: Risposta a nota prot 912 2/08/2012 – Istanza 356/2012 Associazione Wild Side of Magic di Campolongo Maggiore – Mostra itinerante e permanente. Richiesta chiarimenti Intervento del Difensore Civico reg. ex art 16, L. 15 maggio 1997, n.127 e ex artt.7 ss L.R. 6 giugno 1988, n.28

Con riferimento alla p.v. del 2 luglio u.s. si comunica che ai sensi del D.lgs. 73/2005smi ogni struttura che espone animali a fini commerciali per più di sette giorni all'anno è considerata giardino zoologico a meno che si tratti di struttura in deroga, ovvero Circo equestre, negozio di animali od altro soggetto derogabile espressamente indicato all'art. 2 dello stesso Dispositivo. Inoltre, tale struttura non potrebbe essere esclusa dall'applicazione di tale dispositivo in quanto espone esemplari appartenenti a specie Cites.


Si segnala inoltre che tra le attività dichiarate e riscontrate risulterebbe anche il contatto diretto tra il pubblico e gli esemplari considerati pericolosi per la sicurezza e la salute pubblica di cui all'art. 6 della L. 150/92, specie che sono elencate nel D.M. 19 aprile 1996. Per tale attività non appare rilasciabile alcuna idoneità, sebbene risulti che la struttura sia in possesso di quella prefettura di cui all'art. 6, comma 3 della L. 150/92.

Anche per gli esemplari esposti, appaiono perplessità in quanto nei verbali del NAS, vengono segnalate altre specie, non già indicate dal richiedente nell'elenco delle specie in esposizione nella struttura attualmente in nostro possesso.

Permangono pertanto, per lo scrivente Ufficio, le condizioni di criticità già segnalate, non risultando quindi compatibilità con la "mission" del dispositivo di applicazione a meno di una dichiarata riconversione verso gli indirizzi normativi.

Ritenendo di aver fornito sufficienti informazioni riguardo le dichiarate perplessità dell'azione Amministrativa svolta da questa Amministrazione e dagli altri Organismi dello Stato, si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Il Dirigente della Divisione II
Dott. Alessandro La Posta



Consiglio Regionale Veneto
Ufficio del Difensore Civico
Sestiere di San Marco, 2321
30124 Venezia
Fax 041 5042372

Prefettura della Prov. di Venezia
UTG di Venezia,
Dir.Area IIIBis
San Marco 2661
30124 Venezia
Fax 041 2703666

Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma, 68
30010 Campolongo Maggiore (Ve)
Fax 049 5849151

Comando Carabinieri (NAS)
Viale della repubblica, 19b
31020 Villorba (TV)
Fax 0422 421471

Corpo Forestale dello Stato
Divisione II-Servizio Cites
Via G. Carducci, 5/c
00187 Roma
Fax 06 48905507

**COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE**

Provincia di Venezia

Via Roma 68 – 30010 – Campolongo Maggiore tel. 049/5849111 fax. 049/5849151

Web: www.comune.campolongo.ve.itEmail: amministrazione@comune.campolongo.ve.it E-mail certificata: campolongomaggiore.ve@cert.ip-veneto.net*Area: Servizi Generali**Responsabile: Trolese Siro**Tel. 0495849130**E-mail: siro.trolese@comune.campolongo.ve.it**Ufficio: Attività Produttive**Resp. Proc.: Coccato Ida**Tel. 0495849149**E-mail: ida.coccato@comune.campolongo.ve.it*

Prot. 7834

Tit. VIII Cl. 4

Campolongo Maggiore, 20.09.2012

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
VENEZIA

OGGETTO: Istanza n. 356/2012 – Associazione Wild Side of Magic con sede in Campolongo Maggiore – Mostra Faunistica itinerante e permanente – Licenze autorizzatorie – Richiesta chiarimenti. Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 16 L.15 maggio 1997, n. 127 e ex artt. 7 e ss. L.R. 6 giugno 1988, n. 28.

In riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto, si comunica che l'iter per il rilascio delle autorizzazioni di mostra faunistica itinerante e permanente alla struttura del sig. socio dell'Associazione Wild Side of Magic con sede a Campolongo Maggiore, è stato eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia al momento della richiesta delle autorizzazioni stesse e successivamente emanate e precisamente:

- "Criteri per il mantenimento di animali pericolosi nei circhi e nelle mostre permanenti e viaggianti" emanati dalla Commissione scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 6, comma 6 della L. 150/1992 e succ. mod. ed integrazioni e della L.426/1998;
- D.M. 16 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" e relazione esplicativa del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione Natura;
- D.G.R.V. n. 3882/31.12.2001 "Legge 07.02.1992 n. 150 – Linee guida in materia di detenzione, allevamento, e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";
- art. 69 TULPS, R.D. 773/1931 – art. 124 - 125 - 126 del R.D. 635/1940, Regolamento di esecuzione del TULPS;
- Circolare della Prefettura di Venezia – U.T.G. Segreteria della CPVLPS, prot. n. 2147/03/CPVLPS del 24.07.2003;

Circolare del Dipartimento di P.S. Ufficio per l'Amministrazione generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale n. 557/B.10089.G(27) Roma 22.02.2002 *“Normativa concernente la detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti. L. n. 150/1992 e n. 426/1998. Disposizioni applicative”*.

La richiesta di Autorizzazione per mostra faunistica itinerante era stata presentata il 20.1.2001 da (dal 2000 residente in questo Comune), in quanto proprietario di alcuni felini di grandi dimensioni ed altri animali esotici che venivano trasportati in apposite strutture mobili di custodia in occasione della sua attività di artista circense in Italia e all'estero. A seguito dell'attestazione del Servizio Veterinario dell'AULSS 13 – Dolo Mirano, relativa alla rispondenza delle strutture mobili ai requisiti previsti per la detenzione degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, secondo l'elenco dei criteri pubblicato dal Ministero per l'Ambiente – Servizio Convenzione della Natura – CITES, art. 2, comma 6 della L. 150/1992 e mod. della L. 426/98, è stata rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS e 124 – 125 – 126 del reg. esecutivo, l'Autorizzazione per Mostra Faunistica Itinerante n. 2 del Registro comunale il 05.04.2001, successivamente in data 05.05.2004, ridotta ai soli fini del trasporto dei singoli felidi e con una unica struttura idonea per uno spettacolo di illusionismo secondo l'indicazione del Servizio Veterinario dell'AULSS 13 - Dolo Mirano, in data 18.10.2003. La stessa autorizzazione è stata rinnovata annualmente con denuncia di prosecuzione di attività.

Data la particolarità della richiesta di Autorizzazione per mostra faunistica permanente con esposizione di grandi felini ed altri animali esotici per scopi didattici e scientifici, pervenuta al Comune in data 11.09.2004, relativa ad una serie di strutture fisse, iscritte in un'area ben delimitata, presso l'abitazione del richiedente, prima di procedere al rilascio, sono stati sentiti i pareri della Prefettura di Venezia, del Servizio Veterinario dell'AULSS e del Corpo Forestale dello Stato- Servizio CITES di Vicenza, sul tipo di autorizzazione da rilasciare e sulle procedure da seguire, dato che, per quanto di conoscenza, anche di tali enti, sul territorio italiano non si conoscevano analoghe strutture per questo tipo di animali, se non forse in provincia di Roma.

Prima di rilasciare la predetta autorizzazione il sig. _____ aveva ottenuto:

- 1) Attestazione prot. 473/05/Area II /18.05.2005 emessa dalla Prefettura di Venezia con cui veniva *“autorizzato alla detenzione degli animali c.d. pericolosi di cui all'allegato elenco, all'interno delle strutture di ricovero site in Campolongo Maggiore (VE) - Via _____, di cui all'allegata planimetria, che costituiscono parte integrante della presente autorizzazione. Il presente attestato non costituisce autorizzazione per le attività espositive, sia fisse che itineranti, che il predetto intende effettuare, le quali potranno essere esercitate previa acquisizione delle relative licenze presso l'Autorità Comunale competente.”* Con allegata la relazione del Tecnico quale parte integrante all'attestazione stessa;
- 2) Idoneità delle strutture di ricovero degli animali pericolosi, prot. n. VT18891V003VE151/C del 10.05.2004, rilasciata dall'A.U.I.S.S. 13 Mirano - Servizi Veterinari, a seguito di sopralluogo alle strutture e successive autorizzazioni alla detenzione, per gli animali a quel tempo ospitati, rilasciate in data 10.05.2004 dal Servizio Veterinario, numerate da 1 a 12, registrate il 28.06.2004 dal Comune di Campolongo Maggiore;
- 3) Il certificato di agibilità dei ricoveri per animali non domestici rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale il 28.06.2004;

In data 07.06.2005 è stata rilasciata l'Autorizzazione per mostra faunistica permanente n. 3 del Registro Comunale, a _____ per la struttura di Via _____, previa acquisizione della documentazione sopraindicata, oltre alle copie (effettuate da questo ufficio) delle richieste di collaborazione di alcune Facoltà di Veterinaria delle Università di Padova, Milano e Bari, per lo studio degli animali ospitati. La copia dell'autorizzazione è stata inviata all'AULSS 13

di Mirano – Servizi Veterinari, al Corpo Forestale dello Stato – Servizio CITES di Vicenza e ai Carabinieri di Campagna Lupia.

L'Autorizzazione è stata rinnovata annualmente con denuncia di prosecuzione di attività, considerato che fino al 12.11.2011 le strutture erano ancora idonee a contenere gli animali presenti, come previsto dalla Circ. 557/B.10089.G(27)/22.02.2002 del Dipartimento di P.S. (sopraindicata).

Negli anni il numero di animali ospitati è aumentato, con rilascio della prescritta autorizzazione alla detenzione per ogni singolo animale da parte del Servizio Veterinario competente per i controlli, e per questo è stato effettuato un intervento di ampliamento delle strutture di contenimento, per cui il sig. _____ stava completando la procedura per ottenere le opportune modifiche all'Autorizzazione posseduta.

Il provvedimento di sequestro amministrativo, operato dal Comando Carabinieri dei NAS di Villorba (TV) in data 19/12/2011, che ha ritenuto inidonea l'autorizzazione di mostra faunistica permanente, ravvisando le caratteristiche di esercizio di parco giardino zoologico, senza l'autorizzazione di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 73/2005 rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, con chiusura della struttura, ha di fatto interrotto il procedimento di integrazione/modifica dell'autorizzazione comunale n. 3.

A tale proposito, in data 27.01.2012 con nota prot. 2539/20.01.2012, la Prefettura di Venezia – UTG Area II ha emesso il provvedimento Proc. N. 473/05/Arca II, con cui autorizza il sig.

alla mera detenzione degli animali pericolosi, detenuti come da elenco che fa parte integrante di tale autorizzazione, e nelle more della definizione delle problematiche che hanno portato al sequestro amministrativo, nessuna attività con presenza di pubblico potrà essere effettuata presso le strutture dell'associazione "Wild Side of Magic" sita in Campolongo Maggiore, Via _____

Tale provvedimento è stato trasmesso per conoscenza a questo Comune (prot. n. 969/03.02.2012) e per la notifica di copia all'interessato, ai Carabinieri di Campagna Lupia. Quanto indicato in tale è indispensabile per l'integrazione/modifica dell'autorizzazione, per l'aspetto della pubblica sicurezza ed incolumità pubblica.

Ritenendo di aver fornito sufficienti informazioni in merito all'autorizzazione rilasciata da questo Ente al sig. _____ al solo esclusivo scopo dell'attività di MOSTRA FAUNISTICA PERMANENTE, sulla base delle competenti autorizzazioni sanitarie e di pubblica sicurezza, si rimane a disposizione per ogni ulteriori approfondimento.




Il Responsabile dell'Area Servizi Generali
Dr. Trolese Siro

- SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE -



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

 Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
U del 26/04/2012 Prot.: 000585 Titolario 1.10.7.1
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Allegati

27 APR. 2012

SPEDITO IL _____

Al Direttore Generale
dell'Azienda Ulss n. 12
Via Don Federico Tosatto, 147
30174 VENEZIA Mestre

e. p.c. Al Sig.

Oggetto: istanza n. 301/2012.

Diniego di inserimento nel S.S.N..

Quest'Ufficio ha preso in esame l'istanza in oggetto, inoltrata dal Consigliere _____, relativa ad un problema di diniego di accesso al servizio sanitario con assunzione dei costi di prestazioni sanitarie urgenti erogate a favore di una cittadina comunitaria priva di assistenza ed indigente.

La vicenda si è già risolta tramite colloqui telefonici tra il funzionario referente dell'istruttoria della Difesa Civica regionale, il sig. _____ ed il personale del Distretto competente.

Il diniego in esame si palesava, infatti in netta inviolazione della DGR n. 1084 del 2011 che prevede l'obbligo di rilascio della tessera ENI e l'erogazione di prestazioni urgenti ed indefferibili ancorchè continuative per i cittadini comunitari privi di assistenza dallo Stato di provenienza e privi di copertura sanitaria e che versano in uno stato di indigenza.

L'intervento de quo è motivato dal fatto che nel sito di codesta azienda la parte relativa all'erogazione del servizio sanitario per gli stranieri è aggiornato al 2009 e che il personale amministrativo coinvolto per la valutazione dell'addebito della spesa del ricovero in esame non sembrava conoscere la normativa sopracitata.


Si sottolinea comunque che eventuali decisioni aziendali non hanno alcun valore e forza di fonte normativa idonea a modificare o derogare la regolamentazione comunitaria in materia.

Si resta pertanto in attesa di chiarimenti in ordine a quanto rilevato e sui motivi del disservizio in questione, anche in ragione delle possibili implicazioni penali correlate alla violazione del principio costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.)

Si allegano documenti ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

Dott. Roberto Pellegrini



Referente dell'istruttoria:

Avv. Forestan Carlotta

04123834205

CF

13/06/2012

PM
19/4/12



AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA

Direttore Generale
Prot. 2012/0030527

Venezia-Mestre, 10 Maggio 2012

Egr. Dott.
Roberto Pellegrini
Difensore Civico Regionale
Via Brenta Vecchia, 8
30175 VENEZIA-MESTREEgr. Dott.
Domenico Mantoan
Segretario Regionale per la Sanità
Palazzo Molin, S. Polo, 2514
30125 VENEZIAE p.c. Al Ministero della Salute
Lungotevere Ripa, 1
00153 ROMAAl Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1
00135 ROMA

di fronte
15/5/12

Il Consigliere ANCI, _____, ha sollevato presso il Difensore Civico della Regione Veneto il caso di V.V., di nazionalità Moldava, residente a _____ (Moldavia) con passaporto rilasciato dalla Romania, perché il 2 aprile 2012 durante una visita al padre residente a Marghera – Venezia è stata colpita da emorragia cerebrale.

Scrive lo stesso Consigliere _____, che la paziente è stata prontamente soccorsa e subito operata dall'équipe del reparto di Neurochirurgia.

Risolto l'indiscutibile dovere sanitario di assistenza e di intervento rimane il problema "burocratico" che incombe all'Azienda: sapere a chi debba essere addebitato l'onere dell'intervento.

La questione formale non appare di semplice determinazione perché è differente la normativa applicabile a seconda che il cittadino paziente provenga da Stati appartenenti all'Unione Europea (U.E.) oppure da Paesi extracomunitari.

La paziente V.V. è di nazionalità e residenza Moldava ma grazie a un accordo trattato nel 2010 con la Romania, Paese che inglobava la Moldavia, sino al 1940, e oggi dall'1.1.2007 facente

**AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA**

parte della U.E., che facilita il passaggio transfrontaliero, gode di un passaporto con cittadinanza Rumena.

Non si è in grado di conoscere se tale accordo sia stato riconosciuto dall'U.E. ma quello che è certo è che di conseguenza compaiono cittadini moldavi contestualmente comunitari ed extra-comunitari, soggetti nello stesso momento a due normative.

Questo è il problema.

I cittadini Europei per beneficiare dell'assistenza sanitaria devono essere in possesso della TEAM (Tessera Europea Assicurazioni Malattie) con la quale lo stato rilasciante si assume l'onere finanziario della spesa: la Romania, pur essendo stato dell'U.E., ovviamente non l'ha rilasciata (come del resto in altri casi analoghi appurati dall'Azienda), ma neppure la Moldavia ha fornito la signora V.V. di alcuna assicurazione.

La recente normativa della Romania, inoltre, ha ampliato la possibilità da parte dei cittadini moldavi di ottenere passaporto e cittadinanza romeni riducendo, fra l'altro, il tempo minimo di permanenza nel paese necessario a tal fine.

Nonostante le rassicurazioni, da parte del Ministero degli Esteri romeno, apprese dalla stampa, si profila la concreta possibilità che in Unione Europea entrino liberamente centinaia di migliaia di cittadini moldavi.

La risposta che l'Azienda ha dato, nel caso specifico, è stata alla fine di assegnazione di una tessera ENI (Europeo non iscritto) che ha consentito il superamento formale e "burocratico" delle problematiche. Rimane, peraltro inalterato l'obbligo, nel caso si trattasse di extracomunitario, di iscrizione al SSN versando un contributo parametrato alla durata del soggiorno, al reddito etc..

Occorre, a questo punto, evidenziare che in ambito sanitario la questione assume un non secondario rilievo in merito all'assunzione degli oneri delle prestazioni effettuate, in un momento così delicato per l'economia del sistema sanitario italiano e in considerazione del numero di persone direttamente coinvolte.

Dal momento, infatti, che allo stato attuale pare siano già stati rilasciati circa 500.000 passaporti rumeni a cittadini moldavi e vista la possibile configurazione di danno erariale legata alla mancata contribuzione parametrata per gli oneri dell'assistenza, si evidenzia che la responsabilità non può essere lasciata a carico dell'Azienda ma sono necessari chiarimenti ed indicazioni puntuali sulle procedure da seguire.

Distinti saluti

Antonio Padoan -



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 05/06/2012 Prot.: 0000726 Titolario 1.10.7.1
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Raccomandata R.R.
Allegati

- 6 011 2012

SPEDITO IL _____

Al
Segretario Responsabile
della Segreteria Regionale per la Sanità
Palazzo Molin. S. Polo. 2514
30125 VENEZIA

Al
Direttore Generale
dell'Azienda Ulss n. 12
Via Don Federico Tosatto. 147
30174 VENEZIA Mestre

Al
Ministro della Salute
Lungotevere Ripa. 1
00153 ROMA

Al
Ministro degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina. 1
00135 ROMA

Al
Ministro degli Affari Europei
Piazza Nicosia. 20
00186 ROMA

Al
Mediatore Europeo
1. av. du President Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Francia

Oggetto: **istanza Difensore Civico Regionale n. 301/2012.**

Problematiche di inserimento nel S.S.N. di soggetti di nazionalità romena e moldava.

Quest'Ufficio ha preso in esame l'istanza in oggetto, inoltrata dal Consigliere ANCI.

relativa ad un problema di diniego di accesso al servizio sanitario con assunzione dei costi di prestazioni sanitarie urgenti ed indefferibili erogate a favore di una giovane signora di 23 anni, indigente, con passaporto e cittadinanza rilasciati dallo Stato della Romania e residente in Moldavia.

Il sig. ha inoltre appurato per le vie brevi con il Consolato Rumeno che i cittadini rumeni e residenti in Moldavia possono beneficiare della sola assicurazione sanitaria della Moldavia.

La vicenda si è risolta tramite colloqui telefonici tra il funzionario referente dell'istruttoria della Difesa Civica regionale, avv. Carlotta Forestan, il sig. ed il personale del Distretto Sanitario competente.

Il diniego in esame non si palesava conforme alla Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 1084 del 2011 che prevede, in attuazione delle disposizioni comunitarie, l'obbligo di rilascio della tessera ENI e l'erogazione di prestazioni urgenti ed indefferibili ancorchè continuative con oneri a carico dello Stato ospitante per i cittadini comunitari privi di assistenza dallo Stato di provenienza e privi di copertura sanitaria e che versano in una situazione di indigenza.

Il suddetto provvedimento regionale ha recepito quanto disposto con nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/II/3152/1.3B/1 del 19/02/2008, emanata in relazione alla disciplina della Direttiva 38/2004/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29/04/2004 e del D. Lgs. n. 30 del 2007.

Successivamente questa Autorità ha formulato anche una segnalazione scritta al Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 12 sull'accaduto che ha risposto con lettera prot. n. 2012/0030527 del 10/05/2012 già inoltrata al Segretario Regionale per la Sanità e per conoscenza a codesti Ministeri della Salute e degli Affari Esteri.

Si condividono i rilievi e le preoccupazioni manifestati dal Direttore dell'Azienda Sanitaria in ordine all'anomala situazione della doppia cittadinanza rumena-moldava, soprattutto sulle motivazioni per cui lo stato Rumeno ritenga opportuno rilasciare la cittadinanza rumena con una certa facilità a soggetti che comunque restano residenti in Moldavia.

Si viene a creare così una situazione che di fatto consente sul versante della posizione giuridica dei singoli cittadini di eludere la normativa statutaria della U.E. sul procedimento di adesione di uno stato all'Unione Europea.

I cittadini Moldavi diventano cittadini comunitari e titolari di relativi diritti ex artt 20-25 TFUE con il semplice rilascio della cittadinanza rumena, mentre lo stato Moldavo resta fuori dalla U.E. ed estraneo ai doveri posti dall'ordinamento comunitario.

Si rappresentano in ogni caso delle forti perplessità sul comportamento dello Stato Rumeno che rifiuta di rilasciare l'assicurazione sanitaria a questi cittadini probabilmente perché non "entrano" a tutti gli effetti in Romania in violazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE, del Regolamento CEE 1408/71, della decisione Commissione Amministrativa 189/2003 e dell'art. 4, par. 3, TUE con gravi danni economici per il Servizio Sanitario Italiano.

Tale atteggiamento configura inadempimento degli obblighi comunitari necessari ad assicurare il rispetto del diritto della libera circolazione e soggiorno e del diritto alla salute che può dare l'avvio di un procedimento per infrazione ai sensi degli artt 258 e 259 TFUE.

Si resta in attesa di chiarimenti e parametri giuridici di valutazione in ordine a quanto esposto, si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

Dott. Roberto Pellegrini

Referente dell'istruttoria:

Avv. Forestan Carlotta

04123834205

CF

24/06/2026



Mediatore europeo

Q2/2012/ER
S2012-165319

Direzione B
Unità denunce ed indagini 4

Dott. Roberto PELLEGRINI
Difensore Civico della Regione Veneto
Via Brenta Vecchia n.8
30171 VENEZIA - MESTRE
ITALIE

difensorecivico.veneto@legalmail.it

Strasburgo, 26 -11- 2012

Richiesta di parere: Q2/2012

Egregio collega,

La prego di trovare in allegato il parere pervenutomi dalla Commissione europea in merito alla richiesta di parere in oggetto.

Qualora ritenga opportuno presentare osservazioni riguardo a tale parere, La prego di trasmetterle entro il 31 dicembre 2012.

Tenga cortesemente presente che, se non riceverò alcuna osservazione da parte Sua, potrò terminare l'esame del caso con una decisione basata sulle informazioni che mi ha già fornito e in base al parere della Commissione europea.

Cordiali saluti,

Bernhard Hofstätter
Capo dell'Unità denunce ed indagini 4

Allegato:

- Copia del parere della Commissione europea

DEFINITIVO**Risposta della Commissione al quesito sottoposto dall'Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto al Mediatore europeo
- Rif. Query 2/2012/ER****I. CONTESTO / SINTESI DEI FATTI / CRONISTORIA**

L'Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto ha sottoposto un quesito al Mediatore europeo chiedendo se la prassi della Romania di non rilasciare l'assicurazione sanitaria ai cittadini rumeni di origine moldava residenti in Moldavia sia compatibile con il diritto dell'Unione. Essendo privi di assicurazione, questi cittadini non possono beneficiare dell'assistenza sanitaria negli altri Stati dell'UE.

Più in particolare, si sottolinea che la normativa rumena prevede un sistema semplificato per l'acquisizione della cittadinanza rumena che si applica ad un numero elevato di persone di origine moldava. Si afferma, inoltre, che, una volta ottenuta la cittadinanza rumena, queste persone spesso si trasferiscono in altri Stati membri dell'UE dove godono dei diritti garantiti dalla normativa UE, compreso l'accesso all'assistenza sanitaria.

La Romania non rilascia però ai cittadini rumeni che non risiedono nel paese né l'assicurazione sanitaria né, quindi, la tessera europea di assicurazione malattia. Di conseguenza, i costi dell'assistenza medica prestata ai cittadini rumeni di origine moldava non sono rimborsati dalla Romania ma restano a carico degli Stati membri ospitanti.

L'Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto sottolinea che la prassi della Romania di non rilasciare l'assicurazione sanitaria ad un numero elevato di suoi cittadini può causare gravi danni economici per il servizio sanitario italiano.

Si conclude che la prassi in questione non sembra compatibile con gli obblighi assunti dalla Romania al momento dell'adesione all'UE, per esempio l'obbligo di rispettare il principio di leale cooperazione e gli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/38/CE, dal regolamento (CE) n. 883/2004 e dal regolamento (CEE) n. 1408/71.

II. QUESITO

Il Mediatore europeo chiede alla Commissione di rispondere al quesito presentato in merito alla compatibilità della prassi sopra descritta con la normativa UE, in particolare con la direttiva 2004/38/CE, con il regolamento (CE) n. 883/2004 e con il regolamento (CEE) n. 1408/71.

III. OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE RIGUARDO AL QUESITO**Osservazioni preliminari**

La Commissione osserva che il quesito su quale è stata invitata ad esprimersi dal Mediatore europeo non riguarda un presunto caso di cattiva amministrazione nell'ambito delle attività di istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, bensì problemi di interpretazione della

normativa dell'Unione sollevati dal Difensore civico della Regione del Veneto e dal Mediatore europeo.

A tale riguardo, la Commissione desidera sottolineare che, in base ai trattati, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione. Tuttavia, al fine di assistere il Difensore civico della Regione del Veneto, la Commissione fornisce le seguenti precisazioni.

Osservazioni della Commissione

La Commissione ritiene che il quesito debba essere esaminato alla luce dell'interpretazione data al regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. In particolare, occorre valutare se la Romania sia tenuta in virtù del diritto dell'Unione a rilasciare l'assicurazione sanitaria e quindi la tessera europea di assicurazione malattia ai cittadini rumeni residenti in Moldavia.

Va notato che, a partire dal 1° maggio 2010, il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regolamento (CE) n. 883/2004 rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone. Il suo obiettivo principale è fare in modo che le persone assicurate non perdano il diritto alla sicurezza sociale quando si trasferiscono in un altro Stato membro. A norma dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per "persona assicurata" qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni. Conformemente all'articolo 2, il regolamento si applica alle categorie di persone ivi definite che sono soggette alla legislazione di uno o più Stati membri. Conformemente all'articolo 4, queste persone godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Tuttavia, va notato che il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede il coordinamento e non l'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale. Ciò significa che ciascuno Stato membro ha la facoltà di stabilire le specificità del proprio regime di sicurezza sociale, ivi compresi i tipi di prestazioni erogabili, le condizioni per avere diritto a tali prestazioni, le relative modalità di calcolo e la quota di contributo da pagare. Ne consegue che per essere assicurati non è sufficiente avere la cittadinanza di uno Stato membro, ma è necessario soddisfare le condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale. Pertanto, la Romania è libera di stabilire le condizioni per il rilascio dell'assicurazione malattia nell'ambito del sistema nazionale di sicurezza sociale, purché tali condizioni si applichino allo stesso modo a tutte le persone - che abbiano la cittadinanza rumena o di un altro Stato membro - soggette alla legislazione nazionale.

Stando alle informazioni in possesso della Commissione, le persone assicurate secondo la legislazione rumena sono tutti i cittadini rumeni residenti in Romania nonché gli stranieri e gli apolidi che hanno chiesto e ottenuto la proroga del permesso di soggiorno temporaneo o hanno il domicilio in Romania e possono dimostrare di aver versato i contributi.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che il fatto che la normativa rumena stabilisca condizioni specifiche da soddisfare per essere coperti dal regime nazionale di assicurazione malattia non sia contrario alla normativa UE e in particolare al regolamento

(CE) n. 883/2004. La Commissione osserva che in linea di principio le condizioni stabilite dalla legislazione rumena non violano la normativa UE e in particolare il principio della parità di trattamento sancito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che i cittadini rumeni in situazione analoga a quella evidenziata nel caso presente, cioè che risiedono al di fuori del territorio dell'UE e che non soddisfano le condizioni fissate dalla legislazione nazionale per il rilascio dell'assicurazione, non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

Le persone che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 non hanno diritto alla tessera europea di assicurazione malattia. La tessera è rilasciata dallo Stato membro competente alle persone ivi assicurate, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 che attua il regolamento (CE) n. 883/2004. La tessera europea di assicurazione malattia permette l'accesso dell'assicurato alle prestazioni in natura necessarie per motivi di salute durante il suo soggiorno in uno Stato membro diverso da quello competente. Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, tali prestazioni sono erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse assicurato in virtù di tale legislazione.

La Commissione desidera aggiungere che, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004, il principio della parità di trattamento dei cittadini dell'Unione sancito all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea implica che i cittadini dell'UE devono godere dello stesso trattamento giuridico accordato ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovino nella stessa situazione. Ciò significa che lo Stato membro ospitante deve garantire alle persone prive di copertura sanitaria, indipendentemente dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004, lo stesso accesso - ma *soltanto* lo stesso accesso - alle cure e all'assistenza sanitaria riconosciuto dalla sua legislazione ai propri cittadini non assicurati. Nella pratica ciò significa che queste persone potrebbero avere diritto all'assistenza sanitaria in situazioni di emergenza.

Inoltre, per quanto riguarda il diritto dei cittadini dell'UE di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'UE, l'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi.

Le limitazioni e condizioni in questione sono poste dalla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Innanzitutto, occorre sottolineare che i cittadini dell'Unione godono pienamente dei diritti riconosciuti dalla direttiva sia che giungano nello Stato membro ospitante dallo Stato membro di cittadinanza, sia che provengano da un altro Stato membro o anche da paesi terzi.

I cittadini dell'Unione che si recano in Italia ma non vi svolgono alcuna attività lavorativa subordinata o autonoma hanno il diritto di soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, a condizione di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi (*articolo 7*.

paragrafo 1, lettera b), della direttiva).

I cittadini dell'Unione che non dispongono (o non dispongono più) di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi potrebbero dover lasciare lo Stato membro ospitante, come previsto all'articolo 14, articolo 2, della direttiva. Introducendo il requisito dell'assicurazione malattia, la direttiva ha messo gli Stati membri in condizione di minimizzare il rischio di abuso dei loro sistemi sanitari pubblici da parte dei "turisti dell'assistenza medica". Non rientra nel campo di applicazione della direttiva valutare se gli Stati membri si siano avvalsi di questa possibilità (*poiché la direttiva non obbliga gli Stati membri a tutelare i loro sistemi sanitari pubblici rispetto ai cittadini dell'Unione economicamente inattivi che vi si stabiliscono senza essere coperti da un'assicurazione malattia completa*) e in quale misura.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (*cioè conformemente alle condizioni ivi previste per il diritto di soggiorno*) tutti i cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro ospitante godono di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato.

Va inoltre notato che la direttiva dispone l'obbligo per i cittadini dell'Unione che non svolgono alcuna attività economica di essere coperti da un'assicurazione malattia (*pubblica o privata*) come condizione per ottenere il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro. La direttiva non prevede invece l'obbligo corrispondente di fornire tale copertura a carico dello Stato membro di cittadinanza dell'interessato; quindi non si può concludere che la Romania abbia violato la direttiva non estendendo il suo sistema sanitario pubblico ai cittadini rumeni residenti in Moldavia.

Infine, in relazione alla concessione della cittadinanza rumena ai moldavi, la Commissione osserva di non avere alcuna competenza riguardo alle condizioni stabilite da uno Stato membro per concedere la cittadinanza, perché spetta agli Stati membri fissare le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza.

In base ad una giurisprudenza consolidata, ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto dell'Unione, fissa le condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza (*causa C-135/08 del 2.3.2010, Rottmann/ Freistaat Bayern, paragrafi 39, 45 e 48*).

In altre parole, le condizioni per l'acquisizione e la decadenza della cittadinanza sono disciplinate dalla normativa nazionale dei singoli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'Unione.

FORESTAN CARLOTTA**Da:** FORESTAN CARLOTTA**Inviato:** martedì 12 febbraio 2013 13.43**A:** 'emanuele.rebasti@ombudsman.europa.eu'**Oggetto:** richiesta di parere Q2/2012 Difensore Civico Veneto

Buongiorno sig. Rebasti, sono la sig.ra Carlotta Forestan, referente della istruttoria della richiesta in oggetto. ho esaminato il parere della Commissione Europea. Rif. Query 2/2012/ER, ed avrei da esporre una constatazione ed una domanda:

1) mi sembra di comprendere che in base all'art. 18 del trattato sul funzionamento è vietata la discriminazione tra i cittadini dello stato membro e i cittadini UE ospitati che provengono da un'altro stato UE o paese terzo, ma è consentita la discriminazione tra cittadini all'interno di uno stato UE in base alla residenza come avviene in Romania che i cittadini romeni/UE residenti in Romania godono di diritti che sono negati ai cittadini/UE residenti in Moldavia.

Mi sembra di comprendere inoltre che uno stato ospitante deve assicurare le cure sanitarie in situazioni di emergenza e lo stato della cittadinanza no nel senso che può negare l'assicurazione sanitaria in emergenza ai propri cittadini in base alla residenza

2) avrei necessità di una ulteriore spiegazione sul primo capoverso della pagina 4 del parere della Commissione dove si afferma la possibilità di stabile l'obbligo di lasciare lo stato ospitante per i cittadini UE privi di assicurazione atteso che il riferimento giuridico non si palesa chiaro (art. 14 o art. 2?) e la lettura dei 4 commi dell'art. 14 non mi consente di rinvenire chiaramente tale possibilità. Inoltre si può prevedere un obbligo di lasciare ma non di non far entrare?

Resto in attesa di indicazioni, previo contatto telefonico, su come devo procedere per presentare quanto sopra o se può essere sufficiente uno scambio di e-mail tra noi.

La ringrazio e porgo distinti saluti Carlotta Forestan

Mi sembra di comprendere inoltre che uno stato ospitante deve assicurare le cure sanitarie in situazioni di emergenza e lo stato della cittadinanza no nel senso che può negare l'assicurazione sanitaria in emergenza ai propri cittadini in base alla residenza

2) avrei necessità di una ulteriore spiegazione sul primo capoverso della pagina 4 del parere della Commissione dove si afferma la possibilità di stabile l'obbligo di lasciare lo stato ospitante per i cittadini UE privi di assicurazione atteso che il riferimento giuridico non si palesa chiaro (art. 14 o art. 2?) e la lettura dei 4 commi dell'art. 14 non mi consente di rinvenire chiaramente tale possibilità. Inoltre si può prevedere un obbligo di lasciare ma non di non far entrare?

Resto in attesa di indicazioni, previo contatto telefonico, su come devo procedere per presentare quanto sopra o se può essere sufficiente uno scambio di e-mail tra noi.

La ringrazio e porgo distinti saluti Carlotta Forestan

Da: Carlotta Forestan [carlotta.forestan@]
Inviato: lunedì 30 aprile 2012 17.04
A: FORESTAN CARLOTTA
Oggetto: Fwd: I:

Inviato da

Inizio messaggio inoltrato:

Da:
Data: 06 aprile 2012 14:29:23 GMT+02:00
A: carlotta.forestan@
Oggetto: I:
Rispondi a:

-----Messaggio originale-----

Da:
Data: 6-apr-2012 14.21
A: <forestan@consiglioveneto.it>
Ogg:

Egregia Avv. Carlotta Forestan,
sono con la presente ad informarla che grazie al suo aiuto il caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria che vedeva la povera vittima si è risolto, con la consegna al padre della tessera sanitaria ENI. Questo è stato possibile grazie al suo autorevole intervento. I genitori di [redacted] mi hanno chiesto la cortesia di recapitarle una lettera scritta di loro pugno che allego alla presente. Grazie ancora, e buona Pasqua

FORESTAN CARLOTTA**Da:** REBASTI Emanuele [emanuele.rebasti@ombudsman.europa.eu]**Inviato:** giovedì 14 febbraio 2013 12.14**A:** FORESTAN CARLOTTA**Cc:** EORegistry**Oggetto:** RE: richiesta di parere Q2/2012 Difensore Civico Veneto

Gentile Avvocato Forestan,

Rispondo alla sua richiesta di chiarimenti del 12 febbraio 2013.

Quanto alla sua prima constatazione le confermo, come emerge dall'opinione della Commissione, che il diritto dell'Unione europea non vieta agli Stati membri c.d. discriminazioni a rovescio (ossia un trattamento dei propri cittadini meno favorevole rispetto al trattamento dei cittadini comunitari) o discriminazioni tra propri gruppi di cittadini. Spetta caso mai agli ordinamenti giuridici nazionali regolare questi problemi di discriminazione, facendo ricorso ai rimedi e alle norme di legge e costituzionali interne.

Quanto alle cure sanitarie in situazioni di emergenza, la Commissione pone in rilievo che se uno Stato prevede l'accesso gratuito ai servizi medici a chiunque si trovi in situazione di emergenza (come avviene nel nostro ordinamento dove esiste un principio di assistenza universale in tale caso), non può ovviamente poi rifiutare l'assistenza al cittadino comunitario anche se privo di assicurazione sanitaria.

Quanto alla sua domanda, ho in effetti riscontrato un refuso nell'opinione della Commissione. Il riferimento su cui lei chiede chiarimento deve intendersi come riferimento all'articolo 14, comma 2 della direttiva 2004/38/EC.

Spero con questo di esserle stato utile e resto in attesa delle vostre eventuali osservazioni in merito alla richiesta di parere che provvederemo altrimenti a chiudere.

Cordialmente,



European Ombudsman

Emanuele Rebasti

Legal Unit B

T. +33 (0)3 88 17 31 08

emanuele.rebasti@ombudsman.europa.eu

1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403

F - 67001 Strasbourg Cedex

T. + 33 (0)3 88 17 23 13

F. + 33 (0)3 88 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu

From: FORESTAN CARLOTTA [mailto:forestanc@consiglio Veneto.it]**Sent:** 12 February 2013 13:43**To:** REBASTI Emanuele**Subject:** richiesta di parere Q2/2012 Difensore Civico Veneto

Buongiorno sig. Rebasti, sono la sig.ra Forestan Carlotta, referente della istruttoria della richiesta in oggetto, ho esaminato il parere della Commissione Europea, Rif. Query 2/2012/ER, ed avrei da esporre una constatazione ed una domanda:


1) mi sembra di comprendere che in base all'art. 18 del trattato sul funzionamento è vietata la discriminazione tra i cittadini dello stato membro e i cittadini UE ospitati che provengono da un'altro stato UE o paese terzo, ma è consentita la discriminazione tra i cittadini all'interno di uno stato UE in base alla residenza come avviene in Romania che i cittadini romeni/UE residenti in Romania godono di diritti che sono delegati ai cittadini/UE residenti in Moldavia.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*SPEDITO IL 16-6-201

Allegati
referente dell'istruttoria:
avv. Carlotta Forestan
tel. 0412383405

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 13/04/2012 Prot.: 0000542 Titolario 1.10.7
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le
INPS Mestre 1
Via Cà Rossa, 38
30173 VENEZIA Mestre

Spett.le
INPS Mestre 2
Via Fogazzaro, 13/A
30172 VENEZIA Mestre

e. p.c. Spett.le Redazione
La Nuova Venezia
Via Verdi, 30-32
30172 MESTRE (VE)

OGGETTO: Istanza n. 262/2012.
Art. 7, comma 2°, L.R. 18 giugno 1988 n. 28.
Esposto in ordine alla sospensione eogazione accompagnatoria.

Con riferimento all'articolo comparso sulla stampa della Nuova di Venezia del 14 marzo 2012, di cui si allega copia per comodità d'immediata ricognizione, si richiedono, cortesemente, chiarimenti ed utili parametri di valutazione del caso, alla luce delle disposizioni di legge legittimanti l'intervento d'ufficio del Difensore Civico regionale.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
dr. Roberto Pellegrini



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Provinciale di Venezia

Venezia, 30/04/2012

Spett. Ufficio del Difensore Civico
Via Brenta Vecchia, 8
30174 Mestre

Tedesiani

Oggetto Istanza 262/2012

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota in oggetto, si comunica che il Sig. _____ è stato convocato a visita nell'ambito delle verifiche straordinarie che l'Istituto è obbligato a svolgere ai sensi della vigente normativa.

Nella lettera di convocazione viene sempre specificato che la persona convocata può far presente eventuali difficoltà a presentarsi come pure la necessità di essere visitato al proprio domicilio in caso di intrasportabilità. Il Sig. _____ non ha mai contattato l'Istituto e non si è presentato alla visita disposta per il 16 gennaio. La conseguenza è stata la sospensione della prestazione di cui godeva e, purtroppo, la segnalazione alla stampa. Il Sig. _____ è stato poi contattato da questa Sede e ha concordato per la visita di revisione effettuata presso i nostri uffici di Mestre il 3 aprile scorso.

Cordiali saluti
Raffaele ParisiAn. Ferreri
9/5/12



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

copertina fax

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Via Brenta Vecchia n. 8
30175 VENEZIA-MESTRE
Tel. 0412383411
Telefax 0415042372E_mail: dc@consiglioveneto.it
www.difensorecivico.veneto.it

Venezia,

Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
 U del 03/05/2012 Prot.: 0000616 Titolario 1.10.7.1
 CRV UFDICIRV spc-SUDC

DA: referente dell'istruttoria

Tel. 04123834205

Avv. Carlotta Forestan

A: Ufficio VIII (legge n. 210/1992) del Ministero della Salute

Fax: 06 59942682

Oggetto: istanza n. 314/2012, sig.ra

In relazione all'istanza in oggetto si chiede la trasmissione della Circolare emanata da codesto Ministero per fornire alle Regioni indicazioni sull'adeguamento ISTAT dell'indennizzo ex legge n. 210/1992.

Si ringrazia per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

Dott. Roberto Pellegrini

IL DIRIGENTE

avv. Giovanni Dalla Pria

Totale pagine 1 (Inclusa questa)

Urgente
 Da approvare
 Richiesti commenti
 Risposta necessaria
 Da inoltrare

Il presente telefax SOSTITUISCE [X] NON SOSTITUISCE [] l'originale

Nota: Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6 comma 2: "Salvo che per tutti gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengono via TELEFAX sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisita agli atti l'originale della comunicazione".

(In caso di trasmissione incompleta o non chiara telefonare al n. 0412383411)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 03/05/2012 Prot.: 0000607 Titolario 1.10.7.1
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Raccomandata RR.
Allegati

- 4 MAG. 2012

SPEDITO IL _____

Al Segretario Responsabile
della Segreteria Regionale
per la Sanità
Palazzo Molin San Polo, 2513
30100 VENEZIA

Al Direttore
del S.C. Amministrazione e Affari Generali
del Dipartimento Interaziendale
Area Amministrativa
dell'Azienda Ulss n. 16
Via Enrico degli Scrovegni, 14
35131 PADOVA

Alla Sig.ra

Oggetto: istanza al Difensore Civico Regionale n. 314/2012.

Calcolo indennizzo legge n. 210/1992

L'Ufficio ha preso in esame l'istanza in oggetto, relativa ad un problema di rivalutazione istat dell'intero importo dell'indennizzo in esame in conformità alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11, commi 13 e 14 del D.L. n. 78/2010, statuita con sentenza n. 293/2011, ed alla circolare del Ministero della Salute emanata in attuazione di quest'ultima.

Ciò premesso si chiedono informazioni e chiarimenti sui procedimenti di adeguamento alla sentenza in esame dell'indennizzo ex legge n. 210/1992 al fine di consentire la legittima integrale erogazione dello stesso, anche in considerazione della situazione sociale sanitaria in cui versano i soggetti danneggiati.

Si allega documentazione. siringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO

Dott. Roberto Pellegrini




Referente dell'istruttoria:

Avv. Forestan Carlotta

04123834205

20/04/2012
IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

copertina fax

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Via Brenta Vecchia n. 8
30175 VENEZIA-MESTRE
Tel. 0412383411
Telefax 0415042372

E_mail: dc@consiglioveneto.it
www.difensorecivico.veneto.it

Venezia,

Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 25/06/2012 Prot.: 0000806 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICRV spc-SUDC

DA: referente dell'istruttoria

Tel. 04123834205

Avv. Carlotta Forestan

A: Ufficio VIII (legge n. 210/1992) del Ministero della Salute

Fax: 06 59942682

Oggetto: istanza n. 314/2012. sig.ra

In relazione all'istanza in oggetto si trasmette copia della risposta inviata dall'Azienda Ulss n. 16 della regione Veneto e si rinnova la richiesta di trasmissione della Circolare o di altre direttive emanate da codesto Ministero per fornire alle Regioni indicazioni sull'adeguamento ISTAT dell'indennizzo ex legge n. 210/1992.

Si evidenzia che trattasi adempimenti dovuti a fronte di diritti soggettivi connessi a fatti lesivi del diritto alla salute.

Si ringrazia per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini

Totale pagine 1 (Inclusa questa)

Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Della Pria

Il presente telefax SOSTITUISCE [X] NON SOSTITUISCE [] l'originale

Nota: Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6 comma 2: "Salvo che per tutti gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengono via TELEFAX sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisita agli atti l'originale della comunicazione".

(In caso di trasmissione incompleta o non chiara telefonare al n. 0412383411)



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 16 - PADOVA
www.ulss16.padova.it - P.E.C.: ulss16.padova@legalmail.it
via Enrico degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA

c.f./p.iva 00349050286

Prot. n. 31801

Tit. XII Cl. 7 Fasc. ~~337~~ Anno 2009

Padova, 31 MAG 2012

Consiglio Regionale del Veneto
Ufficio difensore civico
Via Brenta Vecchia, 8
30172 Venezia - Mestre

OGGETTO: Indennizzo ex lege 210/1992 - richiesta rivalutazione monetaria sulla quota dell'indennità integrativa speciale - *pratica*

A seguito della nota prot. n. 607 del 3.5.2012 con cui si chiedono informazioni riguardanti la corresponsione della rivalutazione monetaria della parte dell'indennizzo corrispondente all'indennità integrativa speciale, secondo il tasso d'inflazione programmato (t.i.p.), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2011, nell'evidenziare che l'Ufficio Indennizzi - Legge n. 210/92 - della scrivente ULSS 16 opera su delega della Regione Veneto, si riferisce che secondo le indicazioni dalla stessa ricevute non si può dare attuazione alla sentenza sopra specificata in assenza di precise indicazioni da parte del Ministero della Salute, al quale, spetta la definizione dei criteri applicativi in materia di Legge n. 210/1992. Al predetto Ministero, infatti, la Regione Veneto ha già formulato la richiesta della rapida emanazione di direttive adeguate che garantiscano un'applicazione uniforme ed equa in tutto il territorio nazionale.

Ne consegue che la rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale potrà essere erogata secondo le indicazioni applicative che saranno predisposte dal Ministero stesso.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Adriano Castrone -

An. Accliti

5/6/1227



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI DEL SERVIZIO
FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE
UFFICIO VIII EX DGPROG
Attività amministrativa indennizzi L.210/92

DGDSFC/ex:DGPROG Uff.8/I.5.d.d./

Ministero della Salute

DGDFSC

0078446-P-13/11/2012

I.5.d.d



Consiglio Regionale del Veneto
Difensore Civico
Via Brenta Vecchia, 8
30171 VENEZIA-MESTRE

OGGETTO: Legge n. 210/92

Con riferimento alla richiesta inviata il 24/10/2012 si comunica quanto segue.

L'Azienda ULSS n. 16 di Padova con nota del 31/5/2012 ha rappresentato a codesta Regione l'impossibilità di dare esecuzione a quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.293/11 in merito alla corresponsione della rivalutazione dell'Indennità Integrativa Speciale in assenza di precise indicazioni da parte dello scrivente Ministero.

Nel merito si fa presente che la materia, a seguito dell'Accordo Stato-Regioni dell'8/8/2001, rientra tra le competenze regionali sia per quanto riguarda il pagamento dei ratei che per il pagamento degli arretrati della suddetta rivalutazione.


p. IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Giselda Scalera)
f.to Dr. Vito Cardone

/pc



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 27/11/2012 Prot.: 0001355 Titolario 1.10.7.1
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Allegati

- 4 DIC. 2012

SPEDITO IL _____

Al Segretario Responsabile
della Segreteria Regionale
per la Sanità
Palazzo Molin San Polo, 2513
30100 VENEZIA

Al Direttore
del S.C. Amministrazione e Affari Generali
del Dipartimento Interaziendale
Area Amministrativa
dell'Azienda Ulss n. 16
Via Enrico degli Scrovegni, 14
35131 PADOVA

e, p.c. Alla Sig.ra

Oggetto: istanza al Difensore Civico regionale n. 314/2012.
Sollecito.

Con riferimento alla nota di quest'Ufficio prot. n. 607 del 03/05/2012. si comunica all'intestata Segreteria Regionale che a tutt'oggi non risulta essere pervenuta alcuna risposta in merito a quanto richiesto.

Ciò premesso, si invita a provvedere a quanto sopra in ottemperanza all'art 2 della n. 241/1990 ed alla luce dei principi di trasparenza e di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni.


Si allegano, inoltre, per dovuta conoscenza, le lettere prot. n. 39801 del 31/05/2012 dell'Azienda Ulss n. 16 e prot. n. 0078446-P del 13/11/2012 dal Ministero della Salute-Ufficio VIII pervenute per riscontro sulla questione in esame.

Il Ministero sembra infatti contestare l'attesa emanazione di indirizzi sull'applicazione della sentenza in quanto ogni aspetto del pagamento dell'indennizzo in esame apparterebbe in via esclusiva alla competenza regionale.

Distinti saluti.

Referente dell'istruttoria:
Avv. Forestan Carlotta
0412383405
CF

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini



19/11/2012 *CC*

IL DIRIGENTE
avv. *Giuseppe Dalla Pria*





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

ISI
18/1/13

Data 15.01.2013 Protocollo N° 20315

Class: E.900.0111 Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Riscontro al Difensore Civico regionale n.314/2012 prot. 1355 del 27.11.2012.

Am. Fournier
18/1/13Al Difensore Civico
Dott. Roberto Pellegrini
Consiglio Regionale del Veneto
Via Brenta Vecchia, 8
30171 Mestre Veneziae p.c. All'Azienda ULSS n.16
Dott. Carlo Stecchini
Ufficio Indennizzi Legge 210/92
Via Enrico degli Scrovegni, 14
351031 PadovaAl Segretario Regionale per la Sanità
Dr. Domenico Mantoan

In riferimento all'istanza di cui all'oggetto si precisa quanto segue.

La Legge 25 febbraio 1992 n. 210 ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati attribuendo l'onere economico del pagamento in capo al Ministero della Salute, come sancito dall'art.8 della citata Legge.

Va precisato sin d'ora che tale indennizzo non rientra tra i Livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 502/1992, relativi alle prestazioni sanitarie (ricoveri, prestazioni ambulatoriali ,altre attività) che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire mediante il Fondo Sanitario Nazionale.

Per questo, tale indennizzo è stato finanziato dallo Stato con un apposito capitolo, aggiuntivo rispetto agli importi corrisposti per il suddetto Fondo Sanitario. Si tratta, peraltro, di un fondo non comprimibile per mezzo di manovre economiche tendenti al miglioramento della efficienza del sistema. Il fabbisogno del fondo dipende, per il suo carattere risarcitorio, essenzialmente dal numero di persone aventi diritto all'indennizzo e dal valore del singolo indennizzo che, peraltro, è previsto da legge statale.

A seguito dell'intervenuta Legge 15.03.1997 n. 59, lo Stato ha delegato l'esecutivo a provvedere in merito al conferimento di talune funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in previsione della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa.

In attuazione alla delega sopra richiamata, con il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 sono state conferite alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana, come previsto dall'art.114 del citato Decreto Legislativo, ad eccezione di quanto disposto nel successivo art. 123 ove è stato statuito che:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

“sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati” e quindi le funzioni relative alla Legge 210/92.

Nell'intento di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98, il Governo ha emanato il D.P.C.M. 26.05.2000 intitolato: *“Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112”* quantificando in apposite tabelle l'entità dei trasferimenti finanziari da corrispondere alle regioni per il pagamento degli *“indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”*.

Nel DPCM, il Governo si è comunque riservato l'onere economico derivante dal pagamento degli indennizzi di cui alla Legge 210/92 fino alla entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui art. 10 della Legge 13.05.1999 n. 133: *“il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione delle risorse.....fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art.10 della Legge 13.05.1999 n. 133”*, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Stante la mancata attuazione della previsione contenuta nella Legge 133/99, il Consiglio dei Ministri ha aggiornato annualmente (D.P.C.M. datati 13.11.2000, 22.12.2000, 08.01.2002 e 24.07.2003) le risorse finanziarie da corrispondere alle regioni, ai fini dell'assolvimento delle funzioni delegate relative agli indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Infatti, dal 2000 il trasferimento delle risorse di cui alla Legge 210/92 è avvenuto mediante decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, previa rendicontazione da parte della regione, anche in considerazione dei nuovi casi di indennizzo accertati.

La Regione Veneto ha periodicamente e puntualmente assolto il proprio debito informativo trasmettendo, con cadenza annuale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze la rendicontazione (sostanzialmente il numero di soggetti aventi diritto) e ricevendone i relativi importi con una o più tranche.

Gli importi statali sono quindi stati trasferiti annualmente con appositi decreti dalla Regione Veneto all'Azienda U.L.S.S. n.16 di Padova, in quanto soggetto delegato alla gestione meramente amministrativa della Legge 25 febbraio 1992 n.210, come disposto dalla DGR n.1140 del 17 maggio 2001.

Con D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, il Governo ha disposto la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni di un importo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.

Tali decurtazioni, secondo il D.L. 78/2010, dovevano essere ripartite secondo i criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A tale riguardo, nella seduta del 11.11.2010 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha convenuto di escludere dalle riduzioni previste dal D.L. 78/2010 *“le risorse per la salute umana (173,9 milioni di euro nel 2011)”*. Tale proposta è stata recepita a livello statale con il D.P.C.M. 28.01.2011 denominato: *“Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'art. 14 comma 2 del Decreto Legge 31.05.2010 n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010 n. 122”*.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In particolare, l'art.1 comma 2 del citato DPCM ha disposto per l'anno 2011 che: "...sono escluse dalle riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario le risorse.....della edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro)..... della salute umana e sanità veterinaria (173,9 milioni di euro)". Motivo per cui lo Stato ha riconosciuto l'obbligo di corrispondere i fondi alle regioni ai fini degli indennizzi di cui alla Legge 210/92 e l'impossibilità di decurtare gli stessi.

Contestualmente, la Corte Costituzionale con sentenza n.293 del 07.11.2011 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11 comma 13 e 14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 ed ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a tutti i beneficiari della Legge 210/92. Tale pronuncia ha comportato un onere economico aggiuntivo che non è stato sostenuto dal Ministero, anzi quest'ultimo oltre a non integrare le risorse già assegnate alle regioni per procedere alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, ha sospeso ogni corresponsione relativa al pagamento dell'indennità "base", invocando a proprio sostegno la delega di funzioni alle regioni attuata a mezzo dei sopra citati DPCM.

La sottrazione di risorse alle regioni, tra cui quelle necessarie per il pagamento dell'indennità di cui alla Legge 210/92 agli aventi diritto e la mancata individuazione dei fondi sostitutivi a cui attingere gli importi, stante l'inattuazione del federalismo fiscale, ha indotto la Conferenza delle Regioni e Province Autonome a chiedere, con nota prot. n.3570/C7SAN del 26.07.2012, la soluzione della questione al Ministero della Salute, senza tuttavia trovare riscontro.

A fronte del silenzio del Governo, la Regione Veneto ha sollecitato più volte, attraverso l'operato della Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'intervento dello Stato chiedendo l'erogazione dei fondi alle regioni per gli adempimenti di cui alla Legge 210/92.

Solo recentemente, il Ministero con nota prot. 78446 del 13.11.2012 inviata al Difensore Civico della Regione Veneto si è espresso rigettando la propria competenza e invocando a proprio sostegno l'Accordo Stato-Regioni siglato l'08.08.2001.

Va precisato a tale riguardo che, nel citato Accordo non è stata trasferita la competenza della materia alle regioni, stante l'inadeguatezza della fonte e la mancata attuazione da parte dello Stato del federalismo fiscale, quale presupposto indispensabile per il trasferimento degli oneri economici alle Regioni.

Tuttavia, a fronte del mancato finanziamento statale e delle ulteriori decurtazioni subite nell'anno 2012 la Regione ha liquidato con proprie risorse le indennità "base" di cui alla Legge 210/92 a tutti i danneggiati, riconoscendo, inoltre, la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e relativi arretrati solo ai titolari di una sentenza favorevole

È evidente che la mancata corresponsione alle Regioni del finanziamento dell'indennità integrativa speciale e relativi arretrati a tutti i beneficiari della Legge 210/92 costituirebbe un onere economico ulteriormente gravoso, anche alla luce delle riduzioni di spesa imposte dallo Stato con le ultime manovre finanziarie (si veda il D.L. 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n.94 c.d. "spending review" e la Legge 07.08.2012 n.135 di modifica).

Il problema del mancato finanziamento è stato evidenziato sia dal Gruppo Tecnico Interregionale sulla Legge 210/92 che dalla VII Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che nel recentissimo incontro del 14.11.2012 ha evidenziato la necessità di trasferire in sede politica la problematica in quanto i fondi per la corresponsione degli indennizzi "non rientrano nella disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale e quindi non possono subire tagli da alcuna manovra economica, giuste sentenze dei tribunali ordinari e della Corte Costituzionale."



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Recentemente il Ministero della Salute ha promosso una serie di ricorsi avanti la Corte di Cassazione contro varie regioni (tra cui la Regione Veneto) al fine di dimostrare la propria carenza di legittimazione passiva in giudizio e l'avvenuto trasferimento delle risorse economiche in capo alle regioni. Obiezioni respinte *in toto* nelle memorie difensive della scrivente e attualmente oggetto di giudizio da parte della Suprema Corte.

Di conseguenza, stante l'esistenza di un dettato legislativo (Legge 210/92) non modificato o modificabile dai DPCM succedutisi nel tempo, stante l'illegittimità delle decurtazioni statali al finanziamento della Legge 210/92, stante la mancata attuazione del federalismo fiscale per l'autonomo reperimento dei fondi da parte delle Regioni, stante altresì che gli importi per la liquidazione degli indennizzi non rientrano tra i LEA motivo per cui non è possibile attingere alle risorse del Fondo Sanitario Regionale, nonché in pendenza di un giudizio di legittimità, la Regione Veneto, ad oggi, non ha ancora provveduto alla liquidazione dell'indennità integrativa speciale e degli arretrati a tutti i beneficiari della Legge 210/92, in attesa della risoluzione delle questioni sopra descritte.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Servizio Assistenza Ambulatoriale
Dr. Simone Tasso

Servizio Assistenza Ambulatoriale
Dott.ssa Francesca Zuanetti
Tel. 041 2791458 - Fax 041 2791683
E-mail: francesca.zuanetti@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 5 GIU. 2013 Protocollo N° 239679 Class: E 900 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: *Legge n. 210/1992 – corresponsione dell'indennità integrativa speciale - Costituzione Commissione di studio.*

Egregio Signore
Simone dr. Tasso
Responsabile Servizio Assistenza Ambulatoriale
Sede

p.c.
Egregio Signore
Roberto dr. Pellegrini
Difensore Civico
Consiglio Regionale del Veneto
Via Brenta Vecchia, 8
Mestre (Ve)

Gentile Signora

Con riferimento alle problematiche giuridiche ed economiche sottese alla gestione regionale delle indennità dovute ex L 201/1992 ed in relazione alla posizione offerta da Codesto Servizio al Difensore Civico con nota emessa al prot. n. 20315 del 15.1.2013, si ritiene opportuno costituire una Commissione di studio.

Alla stessa, presieduta dalla S.V., viene affidato il compito di effettuare una ricognizione circa la situazione regionale al fine di rappresentare compiutamente alla scrivente Segreteria regionale lo stato dell'arte nel territorio Veneto, con richiesta di fornire esatto computo circa gli aventi titolo e l'ammontare complessivo, comprensivo anche della rivalutazione dovuta ai sensi della sentenza della Corte Costituzione n 293/2011.

Inoltre, la Commissione in parola viene incaricata di effettuare una disamina circa le competenze statali e regionali per chiarire, definitivamente, la titolarità che si assume del Ministero a provvedere al fondo per le indennità.

La medesima Commissione dovrà, infine, redigere una proposta di legge regionale per definire le modalità di pagamento del dovuto.

Per adempiere a quanto disposto la S.V. è autorizzata a individuare esperti da nominare quali componenti della Commissione in oggetto, in includendo anche i soggetti in indirizzo che si partecipano della presente.

Distinti saluti.

Il Segretario regionale per la Sanità
dr. Domenico Mantovan




CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

19 OTT. 2012

SPEDITO IL _____

Allegati

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 19/10/2012 Prot.: 0001187 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Al Direttore
del Distretto Socio-Sanitario n. 1
Area Nord
dell'Azienda Ulss n. 13
Via Pisacane, 3
30038 Spinea (VE)

Al Direttore Generale
dell'Azienda Ulss n. 10
Piazza A. De Gasperi, 5
30027 S. Donà di Piave (VE)

Al
Dirigente Responsabile
della Direzione Regionale
Attuazione Programmazione Sanitaria
Palazzo Molin S. Polo, 2513
30125 VENEZIA

e. p.c. Al Sig.

Oggetto: istanza al Difensore Civico regionale n. 643/2012.

Questa Difesa Civica ha preso in esame l'istanza in oggetto, che si allega in fotocopia, con cui si espone un problema di rimborso parziale della visita ambulatoriale nei confronti di un turista italiano di età superiore ai sessantanni e di richiesta di acquisizione istruttoria del documento originale di quietanza della visita.

In relazione al primo problema si evidenzia che la circolare regionale n. 7, approvata con DGR n. 2476/1996 ed integrata con DGR n. 939/2001, individua le tariffe del servizio in esame in relazione prima ai due luoghi in cui svolgere le prestazioni sanitarie, "accesso ambulatoriale" o

“domiciliare” e poi agli “atti medici ripetitivi”, mentre nella successiva parte relativa alla rimborsabilità, si fa riferimento alla “spesa sostenuta”.

Non risulta pertanto chiaro che la somma rimborsabile sia solo quella indicata dal tariffario e per quale motivo né si comprende perché la quietanza rilasciata dal medico non specifica quali siano le prestazioni rimborsabili ed il relativo costo.

Con riguardo alla seconda questione si richiamano l’art. 1199 del c.c. che stabilisce il diritto del debitore al rilascio della quietanza di prova dell’adempimento dell’obbligo contrattuale, la legge n. 241/1990 e il DPR n. 445/2000 che impongono la semplificazione dei procedimenti e della presentazione delle istanze di parte ed il principio di derivazione comunitaria di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Quest’ultimo implica che l’amministrazione debba adottare la soluzione idonea e adeguata comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti (nel procedimento) e si sostanzia nel divieto per le autorità di imporre, sia con atti normativi che con atti amministrativi, obblighi sproporzionati cioè superiori a quelli strettamente necessari per il raggiungimento dello scopo che in questo caso è rappresentato dal rimborso (c.f.r. T.A.R. Campania Napoli Sez. III n. 3763/2012)

Gli artt. 18, 19 e 19 bis del DPR n. 445/2000 disciplinano l’istituto della formazione delle copie autentiche di documenti che consente la circolazione della riproduzione degli stessi in luogo dei originali che deve essere utilizzato per acquisire la quietanza in esame al fine di evitare l’inutile sacrificio dell’interesse del richiedente di conservare la prova del pagamento.

Atteso quanto premesso, si invitano codeste amministrazioni a fornire precisi chiarimenti e parametri giuridici sullo stato del procedimento di rimborso, sulla conclusione dello stesso e sulla situazione segnalata.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini

NB: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l’Ufficio del Difensore Civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l’espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 al quale si rinvia.

Referente dell’istruttoria:
Avv. Forestan Carlotta
0412383405
CF



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale
Piazza De Gasperi, 5 - 30024 - San Donà di Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita IVA: 02799490277

Data, 22 NOV. 2012

Prot. n. 4013

Al Difensore Civico
Dr. Roberto Pellegrini
Via Brenta Vecchia, 8
30175 Venezia-Mestre

Fax 041/5042372

Pec: difensore.civico.veneto@legalmail.it

Oggetto: istanza del Difensore Civico 643/2012.

In riferimento all'istanza in oggetto indicata, si comunica che sulla base delle indicazioni fornite dall'unità operativa complessa competente, si espongono le seguenti considerazioni:

1. relativamente al primo punto, la tariffa di Euro 51,00, applicata al signor [redacted] risulta dalla somma di Euro 21,00 previsti per la visita ambulatoriale ed Euro 30,00 per il lavaggio auricolare come previsto dal regolamento del servizio di medicina generale per turisti di questa azienda approvato con delibera del direttore generale n. 94 del 21.03.2012. Le tariffe individuate dall'allegato 4 della delibera citata, si basano sulla normativa regionale prevista in materia, a partire, ancor prima della delibera della Giunta Regione Veneto 4.06.1996 n. 2476 da voi citata, dalla delibera della Giunta Regione Veneto 5.04.1993 n. 1528 che, come esplicitato nella circolare regionale 15 del 22.04.1993 "assume una valenza particolare e ben diversa dagli analoghi provvedimenti adottati negli anni precedenti" e che individua tariffe e categorie aventi diritto al rimborso e relative modalità. A questo proposito, va sottolineato che a pagina 6 della circolare citata, viene specificato che il rimborso è riferito alle prestazioni istituzionalmente proprie del S.S.N. (Lire 20.000 e 40.000), laddove la delibera della Giunta individuava anche altre tariffe per prestazioni non proprie del servizio;
2. per quanto attiene al secondo punto dell'istanza, si rappresenta che agli atti del servizio competente, nello specifico dal registro informatico, risulta rilasciata al signor [redacted] la ricevuta n. [redacted] del 7.07.2012 da parte del dott. Marinello presso la sede di Bibione; inoltre, il corrispettivo pagato dal soggetto che ha usufruito della prestazione risulta versato dal medico a questa azienda in data 16.07.2012.

A disposizione per ogni chiarimento si renda necessario, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Paolo STOCCO

Dipartimento Giuridico e Risorse Umane

Unità Operativa Complessa Affari Generali e Legali

Direttore: dott. Andrea Del Negro

Referente istruttoria: dot.ssa Elisa Cavagnolo

E-mail: aggi@ulss10.veneto.it

Tel. 041/428361

Fax 041/238664

Internet: www.aziendaunite.it / www.ulss10.it



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13
Distretto Socio-Sanitario N. 1 - Area Nord

Prot. 14532

Spinea, 22/02/2013

Al Difensore Civico
Via Brenta Vecchia, 8
30171 Mestre

e p.c. Sig. .

Oggetto: istanza Difensore Civico regionale n. 643/2012

In relazione alle Vostre note del 19.10.2012 e del 28/1/2013 si comunica che, dopo aver sentito i referenti regionali della UC Cure Primarie, si conferma la necessità di avere gli originali delle ricevute di pagamento per poter dare seguito al rimborso nella cifra prevista dalla DGR .

Si conferma il contenuto della nostra nota prot. n. 56484 del 23/08/2012 già inviata al sig. e che, per comodità, si allega in copia.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si inviano distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Stefano Vianello

Am. Feltrin
25/2/13
h



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 13
Distretto Socio-Sanitario N. 1 - Area Nord

Prot. 50484

Spinea, 23/08/2012

Egregio signor

Via

Oggetto: Richiesta rimborso prestazioni di medicina turistica.

A seguito della sua nota, ricevuta il 14/08/2012, relativa alla richiesta di rimborso di spesa sostenuta in ambito di medicina turistica, si precisa che qualora sia accertato il diritto al rimborso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Circolare n. 7 allegata alla DGR n. 24.06.1996, come successivamente modificata dalla DGR 939 del 20/04/2001, è obbligo presentare la domanda di rimborso allegando l'originale della quietanza di avvenuto pagamento rilasciata dal Medico che ha eseguito la prestazione, nella quale è evidenziato l'importo pagato.

Le prestazioni sanitarie erogate riguardano esclusivamente le visite ambulatoriali, le visite domiciliari e gli atti medici cioè, quelle prestazioni ripetitive che non comportino visita come la ripetizione della ricetta, la misurazione della pressione arteriosa, ecc. Le tariffe di accesso a tali prestazioni, a carico degli utenti, sono fissate annualmente dalle Regioni e per quanto concerne il Veneto sono state definite come segue: visita ambulatoriale euro 21,00 – visita domiciliare euro 31,00 – atti medici ripetitivi euro 5,00.

L'art 18 della L. 241/90 che Lei cita nella nota si riferisce all'accesso ad atti amministrativi e non a quietanze di pagamento, essendo queste di natura privatistica, che danno seguito a un beneficio economico.

Certi di avere chiarito l'equivoco e in attesa di ricevere la ricevuta in originale per la successiva liquidazione si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gabriele Angioletti

TRIBUTI E SANZIONI AMINISTRATIVE



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico*referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.2383410

Allegati

VIA FAX

26 OTT. 2012

ESPEDITO IL _____

Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 25/10/2012 Prot.: 0001216 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le Consorzio di Bonifica
Alta Pianura Veneta
Via G. Oberdan, 2
37047 San Bonifacio (VR)
FAX 045.7614800

Spett.le Equitalia Nord S.p.A.
Via Medici, 13
36100 Vicenza (VI)

e, p.c.

c.a Sig. _____

OGGETTO: Istanza n. 664/2012 – Contestazione pagamento quote consortili – Avviso di pagamento Equitalia n. _____ - Richiesta chiarimenti.
Intervento del Difensore Civico regionale art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ex artt. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto segnato a margine, allegato in copia con relativa documentazione, la scrivente Autorità Garante chiede all'intestato Consorzio i cortesi chiarimenti nonché gli utili parametri di valutazione del caso alla luce della normativa vigente in materia, considerate le specifiche doglianze, osservazioni e richieste dell'esponente.

In generale e anche a prescindere dal caso di specie, si ritiene preliminarmente opportuno segnalare la lettura di un interessante articolo del Dr. Francesco Baracca avente ad oggetto la natura dei contributi di bonifica al fine di comprenderne appieno il relativo presupposto giuridico impositivo, rinvenibile nel sito ufficiale di "Filodiritto" (<http://www.filodiritto.com>), del quale di seguito si espone un breve ma significativo "estratto":

"Articolo 05.09.09
La natura dei contributi di bonifica storia di un camaleonte giuridico

Dott. Francesco Barracca

In origine i contributi di bonifica erano volontari e si configuravano come corrispettivo di un servizio reso nell'interesse dei soci dal consorzio di appartenenza; successivamente, l'art.59 del r.d. 13/02/1933 n.215 li ha resi obbligatori e trasformati in persone giuridiche di diritto pubblico, attribuendo loro la potestà di imporre contributi alle proprietà consorziate.

L'imposizione forzata di tali contributi ha posto il problema della natura giuridica di questi. Secondo un primo orientamento i contributi consortili non sono assimilabili ai tributi se non per alcuni aspetti, fra cui quello delle modalità di esazione; riprova ulteriore ne è la loro mancata inclusione tra quelli devoluti alla cognizione delle commissioni tributarie in base all'elencazione contenuta nell'art. 2 della legge 546 del 31/12/1992.

Secondo una seconda impostazione, prevalente in dottrina e giurisprudenza, i contributi consortili si configurano, in ragione del dettato normativo posto dagli articoli 860 c.c. e dal r.d. n.215 del 13/02/1933 e successive modifiche, come prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, rientrante nella categoria generale dei tributi (Sentenza 9493 del 23 settembre 1998 della Corte di Cassazione SS.UU. Civ.), e, in particolare, delle tasse, con riguardo ai quali la legge fissa direttamente i presupposti e i requisiti per la spettanza del potere impositivo e l'assoggettamento ad esso, rimanendo affidata alla discrezionalità del consorzio solo la loro quantificazione; per cui, in assenza di detti presupposti e requisiti l'imposizione del tributo si qualifica come illegittima.

L'obbligo di contribuire alle opere di bonifica ha, quindi, quali suoi indefettibili presupposti, ex art. 10 del regio decreto n.215 del 1933 e 860 c.c., la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e l'esistenza di uno specifico vantaggio direttamente tratto dalle opere consortili stesse e che si traduca in una utilitas per il fondo (Sentenza 7511/93 della Corte di Cassazione Prima Sez. Civ.).

A tal fine non è sufficiente che l'utilità sia in rapporto eziologico con l'attività consortile e che si riverberi in favore del proprietario di uno di detti immobili, ma è necessario che tale utilitas si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè incidente strettamente sull'immobile stesso (Sentenza 968 del 30 gennaio 1998 della Corte di Cassazione SS.UU. Civ.). Tale vantaggio, inoltre, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo (Cass. S.U. n.8960 del 14/10/1996, in Arch. Loc. 1996, PAG.683).

Inoltre, a conforto della tesi "tributaria" dei contributi consortili, è giunta di recente la legge 448 del 2001 che, all'art.12 comma 2, ha attribuito alla competenza delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i "tributi di ogni genere e specie", facendovi rientrare, quindi, anche le liti aventi ad oggetto i contributi sulla bonifica".

Ciò premesso, si rappresenta all'intestato Consorzio la necessità di chiarire in particolare se la contestata somma di euro 38,48 richiesta per il 2010 all'esponente, "riferita a un immobile di Vicenza, allacciato alle fognature, per il quale il tributo non è dovuto in quanto non è provato che detto immobile tragga un beneficio dall'attività dell'ente" come dichiarato in esposto, sia effettivamente dovuta alla luce della normativa vigente in materia in ragione dell'appartenenza o meno del detto immobile al Piano di Classifica nell'anno di riferimento dell'imposizione del tributo.

Si ritiene utile, ai fini della corretta soluzione del caso, rammentare in particolare che la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 e s.m.i., ha espressamente previsto all'art. 37 avente ad oggetto "Scarichi nella rete irrigua e di bonifica" che:

"1. Fermi restando gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, gli scarichi nella rete irrigua o di bonifica, ivi compresi gli eventuali sfioratori fognari di piena e quelli relativi alle acque termali, comportano in capo al soggetto che li effettua, anche se non associato al consorzio, l'obbligo di contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo ricettore.

2. Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque.

3. Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi.

3 bis. Le strutture regionali competenti verificano entro il 31 marzo di ogni anno l'ammontare degli oneri complessivi diretti ed indiretti conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 3.

3 ter. Ove tali oneri risultino superiori a quelli conseguenti all'applicazione agli immobili urbani serviti da pubblica fognatura, per lo scolo delle relative acque, dell'articolo 38, comma 1, non si applicano, per l'anno di riferimento i commi 2 e 3".

Ciò posto, la scrivente Autorità resta in attesa di un riscontro a breve e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso, di cui deve essere datata comunicazione diretta anche all'esponente.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dot. **Roberto Pellegrini**

NB: Si fa presente che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI

664/12 -

intervento ex art. 16 L. n. 127/1997 e
art. 7 e ss. della L. n. 28/1988

16/10/2012

Simone Vascellari

IL DIRIGENTE
avv. **Giovanni Dalla Prati**

Equitalia Nord SpAVia Torino 180
30172 - Mestre Venezia**Equitalia**Direzione Regionale Veneto
U.O. Relazione ContribuentiSpett. le
Ufficio DIFENSORE CIVICO
REGIONE VENETO
Via Brenta Vecchia, 8
30172 - **VENEZIA MESTRE**A mezzo e-mail: dc@consiglioveneto.itp.c. Spett. le
CONSORZIO DI BONIFICA
ALTA PIANURA VENETA
Via G. Oberdan, 2
37047 - **SAN BONIFACIO (VR)**

A mezzo fax: 045 7614800

p.c. Farenin Sinner

A mezzo e-mail:

Venezia, 13/11/2012

Prot. n. 2012EQUINRD 0194940

Oggetto: Istanza n. 664/2012 – Contestazione pagamento quote consortili – Avviso di pagamento emesso da Equitalia n. 12420120036190803 000 – Richiesta di chiarimenti - Intervento del Difensore Civico Regionale art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ex artt. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

In riscontro alla Vs. pari oggetto, del 25/10/2012 – prot. 0001216 UFDICIRV, rileviamo che i chiarimenti richiesti, a nome del signor _____ sono riconducibili esclusivamente alle motivazioni dell'iscrizione a ruolo, per la cui valutazione si rimette a quanto vorrà contro dedurre l'Ente Impositore (Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta).

Ricordiamo, peraltro, che compito dell'Agente della Riscossione è quello di provvedere alla sola esazione, eventualmente anche in via coattiva, con l'obbligo di attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati.


La normativa vigente, infatti, riserva all'Ente creditore la possibilità di rettificare, sulla base di evidenze riscontrate successivamente all'emissione dei ruoli, il contenuto degli stessi attraverso, ad esempio, provvedimenti di sgravio e/o sospensione; l'Agente

della Riscossione, pertanto, in qualità di mero esecutore, può soltanto attenersi alle determinazioni che l'Ente ritiene opportuno assumere.

Distinti saluti.

Relazione Contribuenti - Istituzioni
Annachiara Bortolon
Responsabile





Prot. n°

16637

Sossano, li

12 NOV 2012

Spett.le
DIFENSORE CIVICO della
REGIONE VENETO
 Via Brenta Vecchia, 8
 30172 VENEZIA-MESTRE

c.a. Avv. Simonetta Vascellari

Dist. Sig.

OGGETTO: Istanza n. 664/2012 - Contestazione pagamento quote consortili -
 Avviso di pagamento n. /000 intestato a ?
 con recupero arretrato quota anno 2010 di € 30,48 su fabbricato in Vicenza.
 Richiesta chiarimenti.

Con riferimento alla nota del Difensore Civico Prot.n. 1216 del 25/10/2012, relativa a quanto citato in oggetto, si chiarisce quanto segue.

- Come precisato anche sugli avvisi di pagamento emessi nel mese di settembre u.s., con il Ruolo esercizio 2012 lo scrivente Consorzio ha posto in riscossione anche le quote consortili dell'anno 2010 (**recupero arretrati**) sui fabbricati di alcune zone del comprensorio (fra cui il comune di Vicenza) per i quali a suo tempo erano stati sospesi i tributi a causa degli eventi alluvionali del novembre 2010 (vd. art. 3 L.R. 25/2010).

Tramite la documentazione ricevuta dai Comuni interessati, il Consorzio ha completato gli accertamenti per l'identificazione degli immobili urbani realmente alluvionati potendo così recuperare con l'emissione di settembre 2012 le quote consortili sui fabbricati risultati "non alluvionati".

Il contribuente ha ricevuto, pertanto, il recupero della quota **anno 2010 di € 30,48** riferita al fabbricato di proprietà censito in Vicenza con fg.n. mapp.n. sub e via

- Con riferimento all'art. 37 della L.R. n. 12/2009 - il quale prevede che gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non siano assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque - si evidenzia che, con L.R. n. 25/2010, art. 1, **veniva sospeso per l'anno 2010 l'applicazione del suddetto art. 37.**

Pertanto l'emissione della **quota 2010** a carico del contribuente risulta correttamente emessa secondo quanto previsto dalla normativa.

La Legge, sia statale che regionale, attribuisce ai Consorzi di Bonifica il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica (artt. 10-11-59 del R.D. n. 215/1933 e artt. 35-38 della L.R. n. 12/2009).

I contributi di bonifica hanno natura tributaria e gravano sui beni che traggono vantaggi, sia diretti che indiretti, dall'opera di bonifica (in questi termini si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 14863 del 28/06/2006; circa la natura dei contributi consorziali anche la Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 10703 del 23/05/2005).

Dunque, i presupposti legittimanti il potere impositivo dei Consorzi di Bonifica sono e continuano ad essere due, ossia:

- la qualità di "proprietario" di beni immobili inclusi all'interno del comprensorio consortile e del **perimetro di contribuenza**.
- la configurabilità di un **beneficio** che detto bene immobile riceve dalle attività e dalle opere di bonifica.

Il perimetro di contribuenza è la linea che, all'interno del comprensorio consortile, delimita e individua le proprietà immobiliari che ricevono o possono ricevere benefici dalle attività di bonifica già realizzate o da attuare secondo programmi pluriennali.

Esso individua, altresì, le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere quindi dalla contribuenza.

Il suindicato fabbricato di proprietà del Sig. _____, sito in Vicenza in Via _____, oggetto del tributo anno 2010 di € 30,48, ricade in un'area che costituiva l'ex perimetro di contribuenza dell'ex Consorzio di Bonifica Medio Astico Bacchiglione, divenuto ora Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per fusione con altri due Consorzi (L.R. n. 12/2009).

Il piano di classifica dell'ex Consorzio Medio Astico Bacchiglione era stato approvato dalla Regione del Veneto con delibera n. 1799 del 05/07/2002; mentre il perimetro di contribuenza era stato approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con delibera n. 28 del 26 luglio 2000.

Si evidenzia, dunque, come l'assoggettamento alla pretesa contributiva consegua alla circostanza che l'immobile di proprietà rientri nel "perimetro di contribuenza".

Il fatto che il bene di proprietà rientri nel "perimetro" comporta, come diretta conseguenza, che non sia il Consorzio a dover dimostrare l'esistenza del beneficio, bensì spetti al contribuente stesso provarne l'insussistenza.


Infatti, la Suprema Corte, con sentenza a SS.UU. n. 968/1998 ha chiarito che la prova in giudizio del beneficio che gli immobili traggono dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio è dimostrata dalla ricomprensione degli immobili nel "perimetro di contribuenza" che esonera il Consorzio dall'onere della prova del beneficio ricavato, in quanto tale accertamento è stato già fatto, in concreto, in sede di ripartizione della quota di spesa fra i proprietari ai sensi dell'art. 11 comma 1 R.D. n. 215/1933 (in senso analogo si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 19509 del 29/09/2006).

Per **beneficio** deve intendersi, non solo l'utilità effettivamente realizzata, ma anche le condizioni obiettive di vantaggio che la bonifica offre ai proprietari degli immobili del comprensorio, prescindendo dalle circostanze contingenti che, eventualmente, ostacolano o impediscono la effettiva messa a profitto dei vantaggi stessi.

Pertanto il beneficio deve essere inteso in senso rigorosamente oggettivo.

Viene confermato, di conseguenza, che tutti i beni immobili che ricevono un beneficio dall'opera di bonifica e che rientrano nel perimetro di contribuenza devono sostenere le spese del Consorzio tramite tributi speciali (= **contributi** di bonifica).

Distinti saluti.




Il Capo Settore Catasto e Concessioni
Dalle Carbonare rag. Nadia



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 20/08/2012 Prot.: 0000953 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

23 Ago. 2012

SPEDITO IL _____

(referente del procedimento: il Dirigente avv. Giovanni Dalla Pria
tel. 0412383404)

All. 1

Spett.le
ANAS S.p.A. Compartimentale
Via Millosevic, 49
30173 MESTRE (VE)

E. P.C. Gentile Signora

OGGETTO: Istanza n. 496/2012. Esposto in ordine all'asserita parziarietà dell'obbligazione ascritta a sanzione pecuniaria per violazione art. 22, comma 11°, D.Lgs. 30/4/1992 n. 287. Ricorso ex art. 16 L. 127/97.

Con riferimento all'esposto segnato a margine, di cui si rimette copia per comodità d'immediata ricognizione, nel richiedere i cortesi parametri di valutazione del caso si osserva quanto in appresso.

Non sembra condivisibile l'assunto dell'Amministrazione secondo cui, anche a fronte di più concorrenti nella commissione dell'illecito amministrativo, la relativa sanzione incombe solo "al proprietario del fondo servito dall'accesso".

L'art. 22, 11° comma, del D.Lgs 287/92, infatti, configura non un illecito "proprio" ma "comune" in quanto dice: "chiunque" e non già "il proprietario del fondo servito dall'accesso".

Ne discende che tutti i trasgressori sono, individualmente, tenuti al pagamento della sanzione.

Per altro verso, non sembra condivisibile l'asserto dell'esponente secondo cui si verterebbe in ambito di obbligazione parziaria con vincolo "pro quota" (e non per l'intero) dei singoli trasgressori.

Vi osta, infatti, sia il disposto dell'art. 5 L. 24 novembre 1981 n. 689 sia quello dell'art. 197 D.Lgs. 287/92 a tenore dei quali quando più persone concorrono a una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (in tal senso Cass. Civ. 1/8/1992 n. 9147 e Cass. Civ. 22/9/2006 n. 20696).


In conclusione: debbono pagare tutti la stessa cifra.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO

dr. Roberto Pellegrini



ISTANZE DALLA PRIA

Istanza n. 496/2012 Dalla Pria -

Istanza n. 496/2012 Richiesta d'informazioni

GDP/sg

IL DIRIGENTE

avv. Giovanni Dalla Pria





ANAS SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
 Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
 Sede Compartimentale: V. Millosevich, 49 - 30173 Venezia - Tel. 041.2911411 - Fax. 041.5317321
 Pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per il Veneto

ANAS S.p.A



Prot. CVE-0011436-P del 27/03/2013

AA/lc

BOCCAFICATO

All'Ufficio Difensore Civico
 Regione Veneto
 Via Brenta Vecchia, 8
 30171 VENEZIA-MESTRE

GDP

OGGETTO: Istanza n. 496/2012. Esposto in ordine all'asserita parziarietà dell'obbligazione ascritta a sanzione pecuniaria per violazione art. 22, comma 11 D. Lgs. 30.04.1992 n. 287. Ricorso ex art. 16 L. 127/97. Sollecito.

In esito alla nota prot. 000287 del 13.03.2013 riguardante l'istanza in oggetto, si comunica che la stessa è in corso di definizione tra la scrivente Società e la sig.ra

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA
 (Avv. *Emiliano LUZZO*)


9





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

*Il Difensore Civico***Allegati n. 1**

 Ufficio difensore civico Regione Veneto
U del 08/01/2013 Prot.: 0000011 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

ALLA DIREZIONE DIREZIONE REGIONALE
DELLE ENTRATE DEL VENETO
Ufficio Accertamento
c.a.: Dott.ssa Giustina Tollot
Via G. de Marchi n. 16
30175 Venezia Marghera

a mezzo e-mail: giustina.tollot@agenziaentrate.it

**OGGETTO: istanza n. 873/2012 - Irrogazione di sanzione
accessoria, sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
ovvero dell'esercizio dell'attività. Art. 12, commi da 2 a 2 quarte. del D.lgs. n. 471
del 18 dicembre 1997 e ss. modificazioni.**

Nel trasmettere l'istanza del sig. rimarcando la discrezionalità di
codesta Amministrazione nella determinazione del *quando* in relazione alle irrogazioni di
sanzione accessoria di cui in oggetto, si chiede cortesemente di fornire parametri di
valutazione in relazione alla possibilità di eventuali richieste di dilazione al provvedimento di
sospensione con individuazione anche di date diverse eventualmente più favorevoli al
contribuente.

Altresì si chiede cortesi ragguagli in relazione all'istanza in oggetto.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini

IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria

della contestazione di quattro violazioni all'obbligo di emissione di scontrini/ricevute fiscali.

Il periodo di chiusura indicato nel provvedimento, viene fissato, di regola, con modalità uniforme su tutti gli esercizi oggetto di sanzione, così da evitare disparità di trattamento.

Il provvedimento viene ritualmente notificato con un congruo anticipo rispetto alla data fissata per la chiusura, al fine di consentire al contribuente interessato la proposizione di eventuali istanze di differimento o modifica circa il periodo di chiusura programmato dall'Ufficio.

La richiesta di differimento deve essere determinata da situazioni particolari, quali, un danno all'interesse pubblico ovvero la presenza di attività non procrastinabili senza danni a terzi.


Nel caso in questione, il Sig. [redacted] non ha presentato all'Agenzia delle Entrate alcuna formale richiesta.

Si da atto, infine, che la Guardia di Finanza nei giorni dal 14 al 17 dicembre 2012 ha proceduto alla chiusura dell'attività della società " [redacted] di [redacted]" provvedendo all'apposizione ed alla successiva rimozione dei sigilli con l'assistenza della parte, nella persona del Sig. [redacted] che ha presenziato alle operazioni senza avanzare alcuna rimostranza.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Capo Ufficio

Giustina TOLOT





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.2383410

Allegati
VIA FAX

U del 29/10/2012 Prot.: 0001230 Titolano 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le Fondazione ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Via Torino 38
00184 Roma
FAX 06.4829.4444

E p.c.

Al Dr.

OGGETTO: Istanza n. 714/2012 – Fondo della libera professione – Quota B – mancata comunicazione all'Ente entro il 31 luglio della quota di libera professione - sanzione fissa di 120,00 euro- mancata individuazione della normativa sanzionatoria di riferimento – Richiesta chiarimenti – Urgente.

Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ex art. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Facendo seguito all'esposto in oggetto, allegato in copia con relativa documentazione, la scrivente Autorità Garante chiede i cortesi chiarimenti nonché gli utili parametri di valutazione del caso, considerate le doglianze, le osservazioni e le richieste dell'esponente.

In particolare si chiede di rappresentare alla scrivente in base a quale normativa viene imposta la sanzione fissa di euro 120,00 nel caso in cui il dipendente ospedaliero non comunichi

(tramite il modello D) all'Ente la quota di libera professione entro il 31 luglio, nonché imponga la sanzione pari a circa 1% del tributo in caso di mancato pagamento entro il 31 ottobre, atteso che né dalla nota prot. n. del di codesto Ente (spedita all'esponente) né dalle allegate "Istruzioni per la compilazione del modello D 2012" sembra emergere chiaramente detta normativa di riferimento.

Si rammenta che l'art. 23 della Costituzione, quale espressione dell'obbligo del rispetto del principio di legalità, prevede che "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

Il successivo art. 25 della stessa Costituzione stabilisce, quale espressione del principio delle certezze della pena (quindi anche della sanzione), che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

L'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative, riproduce i detti principi precisando che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati".

Sotto il profilo della corretta applicazione della sanzione in ragione del principio di proporzionalità l'art. 11 della stessa L. n. 689/81 stabilisce che "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".


Il Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 1269 dell'8.03.2006 ha chiarito che "In base all'art. 11, legge n. 689 del 1981, la determinazione di una sanzione deve essere operata avendo riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche" (cfr. ex multis, Cass. Civ. sez. I, sent. n. 5489 del 23.06.1987 e Cass. Civ., sez. I, sent. 1242 del 15.02.1999).

Ciò premesso si rappresenta che, ad un primo e sommario esame della documentazione acquisita agli atti, sembrerebbe che nel caso di specie per l'imposizione delle sanzioni oggetto della presente contestazione non sussista la normativa di riferimento presupponente e che comunque non sussista in concreto la proporzionalità richiesta dal legislatore tra violazione e conseguente prefissata sanzione, determinandosi pertanto in tali casi l'illegittimità dell'imposizione delle dette sanzioni.

Ciò posto, la scrivente resta in attesa di riscontro possibilmente **entro il 31.10.2012** (attesa la breve tempistica residua per il regolare pagamento dei contributi in pari data) e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso, di cui deve essere data comunicazione diretta anche allo stesso esponente.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dot. Roberto Pellegrini



20/10/2012
Avv. Simonetta Vascellari
Simonetta Vascellari
IL DIRIGENTE
avv. Giovanni Dalla Pria

29/10/12

NB: Si fa seguito che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI

714/2012 -

intervento ex art. 16 della L. n. 127/1997

art. 7 e ss della L. n. 28/1988



DIPARTIMENTO DELLA PREVIDENZA
SERVIZIO CONTRIBUTI E ATTIVITA' ISPETTIVA

Ufficio Supporto Giuridico e
Amministrativo

Raccomandata A/R

DC
4

Data: 26/11/2012 Amm:ENPAM



Prot: 0090882



UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE DEL VENETO
VIA DELLA BRENTA VECCHIA, 8
30172 MESTRE - VENEZIA

C.A. AVV. SIMONETTA VASCELLARI

e, p.c.

EGR. DOTT.

IST 714/12
Vascellari

Consiglio Regionale del Veneto
l del 03/12/2012 Prot.: 0022656 Titolario 1.10.7
CRV CRV spc-UPA

Av. Vascellari
6/12/12

OGGETTO: Chiarimenti nota prot. 1230 del 29 ottobre 2012 – Istanza n. 714/2012
Dott. _____ (C.F. _____)

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. 1230 del 29 ottobre u.s., si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La Fondazione E.N.P.A.M., come noto, costituisce l'Ente di previdenza obbligatoria di categoria per tutti i medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti al relativo albo professionale. Nell'ambito della sua "autonomia gestionale, organizzativa e contabile" ed al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio (art. 2, D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509), all'Ente è attribuito il diretto potere di adottare provvedimenti in ambito contributivo (art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335).

Conformemente al disposto di cui all'art. 4, comma 6 bis, D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con L. 28 maggio 1997, n. 140, inoltre, **l'Ente ha il potere di assumere deliberazioni "in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2".** Con provvedimento n. 62 del 14 settembre 2001, difatti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha adottato il Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di Previdenza Generale. Tale Regolamento, come noto, è stato oggetto di specifica approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti il 16

maggio 2003 con nota pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2003.

Ciò premesso, si evidenzia che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, gli iscritti al Fondo della Libera Professione – “Quota B” sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi professionali prodotti nell'anno precedente ed a provvedere al versamento del relativo contributo dovuto entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La dichiarazione reddituale deve essere trasmessa entro il **31 luglio** di ogni anno utilizzando l'apposito modello “D” (o anche per via telematica accedendo all'area riservata del sito www.enpam.it); il versamento del corrispondente contributo deve essere effettuato entro il **31 ottobre** utilizzando il bollettino MAV inviato dagli Uffici della Fondazione per il tramite della Banca Popolare di Sondrio.

Coerentemente con quanto sopra indicato, l'art. 5 del Regolamento in parola dispone che *“gli inadempimenti alle prescrizioni del presente Regolamento sono disciplinati dal regolamento del regime sanzionatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 6 bis, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 come convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140”*.

In particolare, in caso di mancato invio del modello dichiarativo entro il 31 luglio è dovuta una sanzione in misura fissa pari a € 120,00 (art. 8 del Regolamento del regime sanzionatorio). Il mancato versamento del contributo entro il 31 ottobre comporta invece l'applicazione:

- di una sanzione in misura fissa pari all'1% qualora il pagamento sia effettuato entro 90 giorni dalla scadenza (art. 3);
- di una sanzione in ragione d'anno pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) maggiorato di 5,5 punti (fino ad un importo massimo pari al 70% del contributo) per i versamenti effettuati oltre 90 giorni dalla scadenza (art. 4).

Ciò detto, si evidenzia che il sistema sanzionatorio del Fondo di previdenza Generale deliberato dall'Ente ed approvato dai Ministeri Vigilanti è stato costruito avendo in debito riguardo la gravità del fatto da sanzionare e scegliendo, conseguentemente, la misura afflittiva più opportuna da applicare.

Giova precisare che, in caso di obiettive difficoltà ad ottemperare agli obblighi dichiarativi e contributivi, con provvedimento n. 56/2005 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di non tener conto dei ritardi nell'invio del modello effettuato entro 45 giorni dalla relativa scadenza (31 luglio) e nel versamento del contributo qualora eseguito entro 15 giorni dal relativo termine (31 ottobre).

L'invio della dichiarazione reddituale entro i termini rappresenta la fase prodromica necessaria alla riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti. Eventuali condotte omissive determinano la necessità dell'Ente di effettuare ulteriori accertamenti, con inevitabili aggravii di attività svolta dagli Uffici oltreché ritardi

nella riscossione delle somme dovute. Per tali ragioni, l'omessa dichiarazione entro i termini è considerata un'evasione contributiva (art. 5 Regolamento del regime sanzionatorio).


Si rileva, al riguardo, che analoghi sistemi sanzionatori sono vigenti presso altre Casse di previdenza di liberi professionisti (v. ad esempio Cassa Forense).

Nel caso in esame, il Dott. _____ ha trasmesso il modello "D" solamente in data 31 ottobre 2012 (scadenza 31 luglio 2012) ed è dunque tenuto al versamento della sanzione di € 120,00. Si precisa, tuttavia, che non troverà applicazione la sopra indicata maggiorazione dell'1% (art. 3 del Regolamento del regime sanzionatorio), in quanto, visti i tempi tecnici relativi all'inserimento del dato reddituale ed il conseguente invio del bollettino, il ritardato pagamento del contributo non è ascrivibile esclusivamente al contribuente.

Si allega, ad ogni buon conto, copia del Regolamento del regime sanzionatorio del Fondo di Previdenza Generale (all. 1).

Confidando che quanto esposto sia stato di utile chiarimento circa le doglianze esposte dall'iscritto e rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott. Vittorio PULCI)



CC



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Mestre Venezia, mercoledì, li 20 febbraio 2013

Prot. n. MdeF_132_2013

VIA BRENTA VECCHIA N. 8 - 30171 MESTRE VENEZIA
 TEL. 041 2383411 - FAX 041 5042372 - NUMERO VERDE: 800 294000
 E-mail dc@consiglioveneto.it
 www.difensorecivico.veneto.it
 Codice fiscale 80008600274
 PEC: difensorecivico.veneto@legalmail.it
 E-mail merlor@consiglioveneto.it

DA: Ufficio del difensore civico della Regione Veneto

A: INPS

C. A.: Signor Direttore

Fax / e-mail 049 938225


OGGETTO: istanza Signor

Art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127

Si fa riferimento alla nota di codesto Ente 12/12/2012, unita per comodità d'immediata ricognizione, per rilevare come l'art. 2948, primo comma, n. 4, del codice civile, prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Ciò premesso, si rappresenta, ai sensi e per le finalità dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dell'art. 63 della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1, e della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, di rivedere il predetto calcolo, eventualmente aggiornandolo, in una con l'indicazione delle motivazioni che presidono il recupero, qui assicurando.

Nel ringraziare della cortese attenzione e collaborazione, si porgono i sensi della più perfetta osservanza e della più distinta considerazione.



Dottoressa magistrato
 Roberto Maria Merlo de Fornasari

IL DIRIGENTE
 avv. Giovanni Dalla Pria

Totale pagine: 4

Il presente telefax sostituisce (X) non sostituisce () l'originale.

(In caso di trasmissione incompleta o non chiara telefonare al n. 041 2383407 o al n. 800 294000)

Nota: art. 6, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 412: "Salvo che per tutti gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengono via TELEFAX - sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisita agli atti l'originale della comunicazione".

A' sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 412/91, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Verona

RACCOMANDATA A R.

Mod. SN_totale

187 132/13
verlo

Verona, 11/03/2013

Al Sig.

PROT. 9000.12.3.13.0055 207

A. Mello di F.
21/3/13
MALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Via Brenta Vecchia, n. 8
30171 MESTRE VENEZIA

Gentile Signore,

prima dell'applicazione del contributo di solidarietà a carico dei pensionati della gestione previdenziale ex-INPDAI, istituito ai sensi dell'art. 24, comma 21, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, la sua pensione, liquidata in via provvisoria il 22/03/2004 (vedi allegato 1), è stata trasformata in pensione definitiva in data 26 ottobre 2012 (vedi allegato 2).

In tale occasione è emerso che, per il periodo dal 01/02/2004 al 30/11/2012, sono stati pagati 1.019,04 euro in più sulla sua pensione VDAI 06100029 per i seguenti motivi:

Sulle quote di pensione determinate con la contribuzione trasferita da questo Istituto all'ex INPDAI non è stato applicato il massimale annuo INPDAI stabilito dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181.

Il presupposto della definitività del provvedimento ai fini dell'applicabilità della sanatoria ex articolo 13, primo comma, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, comporta che nei casi di liquidazione effettuata in via provvisoria sia consentito il recupero delle somme risultate indebite.

La provvisorietà del provvedimento le era stata comunicato in sede di liquidazione della pensione in data 22/03/2004.

Il recupero già avviato con la rata di marzo, è stato sospeso in attesa di fornirle la presente comunicazione, ma sarà riattivato a partire dal prossimo mese di giugno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento può comunque rivolgersi al nostro ufficio.
Cordiali saluti.

P.
Il direttore
Giovanni Martignoni



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO


*Il Difensore Civico*referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041.2383410

Allegati

VIA FAX

12 APR 2013

SPEDITO IL _____

 Ufficio Difensore Civico Regione Veneto
U del 10/04/2013 Prot. 0000362 Titolano 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Spett.le RAI – Radiotelevisione Italiana Spa
S. Geremia Cannaregio 275
30121 Venezia
FAX 041.781569

E. p.c.

Al Signor

OGGETTO: Istanza n. 64/2013 – Contestazione Canone speciale RAI.– Richiesta chiarimenti.
Intervento del Difensore Civico regionale ex art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ex artt. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto segnato a margine, allegato in copia con relativa documentazione, la scrivente Autorità Garante chiede i cortesi chiarimenti nonché gli utili parametri di valutazione del caso, considerate le specifiche doglianze, osservazioni e richieste dell'esponente.

Si considerino, al fine della corretta soluzione del caso, le dichiarazioni contenute in esposto, in particolare: " A seguito del verbale allegato, chiedono pagamento canone RAI per un monitor appeso nei ns. uffici di fronte alla vetrina, pur avendo fatto presente che trattasi di merce destinata alla vendita. Il suddetto monitor non fa parte infatti dei cespiti beni strumentali dell'azienda, ma degli acquisti del ramo informatico, essendo rivenditori di materiali informatico (compresi PC e loro periferiche)", nonché le seguenti osservazioni della scrivente.

In base alla nota prot. n. 12991 del 22.2.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, interpretativa della normativa di riferimento in materia di canone RAI da Voi citata nella nota VE ST E 7045733 ABAIR del 10.01.2013 indirizzata alla Tidiessa S.r.l. in questione, risulta che tra le “Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione”, ai fini della non applicazione del canone RAI, sono espressamente indicati, a titolo esemplificativo, i “PC senza sintonizzatore TV, monitor per computer, casse acustiche, videocitofoni”, pertanto anche l’apparecchiatura oggetto di contestazione per la quale l’esponente sembrerebbe avere diritto all’esenzione del richiesto canone speciale.

Ciò posto, la scrivente Autorità resta in attesa di un riscontro a breve e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso, di cui deve essere data comunicazione diretta anche agli esponenti.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini



***NB:** Si fa presente che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.*

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCELLARI

64/13 –

intervento ex

art. 16 della L. n. 127/97

e art. 7 e ss della L. n. 28/1988

3/01/2013
A/S. Simonetta Vascellari
Simone Pellegrini

IL DIRIGENTE





10/5/13
V. S. 10/5/13

FP/RC/SA/ 22 L
Protocollo
Chiaro nella risposta

Ufficio Difensore Civico
Regione Veneto
Via Brenta Vecchia, 8

30175 VENEZIA MESTRE VE

Torino, 07 MAG 2013
Data

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 10 aprile u.s., Prot. 0000362, Titolario 1.10.7.5, inoltrata via fax alla nostra Sede regionale del Veneto, trasmettiamo in allegato copia della comunicazione inviata in data 18 aprile u.s. alla Società Tidiesse S.r.l.

Al ricevimento della dichiarazione compilata e sottoscritta, con la quale il Titolare della predetta Società dichiarerà formalmente di non detenere apparecchiature idonee a consentire la diffusione delle trasmissioni radiotelevisive –prendendosi ovviamente la responsabilità della veridicità di quanto affermato-, provvederemo prontamente a definire la segnalazione che ha dato luogo all’istanza rivolta dal Sig. _____ al Vostro Ufficio.

Con l’occasione porgiamo i migliori saluti

Direzione RAI Canone

All.
MV/

Dr. Vulliamy
10/5/13



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

copertina fax

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Via Brenta Vecchia n. 8
30175 VENEZIA-MESTRE
Tel. 0412383411
Telefax 0415042372
E_mail: dc@consiglioveneto.it
www.difensorecivico.veneto.it

Venezia

U del 25/10/2012 Prot.: 0001214 Titolario 1.10.7.5
CRV UFDICIRV spc-SUDC

DA: referente dell'istruttoria

Tel. 04123834205

Avv. Carlotta Forestan

A: Equitalia Polis S.p.A. Provincia di Bologna

Fax: 051 6138820

Oggetto: istanza n. 680/2012, sig.ra

In relazione all'istanza in oggetto si evidenzia che il diritto di riscossione delle somme afferenti alla contravvenzione rilevata dal Comune di Verona con verbale n. del 21/07/2004 si palesa decaduto ai sensi dell'art 3, comma 35 bis del D.L n. 203/2005.

La cartella in esame, infatti, n. [redacted] è stata notificata oltre il termine di 2 anni dalla data della consegna del ruolo avvenuta nel 2008.

Si resta in attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini

Totale pagine 9 (Inclusa questa)

 Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

Il presente telefax SOSTITUISCE [X] NON SOSTITUISCE [] l'originale

Nota: Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6 comma 2: "Salvo che per tutti gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengono via TELEFAX sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisita agli atti l'originale della comunicazione".

(In caso di trasmissione incompleta o non chiara telefonare al n. 0412383411)



Equitalia Centro SpA
Autonomia, Efficienza, Servizio al Contribuente
Data di nascita: 1997/01/01

Equitalia

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna
Relazione Contribuenti

SPETT.LE
DIFENSORE CIVICO DEL VENETO
VIA BRENTA VECCHIA, 8
30175 VENEZIA MESTRE (VE)

C.a. Avv. Carlotta FORESTAN

Via mail: dc@consiglioveneto.it

Prot n. 238106 del 08/11/2012 (2012-EQUICEN-0238106)

Oggetto: Segnalazione presentata dalla Sig.ra
() - Ticket n. 201211081027079 del 08/11/2012

In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 13, commi 6 e 17, della Legge n. 212 del 27/07/2000 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", facciamo seguito alla nota dell'Ufficio del Difensore Civico del Veneto relativo all'istanza di prot. n. 680/2012 del 05/11/2012, pervenuta allo scrivente Agente in data 08/11/2012, per segnalare che l'istanza della Sig.ra già trattata dall'Agente della Riscossione di Bologna mediante foglio di prot. 2012/194594 del 19/09/2012.

Confermiamo in questa sede, che l'Agente della Riscossione non è titolare della potestà impositiva e, pertanto, non può autonomamente apportare modifiche ai carichi iscritti a ruolo.

Poiché Equitalia è responsabile unicamente per l'attività successiva alla consegna del ruolo da parte dell'Ente Creditore, tutte le eventuali contestazioni concernenti il merito della pretesa impositiva (eccezione di prescrizione o di decadenza ovvero di sussistenza del credito) andranno addebitate a quest'ultimo.

Gli eventuali provvedimenti di rettifica degli importi richiesti (sgravi), relativamente ai crediti che si ritengono non dovuti, competono in via esclusiva all'Ente impositore e possono essere emessi solo a seguito di accoglimento dell'istanza presentata dal debitore o su impulso dell'autorità giudiziaria adita.

Poiché la Sig.ra _____ comunica che l'ente impositore, già contattato al riguardo, ha rigettato l'istanza di autotutela avanza, confermiamo per il contribuente la facoltà di adire il competente organo giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalla Legge.

Per quanto attiene l'attività posta in essere dallo scrivente Agente per il recupero della richiamata pretesa creditoria, segnaliamo inoltre, che stante il lungo lasso di tempo trascorso, non ci è possibile reperire l'originario referto di notifica a fronte del quale è stato effettuato un secondo tentativo ad agosto 2012 con esito positivo.

Avv. Forestan 9/11/12

**Equitalia**

Pertanto, sulla base delle raccomandazioni avanzate da Codesto Spett.le Difensore Civico per il Veneto, lo scrivente Agente assicura, che sulla cartella n. 020 2008 0093408669 ha provveduto in autotutela ad inibire qualsivoglia procedura di recupero coattivo a mente del DPR 602/73, ferma restando per Equitalia, l'impossibilità di procedere in autonomia al discarico della pretesa creditoria contestata.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile
Dott. Davide Goldoni



URBANISTICA

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO***Il Difensore Civico***28 OTT. 2011**
SPEDITO IL**27 OTT. 2011**

Prot. il 32

(Referente del procedimento: il Dirigente
Avv. Giovanni Dalla Pria, tel. 041/23834304)

All. 1

Alla Sovrintendenza Regionale
per i Beni e le Autorità Culturali
del Veneto
Piazza S. Marco 1
30124 VENEZIAAl Comune di Vittorio Veneto
31029 VITTORIO VENETO (TV)

e P.C. Cons.

Oggetto: alienazione di porzione del complesso immobiliare "Villa Papadopoli con Parco". Art. 16 L. 15 maggio 1997 n° 127 (funzione di controllo dei difensori civici regionali verso le amministrazioni periferiche dello Stato).

Con riferimento all'esposto segnato a margine, di cui si ragguaglia l'amministrazione comunale tramite invio di copia, nel richiedere i cortesi ed opportuni parametri di valutazione del caso, si osserva quanto in appresso.

In generale, l'adozione di un atto amministrativo (qual'è l'autorizzazione sovrintendentizia) presuppone uno specifico e delineato assetto fattuale e giuridico di interessi in ordine al quale l'atto si modella soprattutto in punto di motivazione.

Ove tale assetto muti (perché ampliato o ristretto), mutano anche i presupposti oggettivi (di fatto o di diritto) di originaria adozione dell'atto con conseguente onere per l'amministrazione di attivare (rispettivamente) la rimozione o la revoca dello stesso.

Il mutamento può essere totale, come nella fattispecie suddetta, o parziale.

In quest'ultimo caso, (a titolo esemplificativo) ove l'amministrazione rilascia il titolo abilitativo per un bene composto da x e y , se poi la attività del richiedente riguarda solo x , è chiaro che l'assetto degli interessi non è più (almeno integralmente) conforme a quello disciplinato all'origine.

Perciò, la legittimità e permanenza del titolo abilitativo sono subordinate alla dimostrazione dell'*irrilevanza* ed *ininfluenza* della scomposizione rispetto al corretto assetto degli interessi regolato dall'originario atto amministrativo.

Per venire al caso di specie, l'autorità sovrintendentizia potrebbe non procedere alla rimozione o alla revoca del titolo abilitativo nella misura in cui l'amministrazione comunale dimostri, attraverso valide argomentazioni giuridiche, che l'alienazione parziale non stravolge l'assetto integrale del bene vincolato come valutato e disciplinato dal titolo abilitativo stesso.

In altri termini, la salvezza di questo dipende dalla prova, in ogni caso, della oggettiva e concreta inerenza funzionale (rispetto alle parti dell'immobile oggetto di alienazione) dei beni sottratti alla vendita.


In ambito generale, infatti, per l'art. 55, comma 3bis, D. Lgs. 22/1/2004 n° 42 sono condizioni legali per il rilascio del titolo abilitativo l'assenza di pregiudizio alla conservazione e fruizione del bene così come la compatibilità dell'intervento col carattere storico e artistico del bene stesso.

Sembra, perciò, non preclusa in assoluto l'alienazione parziale quando sia concretamente accertato che alla medesima non consegua il pregiudizio suddetto.


Tanto di rappresenta per quanto di competenza.

Con osservanza

IL DIFENSORE CIVICO
(Dr. Roberto Pellegrini)



ISTANZE 2011
591/2010
legittimità
Dalla Pria





MINUTA

*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Alla Regione del Veneto
Difensore civico
via Brenta Vecchia, 8 - Mestre
30171 VENEZIA

Lettera inviata solo tramite FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR
445/2000

MBAC-DR-VEN

DIR-UFF

0004567 08/03/2012

Cl. 34.25.04/1

Vittorio Veneto

Allegati 1 *Risposta al foglio del*

Servizio *N.*

OGGETTO: VITTORIO VENETO (Treviso) – Villa Costantini Papadopoli – Provvedimenti 21 ottobre 2003 e 28 luglio 2004, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.-

E p.o. *Alla* Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia,
Padova e Treviso
VENEZIA

(rif. nota prot. 31809 del 14 novembre 2011)

Con riferimento a quanto rappresentato da codesto Ufficio con nota prot. 1132 del 27 ottobre 2011, qui trasmessa dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici con foglio prot. 32565 del 23 novembre 2011, questa Direzione regionale conferma che i provvedimenti in oggetto esplicano i loro effetti anche a seguito del parziale trasferimento del bene immobile in oggetto, alla condizione che dall'alienazione non derivi pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o la sua destinazione d'uso risulti comunque non compatibile con il suo carattere storico e artistico, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 42/04.

L'alienazione dell'immobile *de quo*, mantenendo alla mano pubblica parte del compendio, non appare intrinsecamente suscettibile di arrecare pregiudizio al bene tutelato, anche alla luce della convenzione prevista dal decreto del Soprintendente regionale 28 luglio 2004.-.

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)

Ugo Soragni



*Ministero per i Beni e le Attività
Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DEL VENETO

Lettera inviata solo tramite FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR
445/2000

Palazzo Venezia

*181 591/12
D.P.*

Alla Regione del Veneto
Difensore civico
via Brenta Vecchia, 8 - Mestre
30171 VENEZIA

fax 041 50 42 372

MBAC-DR-VEN
DIR-UFF
0000826 10/01/2013
Cl. 34.25.04/1
Vittorio Veneto

Allegati 1

Risposta al foglio del 8 gennaio 2013

Servizio *N.* 13

OGGETTO: VITTORIO VENETO (Treviso) – Villa Costantini Papadopoli – Provvedimenti 21 ottobre 2003 e 28 luglio 2004, emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.-

E p.o. *Alla* Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici per le province di Venezia,
Padova e Treviso
VENEZIA

Con riferimento a quanto rappresentato con nota sopra rubricata, concernente l'esposto di codesto Ufficio prot. 1132 del 27 ottobre 2011, si richiama quanto espresso dalla scrivente Direzione regionale con foglio prot. 4567 dell'8 marzo 2012, allegato alla presente.-

Il Direttore regionale
(arch. Ugo SORAGNI)




CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

10 FEB. 2012

REMITTO IL _____

Il Difensore Civico

 *Il Difensore Civico Regione Veneto*
U del 09/02/2012 Prot.: 0000228 Titolario 1.10.7.4
CRV UFDICIRV spc-SUDC

Allegati

referente dell'istruttoria: avv. Carlotta Forestan
tel. 04123834205



Spett.le
Grandi Stazioni SpA
Piazza Luigi di Savoia, 1/23
21124 MILANO

e. p.c. Spett.le Redazione
L'Arena
Corso Porta Nuova, 67
37122 VERONA

OGGETTO: Istanza n. 061/2012.**Art. 7, comma 2°, L.R. 6 giugno 1988 n. 28.****Esposto in ordine ai molteplici disagi docuti ai lavori nella stazione di Verona Porta Nuova**

Con riferimento all'articolo comparso sulla stampa della L'Arena del 17 gennaio 2012, di cui si allega copia per comodità d'immediata ricognizione, si richiedono, cortesemente, chiarimenti ed utili parametri di valutazione del caso, alla luce delle disposizioni di legge legittimanti l'intervento d'ufficio del Difensore Civico regionale.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO*dr. Roberto Pellegrini*
Istanza D'Ufficio
CF




Prot. 002478

Sviluppo Business e Relazioni Istituzionali
Relazioni Esterne e Comunicazione
Il Responsabile

Dr. Foulis
24/2/12
M

Egregio Dottor
Roberto Pellegrini
Difensore Civico
Consiglio Regionale del Veneto
Via Brenta Vecchia, 8
30175 Verona

e, p.c.

Egregio Dottor
Maurizio Cattaneo
Direttore "L'Arena di Verona"
Corso Porta Nuova, 67
37122 Verona

Roma, 17 FEB. 2012

OGGETTO: Verona P. Nuova – Sua istanza n. 061/2012 - Chiarimenti

Egregio dott. Pellegrini,

faccio riferimento alla sua istanza n° 061/2012 sui disagi nella stazione di Verona Porta Nuova per fornire i chiarimenti richiesti.

I lavori che stiamo conducendo all'interno di stazione - così come quelli sulla Piazza XXV Aprile - sono di notevole entità e, essendo la stazione operativa, vengono percepiti e vissuti con maggiore intensità. Siamo coscienti che in questa fase il disagio possa superare la consapevolezza dell'importanza dell'opera che stiamo realizzando, pur avendo studiato con le imprese e con gli Enti coinvolti tutte le fasi dei lavori per pesare il meno possibile sia fruibilità di tutti gli spazi di stazione che sulla viabilità esterna.

Per quanto riguarda la mancanza di idonei spazi di accoglienza, durante l'esecuzione dei lavori, sono state distribuite 40 sedute in aree aperte al pubblico mentre continuano ad essere fruibili le salette poste sui marciapiedi binari che offrono 140 posti a sedere.

Al termine dei lavori di riqualificazione la stazione di Verona Porta Nuova offrirà possibilità diffuse per l'attesa in Stazione, gli spazi adibiti ad attività commerciali e di ristorazione saranno incrementati notevolmente e consentiranno una permanenza confortevole al loro interno.

Le opere di riqualificazione di Verona Porta Nuova e delle infrastrutture esterne sono state considerate opere strategiche per il Paese: credo sia dovere di tutti, in primis di Grandi Stazioni, di credere in questo progetto e lavorare affinché venga realizzato nei tempi previsti con la soddisfazione di tutti, come già avvenuto in altre stazioni dove i disagi dei lavori sono stati ampiamente compensati da infrastrutture rinnovate, efficienti ed accoglienti.

Rimango a Sua disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento e le invio cordiali saluti.

Paolo Lo Bascio



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Il Difensore Civico

referente dell'istruttoria: Avv. Simonetta Vascellari
tel. 041 23834210

Allegati

VIA FAX

Spett.le
Comune di Vigasio
Resp. Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Via I. Montemezzi 17
37068 Vigasio (VR)
FAX 045.7364473

e. p. c.

Spett.le Agenzia delle Entrate VR1
Via Enrico Fermi, 63
37136 Verona (VR)

Spett.le Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Nicola Mazza, 57
37129 Verona (VR)

Al Consigliere
ed altri (

)

OGGETTO: Istanza n. 240/2012 – Convenzione tra Comune di Vigasio e Società Sportiva AC VIGASIO - Richiesta di chiarimenti.

Intervento del Difensore Civico regionale ex artt. 7 e ss. della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28.

Con riferimento all'esposto, allegato in copia con relativa documentazione, la scrivente Autorità Garante chiede i cortesi chiarimenti nonché gli utili parametri di valutazione del caso considerate le doglianze e richieste degli esponenti.

Al fine della corretta soluzione del caso si evidenzia che la distinzione tra appalto e concessione è stata evidenziata anche dalla giurisprudenza.

In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V. 1.08.2007, n. 4270, allegata in copia per comodità d'immediata ricognizione, ha distinto "l'appalto dalla concessione per il fatto che, nel primo, le prestazioni (di servizio, di fornitura o di lavori) sono rese in favore dell'amministrazione, mentre la seconda è caratterizzata dalla costituzione di un rapporto trilaterale, tra amministrazione, concessionario ed utenti. Nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nel corrispondente appalto l'obbligazione di compensare l'attività svolta dal privato grava a carico dell'amministrazione" (C.d. S., sez. V, 1-8-2007, n. 4270).

Diverso è quindi il cd. *rischio di gestione* (GAROFOLI-FERRARI), che, nel caso della concessione grava esclusivamente sul gestore del servizio (cfr. TAR Molise, 2-7-2008, n. 677, così in "Diritto Amministrativo" di L. Delpino e F. del Giudice ed Simone 2011, pg. 701-702; cfr *ex plurimis* C.d.S, sez. V, sent n. 5068 del 09.09.2011).

Ciò premesso, si consideri che nel caso di specie si verte in ambito di concessione di servizi pubblici di impianti sportivi (si veda per l'ambito di materia l'Allegato IIB del Dlgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.).

Con riferimento alla natura della manutenzione si rappresenta che essa può astrattamente inerire al servizio pubblico ascritto al titolo concessorio.

Ciò posto, la scrivente resta in attesa di cortese riscontro a breve alla presente e di conoscere le eventuali successive determinazioni del caso, di cui deve essere data comunicazione diretta anche allo stesso esponente.

Con osservanza.

IL DIFENSORE CIVICO
Dott. Roberto Pellegrini

NB: Si fa seguito che la richiesta di intervento alla Difesa civica regionale non interrompe eventuali termini per presentare ricorso alle competenti Autorità amministrative e giurisdizionali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso l'Ufficio del Difensore civico regionale e potranno essere comunicati unicamente ad altre Amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle finalità istituzionali individuate con legge. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 al quale si rinvia.

ISTANZE VASCHELLARI
240/12 -
intervento ex
art. 7 della L.R. n. 28/88

